

NOTA

del:	Segretariato
alla	Convenzione
Oggetto:	Parte II della Costituzione – Relazione del gruppo di esperti designati dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

1. Si allega per i membri della Convenzione la relazione del gruppo di esperti designati dai Servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, al fine di procedere all'adattamento tecnico delle disposizioni dei trattati CE e UE destinate ad essere inserite nella parte II del trattato costituzionale.

Si tratta di un esercizio puramente tecnico che mira a facilitare la discussione politica ma che non pregiudica né condiziona le decisioni della Convenzione.

2. Conformemente al mandato conferitogli il 29 gennaio 2003 (CONV 529/03), il gruppo di esperti ha provveduto in particolare:
 - ad introdurre nelle disposizioni della Parte II le modifiche risultanti essenzialmente dalle conclusioni del Gruppo “Semplificazione delle procedure e degli strumenti”;
 - ad individuare nel TCE e nel TUE la sorte da riservare alle varie disposizioni alla luce del progetto preliminare di trattato costituzionale, conformemente allo schema presentato nell'ottobre 2002 (CONV. 369/02), procedendo quindi alla fusione dei due trattati e alla riorganizzazione delle disposizioni;

- ad armonizzare dal punto di vista tecnico il linguaggio delle varie basi giuridiche;
- a sopprimere alcuni articoli, sulla scorta dei lavori della Convenzione o in quanto obsoleti.

Il gruppo ha inoltre segnalato al Praesidium le proposte di ulteriori semplificazioni tecniche e i raggruppamenti diversi nella parte seconda che ritiene opportuni, conformemente all'invito formulatogli nel mandato. Come indicato in quest'ultimo, il gruppo si è limitato a correzioni puramente tecniche, senza procedere a ulteriori modifiche, segnatamente per quanto riguarda le procedure di decisione, che non hanno ottenuto orientamenti consensuali in seno alla Convenzione, o sulle quali il Presidium e la Convenzione non hanno ancora preso una decisione.

3. Il progetto di testo della Parte II, elaborato dal gruppo di esperti in base al progetto preliminare di trattato costituzionale del 28 ottobre 2002, figura in appresso come Volume I. Tale volume contiene, nell'allegato I, le “Convenzioni terminologiche e tipografiche” e, nell'allegato II, alcune proposte e commenti formulati dal gruppo di esperti, che saranno utili per il prosieguo dei lavori sulla parte II.

Il presente documento comporta inoltre un Volume II, anch'esso elaborato dal gruppo di esperti, il quale contiene, a titolo illustrativo, le modifiche apportate alle attuali disposizioni dei trattati CE e UE prima della fusione e della ristrutturazione di queste ultime nella Parte II, e ciò al fine di consentire ai membri della Convenzione di individuare più facilmente le modifiche stesse.

Nessuno dei due Volumi contiene la sezione dedicata alla politica economica e monetaria (titolo VII del TCE). Vista la tecnicità dell'argomento, il gruppo di esperti ha ritenuto necessario procedere a un esame più approfondito. Il titolo in questione sarà riportato in un addendum che verrà distribuito al più presto ai membri della Convenzione.

4. Questo lavoro tecnico effettuato dal gruppo di esperti ha lo scopo di fornire un documento di base che faciliti la discussione in seno al Presidium e alla Convenzione sugli aspetti della Parte II che richiedono una decisione di merito. Tali questioni riguardano in particolare:

- a) il campo d'applicazione della procedura legislativa e le eventuali eccezioni a tale procedura;
- b) il campo d'applicazione della regola del voto a maggioranza qualificata e le relative eccezioni;
- c) le modifiche necessarie a seguito dei lavori della Convenzione e all'esame svolto da quest'ultima sugli articoli relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, all'azione esterna e la difesa nonché al bilancio.
- d) la ripartizione delle disposizioni relative alle Istituzioni tra la parte I e la parte II, che può essere effettuata solo dopo lo svolgimento del dibattito sulle Istituzioni in seno alla Convenzione;
- e) le proposte avanzate dal gruppo di esperti non concernenti l'adattamento tecnico, conformemente all'invito ad esso formulato. In particolare occorre valutare che posto assegnare alle clausole orizzontali e generali individuate dal gruppo di esperti.

5. Su tutte le suddette questioni, il Presidium presenterà proposte alla Convenzione.

Testo presentato al Praesidium

il 13 marzo 2003

dal gruppo di esperti designati dai Servizi giuridici

Per il Parlamento europeo:

- Christian PENNERA
- Kieran BRADLEY

Per il Consiglio:

- Thérèse BLANCHET
- Emer FINNEGAN

Per la Commissione:

- Alain VAN SOLINGE
- Paolo STANCANELLI

VOLUME I

PROGETTO PRELIMINARE DI TRATTATO COSTITUZIONALE

Parte seconda

Le politiche e l'attuazione delle azioni dell'Unione

* * *

*Testo delle disposizioni dei trattati CE e UE che segue la struttura del progetto
preliminare di trattato costituzionale del 28 ottobre 2002
(CONV 369/02)*

Le disposizioni che non figurano nella parte seconda del progetto di Costituzione e che, dopo essere state esaminate dalla Convenzione, verranno inserite nella parte I o nella parte III (disposizioni generali e finali) sono state riportate, per memoria, in un addendum allegato in appresso.

INDICE

PARTE SECONDA:

LE POLITICHE E L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DELL'UNIONE

	pagina
<u>[DISPOSIZIONI COMUNI]</u> <i>(nuovo titolo)</i>	9
<u>[NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA]</u> <i>(nuovo titolo)</i>	11
A. POLITICHE E AZIONI INTERNE	14
A1. MERCATO INTERNO	14
I. Libera circolazione delle persone e dei servizi	16
1. I lavoratori	16
2. Il diritto di stabilimento	18
3. Libera prestazione di servizi	21
4. Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone <i>(spostato al punto A4 "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia")</i>	
II. Libera circolazione delle merci	23
1. Unione doganale	23
<u>[1 bis Cooperazione doganale]</u> <i>(nuovo titolo)</i>	25
2. Divieto delle restrizioni quantitative	24
III. Capitali e pagamenti	26
<u>[III bis Disposizioni fiscali]</u> <i>(nuovo titolo)</i>	28
V. Ravvicinamento delle legislazioni	29

A2. POLITICA ECONOMICA E MONETARIA	32
A3. POLITICHE IN ALTRI SETTORI SPECIFICI	33
I. Regole di concorrenza	33
II. Politica sociale	38
III. Coesione economica e sociale	45
IV. Agricoltura e pesca	47
V. Ambiente	51
VI. Protezione dei consumatori	53
VII. Trasporti	54
VIII. Reti transeuropee	58
IX. Ricerca e sviluppo tecnologico	59
A4. SICUREZZA INTERNA SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA	63
Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone (<i>ripreso dal precedente punto A1.I.4.</i>)	63
Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale	68
A5. SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI ESPLICARE UN'AZIONE DI SOSTEGNO	76
I. Impiego	76
II. Sanità pubblica	78
III. Industria	80
IV. Cultura	81
V. Istruzione, formazione professionale e gioventù	82

B. AZIONE ESTERNA	84
I. Politica commerciale	84
II. Cooperazione allo sviluppo	87
[II bis <u>Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi</u> (nuovo titolo)]	88
III. Aspetti esterni delle politiche contemplate nei capi da A1 a A4	89
IV. Politica estera e di sicurezza comune	89
1. Politica estera	89
2. Gestione delle crisi	89
V. Conclusione di accordi internazionali	98
[V bis <u>Altre disposizioni</u>] (nuovo titolo)	101
C. DIFESA	103
D. FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE	103
Disposizioni istituzionali e procedurali; e disposizioni in materia di bilancio	103
[<u>Altre disposizioni</u>] (nuovo titolo)	154
* * *	
DISPOSIZIONI DEI TRATTATI CE E UE CHE NON FIGURANO NELLA PARTE SECONDA DEL PROGETTO DI COSTITUZIONE	150
Disposizioni riprese dal trattato CE	151
Disposizioni riprese dal trattato UE	162
ALLEGATO I: CONVENZIONI TERMINOLOGICHE E TIPOGRAFICHE	170
ALLEGATO II: OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	174

* * *

PARTE SECONDA:

LE POLITICHE E L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DELL'UNIONE

[DISPOSIZIONI COMUNI]¹

Clausola 1 (ex articolo 3)

1. [...]²

~~2.~~ L'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** a norma ~~del presente articolo~~ **della presente Parte** mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.³

Clausola 2 (ex articolo 6)⁴

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni ~~comunitarie~~ **dell'Unione** di cui ~~all'articolo 3~~ **alla presente Parte**, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

¹ Poiché il progetto preliminare di struttura del trattato costituzionale del 28 ottobre 2002 (CONV 369/02) non precisa la collocazione di talune disposizioni, queste ultime sono state inserite in diversi luoghi del testo con un titolo provvisorio in attesa di indicazioni più precise da parte della Convenzione. Inoltre, in generale, i titoli e le sezioni intermedie (esistenti o proposti) appaiono tra parentesi quadre in attesa di una struttura più definita.

² Questo paragrafo figura nell'addendum del presente documento.

³ Questo paragrafo, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunito in un unico articolo con l'articolo 6 (ambiente), o anche con le altre disposizioni dello stesso tipo sparse nei vari capitoli, ad esempio sotto una rubrica "disposizioni comuni". Si noti inoltre che i termini "la presente parte", qualora quest'ultima contemplasse materie rientranti attualmente nel secondo e terzo pilastro, amplirebbero il campo di applicazione del/dei paragrafo/i "orizzontale/i" in questione.

⁴ Questo articolo, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunito in un unico articolo con altri dello stesso tipo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2). Per quanto concerne l'uso dei termini "la presente parte", vale la stessa osservazione di cui alla nota precitata.

Clausola 3 (ex articolo 16)

Fatti salvi gli articoli [73, 86 e 87], in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei [valori comuni]¹ dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, ~~la Comunità~~ **l'Unione** e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione ~~del presente trattato della Costituzione~~, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.

Clausola 4 (ex articolo 295)

~~Il presente trattato~~ **La Costituzione** lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

Clausola 5 (ex articolo 296)²

1. ~~Le disposizioni del presente trattato~~ **La Costituzione** non ~~ostano~~ **osta** alle norme seguenti:
 - a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,
 - b) ogni Stato membro può adottare le ~~misure~~ **disposizioni** che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali ~~misure~~ **disposizioni** non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato ~~comune~~ **interno** per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
2. Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità~~ su proposta della Commissione, può apportare **all'unanimità** modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

¹ Ci si può interrogare su questa nozione di “valori comuni”, laddove la nozione di “valori” è definita nel progetto di articolo sui “valori dell’Unione” della parte I (articolo 2 CONV 528/03) e si riferisce a valori quali, per esempio, i diritti dell’uomo. Si propone di cercare un altro termine.

² La Convenzione potrebbe esaminare questo articolo nel quadro delle questioni relative alla difesa comune.

[NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA]¹

Clausola 6 (ex articolo 12)

~~Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.~~

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, deliberando secondo la procedura legislativa, di cui all'articolo 251, può stabilire regole misure volte a vietare tali discriminazioni in base alla nazionalità come previsto all'[articolo (...)]².

Clausola 7 (ex articolo 13)

1. Fatte salve le altre disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione** e nell'ambito delle competenze da esso ~~essa~~ conferite ~~alla Comunità~~ **all'Unione**, il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere~~ **può adottare, all'unanimità**, i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. **Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

2. In deroga al paragrafo 1, ~~il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 quando adotta le~~ misure di incentivazione ~~comunitarie~~ **dell'Unione**, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, ~~destinate ad appoggiare che appoggiano~~ le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 **sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa.**

Clausola 8 (ex articolo 18)

~~1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.³~~

¹ Si propone una nuova rubrica che non figurava nella struttura del 28 ottobre 2002 del progetto preliminare di trattato costituzionale (CONV 369/02).

² Inserire rimando al progetto di articolo sulla non discriminazione in base alla nazionalità della parte I (articolo 6 CONV 528/03).

³ L'articolo 18, paragrafo 1 è soppresso e sostituito dal progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 1 CONV 528/03).

2. Quando un'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** risulti necessaria per raggiungere ~~questo~~ l'obiettivo, **di cui all'[articolo (...)]¹, del diritto di libera circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino dell'Unione** e salvo che ~~il presente trattato~~ **la Costituzione** non abbia previsto poteri di azione a tal fine, ~~il Consiglio può adottare disposizioni~~ **il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa, misure** intese a facilitare l'esercizio ~~dei diritti di cui al~~ **paragrafo 1 di tale diritto**. Esso ~~delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251~~.

3. Il [paragrafo 2] non si applica alle ~~disposizioni~~ **misure** relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato né alle disposizioni relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale.²

Clausola 9 (ex articolo 19)³

1. ~~Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto⁴ sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta all'unanimità le misure che stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede, previsto all'[articolo (...)]⁵. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustificino.~~

¹ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, primo trattino CONV 528/03).

² Si propone di chiarire se questo paragrafo ha lo scopo di escludere qualsiasi competenza a titolo di quest'articolo nei settori elencati o se si tratta di escludere la codecisione o la sola maggioranza qualificata in sede di Consiglio. Nel secondo caso, occorrerebbe che la Convenzione esaminasse l'opportunità di introdurre una base giuridica specifica per le misure di cui al paragrafo 3.

³ Si propone di fondere i due paragrafi, che sono praticamente identici, ferma restando la necessità di trovare una soluzione al problema del riferimento all'articolo 190, paragrafo 4 (cfr. infra, nota relativa all'articolo 19, paragrafo 2).

⁴ La prima frase dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 è soppressa e sostituita dal progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino CONV 528/03).

⁵ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino CONV 528/03).

2. ~~Fatte salve le disposizioni dell'articolo~~ **Fatto salvo l'[articolo 190, paragrafo 4],¹ e le disposizioni** ~~adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo~~ **il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta all'unanimità le misure che stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede, previsto all'[articolo (...)]². Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.** Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

Clausola 10 (ex articolo 20)³

~~Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta~~ **la tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione negli Stati terzi prevista all'[articolo (...)]⁴.**

Clausola 11 (ex articolo 21)⁵

~~Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 194.~~

~~Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al mediatore istituito conformemente all'articolo 195.~~

¹ Il riferimento all'articolo 190 (procedura elettorale uniforme per i membri del Parlamento europeo, che sarà coperta dalla parte I) riguardava il diritto (di voto/eleggibilità alle elezioni europee) e non la procedura di adozione delle disposizioni per l'esercizio di tale diritto (prevista in questa sede). Ora, il progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino CONV 528/03), che contempla tale diritto, non fa più riferimento all'articolo 190. Mantenere qui il riferimento all'articolo 190 con riguardo alla sola procedura modificherebbe dunque la portata di tale riferimento, a meno che non lo si trasformi in una frase separata in cui si specifichi che si applica soltanto al diritto di voto e di eleggibilità.

² Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino CONV 528/03).

³ La prima frase dell'articolo 20 è soppressa e sostituita dal progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino CONV 528/03). Per dar seguito a tale disposizione, gli Stati membri hanno negoziato in sede di Consiglio e concluso tra di loro un accordo internazionale. La Convenzione potrebbe esaminare l'opportunità di modificare la procedura secondo la quale devono essere stabilite le disposizioni previste da quest'articolo e, in particolare, la possibilità di non ricorrere più ad uno strumento convenzionale (cfr. relazione del Gruppo IX "Semplificazione", pag. 5).

⁴ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino CONV 528/03).

⁵ I primi due commi, che non sono operativi e si limitano a rimandare agli articoli 194 e 195, vanno soppressi, perché il diritto in essi sancito è enunciato nel progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, ultimo trattino CONV 528/03).

Le lingue in cui ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi in virtù dell'[articolo (...)]¹, e ricevere una risposta nella stessa lingua, sono quelle elencate all'articolo 314. di cui al presente articolo o all'articolo 7 in una delle lingue menzionate all'articolo 314 e ricevere una risposta nella stessa lingua. Le istituzioni e gli organi di cui al presente articolo sono quelli elencati all'[articolo ...] e il mediatore.²

Clausola 12 (ex articolo 22)

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni dell'[articolo (...)]³ e della [presente parte]. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni ~~del presente trattato della Costituzione~~, il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni~~ **può adottare all'unanimità misure** intese a completare i diritti previsti ~~nella presente parte nell'[articolo (...)]⁴~~, di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. **Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

A. POLITICHE E AZIONI INTERNE⁵

A1. MERCATO INTERNO

Clausola 13 (ex articolo 14)⁶

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** adotta le misure destinate all'instaurazione del mercato interno ~~nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992,~~⁷ conformemente ~~alle disposizioni del~~ al presente articolo e ~~degli~~ **agli** [articoli 15 e 26], **all'**[articolo 47, paragrafo 2,] e **agli** [articoli 49, 80, 93 e 95] e senza pregiudizio delle altre disposizioni ~~del presente trattato della Costituzione~~.

¹ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, ultimo trattino – CONV 528/03).

² Inserire rimando al progetto di articolo della parte I che conterrà l'elenco delle istituzioni e dei due organi consultivi (Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni).

³ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2 CONV 528/03).

⁴ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2 CONV 528/03).

⁵ Si noti che la struttura del progetto preliminare di trattato costituzionale (CONV 369/02) non prevedeva una collocazione specifica per le disposizioni relative a taluni settori, come l'energia, lo spazio, l'aiuto umanitario, la protezione contro le calamità e lo sport, che nel frattempo sono stati previsti nei progetti di articoli sulle competenze dell'Unione (CONV 528/03). La Convenzione dovrà pertanto indicare se e dove essa desidera inserire tali disposizioni.

⁶ Si propone di inserire gli articoli 14 e 15 nel capo "mercato interno".

⁷ Il riferimento a tale termine è obsoleto. Si propone di sopprimerlo.

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**.

3. Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione, ~~definisce~~ **adotta a maggioranza qualificata le misure che definiscono** gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.¹

Clausola 14 (ex articolo 15)²

Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'[articolo 14], la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, ~~nel corso del periodo di~~ **per l'**instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le ~~disposizioni~~ **misure** appropriate.

Se queste ~~disposizioni~~ **misure** assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato ~~comune~~ **interno**.

Clausola 15 (ex articolo 297)

Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato ~~comune~~ **interno** abbia a risentire delle ~~misure~~ **disposizioni** che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Clausola 16 (ex articolo 298)

Quando delle ~~misure~~ **disposizioni** adottate nei casi contemplati dagli [articoli 296 e 297] abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato ~~comune~~ **interno**, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali ~~misure~~ **disposizioni** possono essere rese conformi alle norme sancite ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**.

¹ Questo paragrafo sembra non essere mai stato utilizzato. Sopprimerlo?

² È stato proposto di sopprimere il riferimento al periodo di instaurazione del mercato interno (cfr. nota relativa all'articolo 14). La soppressione di tale riferimento potrebbe tuttavia comportare il conferimento di un carattere permanente alle possibilità di deroga previste dall'articolo 15, e che potevano applicarsi soltanto durante il periodo in questione.

In deroga alla procedura di cui agli [articoli 226 e 227], la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli [articoli 296 e 297]. La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.

I. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI

1. I LAVORATORI

Clausola 17 (ex articolo 39)

1. ~~La libera circolazione dei lavoratori~~ **I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno della Comunità è assicurata dell'Unione.**¹

2. ~~Essa implica l'abolizione di~~ **È vietata** qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.²

3. **I lavoratori hanno il diritto**³, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, ~~essa importa il diritto:~~

- a) di rispondere a offerte di lavoro effettive,
- b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,
- c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali,
- d) di rimanere, a condizioni che ~~costituiranno~~ **sono** oggetto di regolamenti **europei di applicazione stabiliti adottati** dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

4. ~~Le disposizioni del~~ **Il presente articolo non sono applicabili si applica** agli impieghi nella pubblica amministrazione.

¹ Questa formulazione è più diretta, più chiara e non cambia assolutamente la sostanza.

² Questa formulazione è più diretta, più chiara e non cambia assolutamente la sostanza.

³ Questa formulazione è più diretta, più chiara e non cambia assolutamente la sostanza.

Clausola 18 (ex articolo 40)

~~Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o regolamenti, le misure~~ **Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, le leggi europee o le leggi quadro europee** necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'[articolo 39]. **Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale. Dette leggi europee e leggi quadro europee mirano**, in particolare a:

- a) ~~assicurando~~ **assicurare** una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro,
- b) ~~eliminando~~ **eliminare** quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori,
- c) ~~abolendo~~ **abolire** tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali,
- d) ~~istituendo~~ **istituire** meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

Clausola 19 (ex articolo 41)

Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.¹

Clausola 20 (ex articolo 42)

~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta~~ **Il Parlamento europeo e il Consiglio, secondo la procedura legislativa, adottano**, in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori², attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:

¹ Si propone di vagliare l'utilità di "ammodernare" questa disposizione prevedendo una competenza dell'Unione, con una natura da stabilire.

² Questa base giuridica consente l'adozione di misure unicamente per i "lavoratori" intesi come lavoratori dipendenti. L'estensione del regolamento sulla sicurezza sociale ai lavoratori autonomi è avvenuta in base all'articolo 308 del TCE. Ove la Convenzione desiderasse limitare i casi di ricorso all'articolo 308, potrebbe valutare se sia opportuno prevedere, nel capo relativo allo stabilimento che si applica ai lavoratori autonomi, una base giuridica specifica che copra tale materia.

- a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,
- b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

~~Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251.~~¹

2. IL DIRITTO DI STABILIMENTO

Clausola 21 (ex articolo 43)

Nel quadro ~~delle disposizioni che seguono del [presente capo]~~, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.

~~La libertà di stabilimento importa l'accesso~~ **I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio di un altro Stato membro,** alle attività non salariate e ~~al loro esercizio, di esercitarle,~~ nonché ~~la costituzione e la gestione di imprese di costituire e gestire imprese,~~ in particolare ~~di società ai sensi dell'[articolo 48, secondo comma],~~ alle condizioni definite dalla legislazione ~~del paese dello Stato membro~~ di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del [capo] relativo ai capitali.²

Clausola 22 (ex articolo 44)

1. **Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, leggi quadro europee** per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, ~~il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale.~~

2. **Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono del paragrafo 1,** in particolare:

- a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi,

¹ Soppressione dell'unanimità in sede di Consiglio (cfr. relazione del Gruppo IX "Semplificazione", pag. 14).

² Questa formulazione è più diretta, più chiara e non cambia assolutamente la sostanza. (cfr. anche l'articolo 39 sui lavoratori).

- b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno ~~della Comunità~~ **dell'Unione** delle diverse attività interessate,
- c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento,
- d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi,
- e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'[articolo 33, paragrafo 2],
- f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,
- g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'[articolo 48, secondo comma] per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi,
- h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

Clausola 23 (ex articolo 45)

~~Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del~~ Il presente capo **non si applica**, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, **alle** attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. ¹

Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione, può ~~escludere~~ **adottare a maggioranza qualificata misure che escludano** talune attività dall'applicazione ~~delle disposizioni~~ del presente capo.

¹ Questa formulazione è più diretta, più chiara e non cambia assolutamente la sostanza.

Clausola 24 (ex articolo 46)

1. ~~Le prescrizioni del II [presente capo] e le misure adottate in virtù di queste ultime del medesimo lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.~~
2. ~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, leggi quadro europee per il coordinamento delle suddette disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1.~~

Clausola 25 (ex articolo 47) ¹

1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, ~~il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, leggi quadro europee~~ intese:
 - a) al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.
 - b) al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste.
2. ~~In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 stabilisce le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimità, durante tutta la procedura di cui all'articolo 251, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.~~ ²
3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.

¹ Si propone di fondere i paragrafi 1 e 2 che seguono la stessa procedura (a seguito della soppressione dell'unanimità in sede di Consiglio come indicato nella relazione del Gruppo IX "Semplificazione", pag. 14).

² Soppressione dell'unanimità in sede di Consiglio (cfr. relazione del Gruppo IX "Semplificazione", pag. 14).

Clausola 26 (ex articolo 48)

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno ~~della Comunità dell'Unione~~, sono equiparate, ai fini dell'applicazione ~~delle disposizioni~~ del [presente capo], alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Clausola 27 (ex articolo 294) ¹

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente [dell'articolo 48].

3. LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Clausola 28 (ex articolo 49)

Nel quadro ~~delle disposizioni seguenti del [presente capo]~~, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno ~~della Comunità dell'Unione~~ sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in ~~un paese della Comunità~~ **uno Stato membro** che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione, può **adottare a maggioranza qualificata le misure intese a** estendere il beneficio ~~delle disposizioni~~ del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno ~~della Comunità dell'Unione~~.

Clausola 29 (ex articolo 50)

Ai sensi ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale,

¹ Questa disposizione riguarda la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali. Si propone di collocarla nel titolo o capo relativo a queste libertà nel mercato interno.

- b) attività di carattere commerciale,
- c) attività artigiane,
- d) attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio ~~delle disposizioni~~ del [capo] relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività ~~nel paese~~ **nello Stato membro** ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte ~~dal paese~~ **dallo Stato** stesso ai propri cittadini.

Clausola 30 (ex articolo 51)

1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata ~~dalle disposizioni del~~ **dal** [titolo] relativo ai trasporti.
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.

Clausola 31 (ex articolo 52)

1. Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della Commissione ~~e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce direttive, deliberando a maggioranza qualificata, adotta a maggioranza qualificata leggi quadro europee. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.~~
2. Nelle ~~direttive~~ **leggi quadro europee** di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

Clausola 32 (ex articolo 53) ¹

Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù ~~delle direttive stabilite~~ **delle leggi quadro europee adottate** in applicazione [dell'articolo 52, paragrafo 1], quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

¹ Ci si chiede se il mantenimento di una siffatta disposizione sia pertinente.

Clausola 33 (ex articolo 54) ¹

Fino a quando non saranno soppresses le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati [dall'articolo 49, primo comma].

Clausola 34 (ex articolo 55)

~~Le disposizioni degli~~ **Gli** [articoli da 45 a 48] ~~inclusi~~ sono applicabili alla materia regolata dal [presente capo].

~~[4. — VISTI, ASILO, IMMIGRAZIONE E ALTRE POLITICHE CONNESSE CON LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE]~~ ²

II. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. UNIONE DOGANALE

Clausola 35 (ex articolo 23)

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** ~~è fondata sopra~~ **comprende** un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.

2. ~~Le disposizioni dell'~~ [L'articolo 25] ~~e del~~ [il capo 2] del [presente titolo] si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

Clausola 36 (ex articolo 24)

Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un rimborso totale o parziale di tali dazi e tasse.

¹ Per ragioni di coerenza ci si chiede se non sia opportuno prevedere orizzontalmente per le quattro libertà una siffatta disposizione.

² Questo titolo è inserito nel capo A4 più avanti al fine di tener conto dell'ultimo progetto in fase di esame in sede di Praesidium relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Clausola 37 (ex articolo 25)

I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Clausola 38 (ex articolo 26)

~~I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.~~ **Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta a maggioranza qualificata le misure che fissano i dazi della tariffa doganale comune.**

Clausola 39 (ex articolo 27)

Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del [presente capo], la Commissione s'ispira:

- a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi,
- b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese,
- c) alla necessità di approvvigionamento ~~della Comunità~~ **dell'Unione** in materie prime e semiprodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti,
- d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo ~~nella Comunità~~ **nell'Unione**.

[1 BIS. COOPERAZIONE DOGANALE] ¹

Clausola 40 (ex articolo 135)

Nel quadro del campo di applicazione ~~del presente trattato~~ **della Costituzione, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adottano, secondo la procedura legislativa**, misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.

2. DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE

Clausola 41 (ex articolo 28) ²

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative **sia** all'importazione **sia all'esportazione** nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

~~Articolo 29~~

~~Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.~~

Clausola 42 (ex articolo 30)

~~Le disposizioni degli~~ [L'articolo 28] ~~e 29~~ lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

¹ Proposta di titolo che non figurava nella struttura del 28 ottobre 2002.

² Si propone una fusione tra quest'articolo e l'articolo 29.

Clausola 43 (ex articolo 31)

1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

~~Le disposizioni del II~~ presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. ~~Tali disposizioni~~ **Esso** si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel [paragrafo 1] o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione ~~delle norme~~ del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.

III. CAPITALI E PAGAMENTI

Clausola 44 (ex articolo 56) ¹

1. Nell'ambito ~~delle disposizioni previste dal~~ presente capo sono vietate ~~tutte~~ le restrizioni **sia** ai movimenti di capitali **sia sui pagamenti** tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

~~2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.~~

Clausola 45 (ex articolo 57)

1. [Le disposizioni di cui all'articolo 56] lasciano impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione ~~comunitaria~~ **dell'Unione** per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

¹ Si propone la fusione dei paragrafi 1 e 2.

2. Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli altri [capi] ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il Consiglio, ~~che delibera a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione, può adottare **a maggioranza qualificata** misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. ~~È richiesta l'unanimità~~ **Il Consiglio delibera all'unanimità** per le misure adottate ai sensi del presente paragrafo che comportino un regresso della legislazione ~~e comunitaria dell'Unione~~ per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti.

Clausola 46 (ex articolo 58)

1. [Le disposizioni dell'articolo 56] non pregiudicano il diritto degli Stati membri:
 - a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale,
 - b) di prendere tutte le **disposizioni** necessarie per impedire le violazioni ~~della legislazione e delle regolamentazioni~~ nazionali **delle disposizioni legislative e regolamentari**, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. Le disposizioni del presente [capo] non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con ~~il presente trattato~~ **la Costituzione**.
3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui [all'articolo 56].

Clausola 47 (ex articolo 59)

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione economica e monetaria, il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione ~~e previa consultazione della BCE~~, può ~~prendere~~ **adottare a maggioranza qualificata** nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi. **Esso delibera previa consultazione della BCE**¹.

¹ Questione relativa all'uso di abbreviazioni nella Costituzione (cfr. nota all'articolo 8).

[III BIS. DISPOSIZIONI FISCALI]¹

Clausola 48 (ex articolo 90)

Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simili.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Clausola 49 (ex articolo 91)

I prodotti esportati² **da uno Stato membro** nel territorio di ~~uno degli~~ **altro** Stato membro non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Clausola 50 (ex articolo 92)

Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le ~~misure~~ **disposizioni** progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato **mediante una decisione europea adottata a maggioranza qualificata** dal Consiglio, ~~che delibera a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione.

Clausola 51 (ex articolo 93)

Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale~~, adotta **all'unanimità** le ~~disposizioni~~ **misure** che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ~~entro il termine previsto dall'articolo 14~~³. **Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.**

¹ Proposta di titolo che non figurava nella struttura del 28 ottobre 2002.

² Poiché si tratta di commercio tra Stati membri, occorrerebbe riesaminare l'uso del termine "esportati".

³ Si è proposto di sopprimere il "termine previsto dall'articolo 14" (31.12.1992) (cfr. nota all'articolo 14).

IV. RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Clausola 52 (ex articolo 94) ¹

Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive~~ **adotta all'unanimità leggi quadro europee** volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato ~~e comune~~ **interno. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del comitato economico e sociale.**

Clausola 53 (ex articolo 95) ²

1. In deroga [all'articolo 94] e salvo che ~~il presente trattato~~ **la Costituzione** non disponga diversamente, si applicano ~~le disposizioni seguenti~~ **il presente articolo** per la realizzazione degli obiettivi [dell'articolo 14]. ~~Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta~~ **Il Parlamento europeo e il Consiglio, secondo la procedura legislativa, adottano** le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. **Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

¹ Attualmente gli articoli 94 e 95 consentono soltanto di adottare misure che rappresentano un "ravvicinamento delle normative nazionali", il che induce a ricorrere all'articolo 308 in vari casi che attengono al mercato interno ma che non presuppongono un'armonizzazione delle normative nazionali. Il caso si verifica, tra l'altro, per la creazione di un titolo comunitario di proprietà intellettuale che si sovrappone ai titoli nazionali. Volendo limitare i casi in cui si ricorre all'articolo 308, la Convenzione potrebbe vagliare l'opportunità di creare delle basi giuridiche specifiche oppure di modificare il riferimento al "ravvicinamento delle normative" negli articoli 94 e 95 per permettere le azioni in questione. La Convenzione potrebbe inoltre esaminare il rapporto fra gli articoli 94 e 95 (cfr. spiegazione nell'allegato II della presente relazione).

² Cfr. suggerimento alla nota precedente.

4. Allorché, dopo l'adozione da parte **del Parlamento europeo** e del Consiglio o della Commissione¹ di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui [all'articolo 30] o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte **del Parlamento europeo** e del Consiglio o della Commissione² di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone ~~i motivi dell'introduzione delle stesse~~ **la motivazione**.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, ~~approva o respinge~~ **adotta una decisione europea con cui approva o respinge** le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione **europea** della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del [paragrafo 6], a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate **al Parlamento europeo** e al Consiglio.

9. In deroga alla procedura di cui agli [articoli 226 e 227], la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

¹ Si rammenta che la Commissione adotta misure di armonizzazione soltanto in virtù delle competenze di esecuzione conferitele nell'ambito dell'articolo 202.

² Stessa osservazione riportata nella precedente nota all'articolo 95, paragrafo 4.

10. Le misure di armonizzazione di cui ~~sopra~~ **al presente articolo** comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'[articolo 30], ~~misure~~ **disposizioni** provvisorie soggette ad una procedura ~~comunitaria~~ di controllo **da parte dell'Unione**.

Clausola 54 (ex articolo 96)

Qualora la Commissione constati che una disparità ~~esistente nelle~~ **tra le** disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato ~~comune interno~~ e provoca, ~~per tal motivo~~, una distorsione che deve essere eliminata, essa ~~provvede a consultarsi con~~ **consulta** gli Stati membri interessati.

Se attraverso tale consultazione non si ~~raggiunge un accordo che elimini~~ **elimina** la distorsione in questione, il Consiglio ~~stabilisce~~, su proposta della Commissione ~~le direttive~~ **adotta a maggioranza qualificata le leggi quadro europee** all'uopo necessarie ~~deliberando a maggioranza qualificata~~. La Commissione e il Consiglio possono adottare ogni altra opportuna misura prevista dal presente trattato.

Clausola 55 (ex articolo 97)

1. Quando vi sia motivo di temere che ~~l'emanazione~~ **l'adozione** o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative **nazionali** provochi una distorsione ai sensi dell'[articolo ~~precedente~~ **96**], lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, **rivolge** ~~raccomanda~~ agli Stati interessati **una raccomandazione sulle** ~~le~~ misure idonee ad evitare la distorsione in questione.

2. Se lo Stato **membro** che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione [dell'articolo 96], di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non ~~sono~~ **è applicabile le disposizioni del**[l'articolo 96].

A2. POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

Clausola 56 (ex articolo 4) ¹

1. Ai fini enunciati all'[articolo 2] ², l'azione degli Stati membri e ~~della Comunità~~ **dell'Unione** comprende, alle condizioni [e secondo il ritmo] ³ previsti ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
2. Parallelamente, alle condizioni e secondo [il ritmo] ⁴ e le procedure ~~previsti~~ **previste dal presente trattato, dalla Costituzione**, questa azione comprende ~~la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ecu l'euro~~, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali ~~nella Comunità~~ **nell'Unione** conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
3. Queste azioni degli Stati membri e ~~della Comunità~~ **dell'Unione** implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

Il resto del presente titolo sarà oggetto di un addendum alla relazione
--

¹ Si propone di riportare l'articolo all'inizio del capo "Politica economica e monetaria".

² L'articolo 2 è soppresso e sostituito dal progetto di articolo sugli obiettivi dell'Unione della parte I (articolo 3, paragrafo 2 CONV 528/03).

³ Ci si può interrogare sull'opportunità di mantenere questo riferimento (il ritmo ...).

⁴ Ci si può interrogare sull'opportunità di mantenere questo riferimento (il ritmo ...).

A3. POLITICHE IN ALTRI SETTORI SPECIFICI

I. REGOLE DI CONCORRENZA

[SEZIONE PRIMA

REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE]

Clausola 57 (ex articolo 81)

1. Sono incompatibili con il mercato ~~comune~~ **interno** e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato ~~comune~~ **interno** ed in particolare quelli consistenti nel:
 - a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,
 - b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,
 - c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
 - d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,
 - e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, ~~le disposizioni del~~ **il** paragrafo 1 ~~possono~~ **può** essere dichiarate ~~o~~ **inapplicabile**:
 - a) a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
 - b) a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
 - c) a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

- d) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
- e) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Clausola 58 (ex articolo 82)

È incompatibile con il mercato ~~comune~~ **interno** e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato ~~comune~~ **interno** o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque,
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Clausola 59 (ex articolo 83)

1. **Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta a maggioranza qualificata i regolamenti e le direttive le leggi europee/regolamenti europei¹ o leggi quadro europee** utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati [dagli articoli 81 e 82]. ~~sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e Esso delibera~~ previa consultazione del Parlamento europeo.

¹ Poiché, in base ai progetti di articoli sull'esercizio delle competenze dell'Unione, della Parte I, titolo V (articoli 25 e 26 – CONV 571/03), il Consiglio può adottare leggi o regolamenti, la Convenzione dovrebbe individuare i casi in cui, nel settore contemplato da quest'articolo, il Consiglio può adottare o uno o l'altro tipo di atto o tutti e due i tipi (cfr. spiegazione nell'allegato II della presente relazione).

2. Le ~~disposizioni~~ **leggi europee/regolamenti europei o leggi quadro europee** di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:

- a) garantire l'osservanza dei divieti di cui [all'articolo 81, paragrafo 1,] e [all'articolo 82,] comminando ammende e penalità di mora,
- b) determinare le modalità di applicazione dell'[articolo 81, paragrafo 3,] avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo,
- c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli [articoli 81 e 82],
- d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo,
- e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e ~~le disposizioni della~~ presente sezione nonché ~~quelle~~ **le misure** adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.

Clausola 60 (ex articolo 84)

Fino ~~al momento dell'~~ **alla data di** entrata in vigore delle ~~disposizioni~~ **leggi europee/regolamenti europei o leggi quadro europee** adottate in applicazione dell'[articolo 83], le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato ~~e comune~~ **interno**, in conformità ~~del diritto nazionale~~ **con il loro diritto** interno e **con [l' delle disposizioni dell'articolo 81, in particolare il paragrafo 3, e dell'articolo 82].**

Clausola 61 (ex articolo 85)

1. Senza pregiudizio dell'[articolo 84], la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli [articoli 81 e 82]. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.

2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione ~~constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata~~ **adotta una decisione europea motivata in cui constata l'infrazione ai principi**. Essa può pubblicare tale decisione **europea** e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie ~~misure~~ **disposizioni**, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria ~~alle norme del presente trattato~~ **disposizioni della Costituzione**, specialmente a quelle contemplate dagli [articoli 12 e da 81 a 89] ~~inclusi~~.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle ~~norme del presente trattato~~ **disposizioni della Costituzione**, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.
3. La Commissione vigila sull'applicazione ~~delle disposizioni~~ del presente articolo ~~rivolgendo~~ **adottando**, ove occorra, ~~agli Stati membri, opportuni~~ **[regolamenti europei¹ o] direttive o decisioni europee**.

[SEZIONE 2

AIUTI CONCESSI DAGLI STATI **MEMBRI**]

1. Salvo deroghe contemplate ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**, sono incompatibili con il mercato ~~comune~~ **interno**, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati **membri**, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato ~~comune~~ **interno**:
 - a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
 - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

¹ Dato che la direttiva non figura più tra gli strumenti che la Commissione può adottare (cfr. il progetto di titolo V sull'esercizio delle competenze dell'Unione della parte I (CONV 571/03)), resterebbero soltanto lo strumento della decisione (cfr. articolo 26 di detto progetto) e quello del regolamento. Tuttavia il regolamento è uno strumento che, contrariamente alla direttiva, in linea di massima non lascia alcun margine di manovra agli Stati membri. Prevederlo in quest'articolo è quindi una modifica rispetto alla situazione attuale.

- [c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.]¹
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato ~~comune~~ **interno**:
- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
 - b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,
 - c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
 - d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza ~~nella Comunità~~ **nell'Unione** in misura contraria all'interesse comune,
 - e) le altre categorie di aiuti, determinate ~~con decisione del~~ **da misure adottate a maggioranza qualificata dal** Consiglio, ~~che delibera a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione.

Clausola 64 (ex articolo 88)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato ~~comune~~ **interno**.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato **membro**, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato ~~comune~~ **interno** a norma dell'[articolo 87], oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, ~~decide che~~ **adotta una decisione europea affinché** lo Stato interessato ~~deve lo sopprimerlo o lo modificare~~ **lo** nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione **europea** entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato **membro** interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli [articoli 226 e 227].

¹ La Convenzione potrà eventualmente ravvisare la necessità di esaminare se quest'articolo sia ancora attuale (cfr. anche articolo 78).

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità~~, può ~~decidere che adottare all'unanimità una decisione europea in base alla quale~~ un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato ~~comune~~ **interno**, in deroga ~~alle disposizioni dell'[articolo 87] o ai regolamenti alle leggi europee/regolamenti europei~~ di cui all'[articolo 89], quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione **europea**. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. **Gli Stati membri comunicano** alla Commissione ~~sono comunicati~~, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato ~~comune~~ **interno** a norma dell'[articolo 87], la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo ~~precedente~~ **2**. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione **europea** finale.

Clausola 65 (ex articolo 89)

Il Consiglio, ~~con deliberazione a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione ~~e previa consultazione del Parlamento europeo~~, può ~~può adottare~~ stabilire tutti i **a maggioranza qualificata leggi europee/regolamenti europei**¹ ~~utili ai fini dell'~~ **per** l'applicazione degli [articoli 87 e 88] e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'[articolo 88, paragrafo 3,] nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

II. POLITICA SOCIALE

Clausola 66 (ex articolo 136)

~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

¹ Poiché, in base ai progetti di articoli sull'esercizio delle competenze dell'Unione, della Parte I, titolo V (articoli 25 e 26 – CONV 571/03), il Consiglio può adottare leggi o regolamenti, la Convenzione dovrebbe individuare i casi in cui, nel settore contemplato da quest'articolo, il Consiglio può adottare o uno o l'altro tipo di atto o tutti e due i tipi (cfr. spiegazione nell'allegato II della presente relazione).

A tal fine, ~~la Comunità~~ **l'Unione** e gli Stati membri ~~mettono in atto misure che tengono~~ **agiscono tenendo** conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato ~~comune~~ **interno**, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione** e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ¹.

Clausola 67 (ex articolo 137)

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'[articolo 136], ~~la Comunità~~ **l'Unione** sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

- a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,
- b) condizioni di lavoro,
- c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
- d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
- e) informazione e consultazione dei lavoratori,
- f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5,
- g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio ~~della Comunità~~ **dell'Unione**,
- h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo [l'articolo 150],
- i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro,
- j) lotta contro l'esclusione sociale,
- k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).

2. A tal fine ~~il Consiglio~~ **possono essere adottate:**

¹ Questo comma sembra avere soltanto valore dichiarativo.

- a) ~~può adottare~~ misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
- b) ~~può adottare~~ nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), ~~mediante direttive,~~ **leggi quadro europee che stabiliscono** le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali ~~direttive~~ **leggi quadro europee** evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e), i), j) e k), il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.¹

Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

2bis. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità di rendere la procedura legislativa applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

~~Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, tranne che nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) del presente articolo, per i quali il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g) del presente articolo, la procedura di cui all'articolo 251.~~²

3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le ~~direttive~~ **leggi quadro europee prese adottate** a norma del paragrafo 2.

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una ~~direttiva~~ **legge quadro europea** deve essere recepita ~~a norma dell'articolo 249~~, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta ~~direttiva~~ **legge quadro**.

¹ A fini di chiarezza, i tre commi che seguono riproducono le disposizioni dell'attuale articolo 137, paragrafo 2, secondo comma TCE.

² Questo comma è complessivamente ripreso nei commi che precedono.

4. Le ~~disposizioni~~ **misure** adottate a norma del presente articolo:
 - a) non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso,
 - b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con ~~il presente trattato~~ **la costituzione**, che prevedano una maggiore protezione.
5. ~~Le disposizioni dell'~~presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.

Clausola 68 (ex articolo 138)

1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello ~~comunitario~~ **di Unione** e ~~prende~~**adotta** ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.
2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione ~~comunitaria~~**dell'Unione**.
3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione ~~comunitaria~~**dell'Unione**, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.
4. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto [dall'articolo 139]. La durata della procedura non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.

Clausola 69 (ex articolo 139)

1. Il dialogo fra le parti sociali a livello ~~comunitario~~ **di Unione** può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.
2. Gli accordi conclusi a livello ~~comunitario~~ **di Unione** sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati [dall'articolo 137], e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una ~~decisione~~**misura**¹ del Consiglio **adottata a maggioranza qualificata** su proposta della Commissione.

¹ In questo caso, il termine "decisione" è apparentemente impiegato in senso generico, non corrispondente quindi alla definizione di "decisione" dell'articolo 249, quarto comma CE. La convenzione dovrebbe indicare se desidera precisare l'atto giuridico da utilizzare che, finora, è stato la direttiva e dovrebbe pertanto essere la legge quadro (v. allegato II della presente relazione).

~~Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo~~ Allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità a norma [dell'articolo 137, paragrafo 2], ~~In tal caso~~ Il Consiglio delibera all'unanimità.

Clausola 70 (ex articolo 140)

Per conseguire gli obiettivi [dell'articolo 136] e fatte salve le altre disposizioni ~~del presente trattato~~**della costituzione**, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti:

- a) l'occupazione;
- b) il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;
- c) la formazione e il perfezionamento professionale;
- d) la sicurezza sociale;
- e) la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- f) l'igiene del lavoro;
- g) il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

Clausola 71 (ex articolo 141)

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

- a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,
- b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.

3. Il **Parlamento europeo e il Consiglio**, ~~deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale~~, **adottano, secondo la procedura legislativa**, misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. **Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

Clausola 72 (ex articolo 142)

Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito ¹.

Clausola 73 (ex articolo 143)

La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi [dell'articolo 136], compresa la situazione demografica ~~nella Comunità~~ **nell'Unione**. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

~~Il Parlamento europeo può invitare la Commissione ad elaborare relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.~~ ²

Clausola 74 (ex articolo 144)

Il Consiglio, ~~previa consultazione del Parlamento europeo~~, istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.** Il comitato è incaricato:

¹ Perplexità sull'operatività di questa disposizione.

² Questo comma è identico al secondo comma dell'articolo 145 e pertanto potrebbe essere soppresso.

- a) di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nella Comunità **nell'Unione**;
- b) di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione;
- c) fatto salvo [l'articolo 207], di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

Clausola 75 (ex articolo 145)

La Commissione dedica, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale ~~nella Comunità~~ **nell'Unione**.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

[CAPO 2

IL FONDO SOCIALE EUROPEO]

Clausola 76 (ex articolo 146)

Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro ~~delle disposizioni seguenti~~ **del presente [capo]**, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno ~~della Comunità~~ **dell'Unione** le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.

Clausola 77 (ex articolo 147)

~~L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione~~ **amministra il Fondo.**

In tale compito ~~la Commissione~~ **essa** è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti ~~dei governi~~ **degli Stati membri** e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, ~~deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni,~~ adottano, secondo la procedura legislativa, le ~~decisioni~~ misure ¹ di applicazione relative al Fondo sociale europeo. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

III. COESIONE ECONOMICA E SOCIALE

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

In particolare ~~la Comunità~~ **L'Unione** mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi [dell'articolo 158]. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni ~~comunitarie~~ **dell'Unione**, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi [dell'articolo 158] e concorrono alla loro realizzazione ². ~~La Comunità~~ **L'Unione** appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

¹ Il termine "decisione" sembra qui utilizzato in senso generico, il che non corrisponde alla definizione di "decisione" dell'articolo 249, quarto comma CE. La Convenzione dovrebbe indicare se desidera specificare l'atto giuridico da utilizzare.

² Si potrebbe riunire questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, con altre dello stesso tipo in un singolo articolo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2).

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa, ogni Le azioni specifiche misura specifica che si rivelassero necessarienecessaria al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure deciseadottate nell'ambito delle altre politiche della Comunitàdell'Unione, possono essere adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Clausola 81 (ex articolo 160)

Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti ~~nella Comunitànell'Unione~~, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.

Clausola 82 (ex articolo 161)

Fatto salvo [l'articolo 162], ~~il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, le misure~~¹ **che definiscono:**

- a) ~~definisce~~ i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi, e
- b) ~~Il Consiglio definisce inoltre, secondo la stessa procedura,~~ le norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.

Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Essi adottano, secondo la stessa procedura, le misure che istituiscono Un Fondo di coesione è istituito dal Consiglio secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

~~A decorrere dal 1° gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, nel caso in cui le prospettive finanziarie pluriennali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 e il pertinente accordo interistituzionale siano stati adottati a tale data. In caso contrario la procedura prevista nel presente comma è applicabile a decorrere dalla data della loro adozione.~~

¹ Cambiamento di procedura decisionale, da parere conforme a codecisione ("procedura legislativa"), in linea con la relazione del Gruppo IX "Semplificazione" (doc. \CONV 424/02, pag. 17).

Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, le decisioni misure d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale ~~sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.~~

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», ed il Fondo sociale europeo ~~restano~~ **sono** applicabili rispettivamente gli [articoli 37 e 148].

IV. AGRICOLTURA E PESCA

1. Il mercato ~~comune~~ **interno** comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.
2. Salvo contrarie disposizioni [degli articoli da 33 a 38] ~~inclusi~~, le norme previste per l'instaurazione del mercato ~~comune~~ **interno** sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. ~~I~~**Ai** prodotti **elencati [nell'allegato I]** ~~e~~ si applicano ~~le disposizioni degli~~ **gli** articoli da 33 a 38 ~~inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I del presente trattato~~.²
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato ~~comune~~ **interno** per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.

1. Le finalità della politica agricola comune sono:
 - a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera,

¹ La formulazione dell'articolo 32 andrebbe adattata per tenere conto dell'aggiunta della pesca nel titolo del presente capo.

² Si propone di sopprimere queste formule superflue, dato che il rimando all'allegato può riferirsi soltanto alla Costituzione.

- b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,
- c) stabilizzare i mercati,
- d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,
- e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:

- a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole,
- b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,
- c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

Clausola 86 (ex articolo 34)

1. Per raggiungere gli obiettivi previsti [dall'articolo 33] è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli.

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

- a) regole comuni in materia di concorrenza,
- b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,
- c) un'organizzazione europea del mercato.

2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti [all'articolo 33], e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati [nell'articolo 33] e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori ~~della Comunità~~ dell'Unione.

Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.

3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.

Clausola 87 (ex articolo 35)

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti [dall'articolo 33], può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

- a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune,
- b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

Clausola 88 (ex articolo 36)

~~Le disposizioni dell'~~II [capo] relativo alle regole di concorrenza ~~sono applicabili~~ **applicabile** alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui [all'articolo 37, paragrafi 2 e 3], avuto riguardo agli obiettivi enunciati [nell'articolo 33].

Il Consiglio può in particolare **adottare misure che** autorizzare ~~no~~ la concessione di aiuti:

- a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,
- b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Clausola 89 (ex articolo 37)

~~1. — Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.¹~~

2. La Commissione, ~~avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1,~~ dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, ~~presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato,~~ delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste [dall'articolo 34, paragrafo 1], come pure l'attuazione delle misure ~~specificate~~ **indicate** nel [presente titolo].

Tali proposte ~~devono tener~~ **tengono** conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.

¹ Paragrafo obsoleto: la conferenza si è tenuta a Stresa nel 1958 e i suoi risultati fanno già parte dell'acquis.

~~Su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende~~
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta a maggioranza qualificata leggi europee/regolamenti europei¹, leggi quadro europee, decisioni europee, senza pregiudizio delle e raccomandazioni che potrebbe formulare. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

3. L'organizzazione comune prevista [dall'articolo 34, paragrafo 1], può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente: ~~dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.~~²

- a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e
- b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno ~~della Comunità~~**dell'Unione** condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno ~~della Comunità~~**dell'Unione**.

Clausola 90 (ex articolo 38)

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione simile in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.

La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.

¹ Poiché, in base al progetto di articoli della parte I, titolo V "Esercizio delle competenze dell'Unione" (articoli 25 e 26 – doc. CONV 571/03), il Consiglio può adottare leggi o regolamenti, la Convenzione dovrebbe individuare i casi in cui, nel settore contemplato da quest'articolo, il Consiglio può adottare o uno o l'altro tipo di atto o tutti e due i tipi (v. spiegazione nell'allegato II della presente relazione).

² Indicazione superflua in quanto la procedura applicabile consegue dal rimando all'articolo 37, paragrafo 2.

V. AMBIENTE

Clausola 91 (ex articolo 174)

1. La politica ~~della Comunità~~ **dell'Unione** in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- b) protezione della salute umana;
- c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- d) promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

2. La politica ~~della Comunità~~ **dell'Unione** in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione**. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, ~~misure~~ **disposizioni** provvisorie soggette ad una procedura ~~comunitaria~~ di controllo **dell'Unione**.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale ~~la Comunità~~ **l'Unione** tiene conto:

- a) dei dati scientifici e tecnici disponibili;
- b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione**;
- c) dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
- d) dello sviluppo socioeconomico ~~della Comunità~~ **dell'Unione** nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, ~~la Comunità~~ **l'Unione** e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente [all'articolo 300], tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Clausola 92 (ex articolo 175)

1. Il **Parlamento europeo** e il Consiglio, ~~deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità~~ **adottano, secondo la procedura legislativa, misure intese a** per realizzare gli obiettivi [dell'articolo 174]. **Essi deliberano** ~~previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.~~

2. In deroga ~~alla procedura decisionale di cui al~~ paragrafo 1 e fatto salvo [l'articolo 95], il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni~~ **adotta all'unanimità:**

- a) ~~disposizioni~~ **misure** aventi principalmente natura fiscale;
- b) misure aventi incidenza:
 - i) sull'assetto territoriale;
 - ii) sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse;
 - iii) sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;
- c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

Il Consiglio delibera ~~previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.~~

Secondo la stessa procedura il Consiglio, ~~deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma, può definire le materie cui è fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese~~ **delibera** a maggioranza qualificata.

3. In altri settori¹ **il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando adottano**, secondo la procedura **legislativa, le misure che stabiliscono** ~~di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta~~ programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere. **Essi deliberano** ~~previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.~~

¹ Tale membro di frase potrebbe essere soppresso, dato che di fatto il Parlamento europeo e il Consiglio adottano programmi quadro di portata generale.

~~Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dal paragrafo 1 o, secondo i casi, dal paragrafo 2, adotta. Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate~~ secondo la procedura prevista, rispettivamente, dal paragrafo 1 o dal paragrafo 2.

4. Fatte salve talune misure ~~di carattere comunitario~~ **adottate dall'Unione**, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.

5. Fatto salvo il principio «chi inquina paga», qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, ~~il Consiglio stabilisce, nell'atto recante adozione di tale misura~~ **prevede, disposizioni appropriate in forma di appropriata:**

a) deroghe temporanee e/o

b) sostegno finanziario del Fondo di coesione ~~istituito in conformità dell'articolo 161~~¹.

Clausola 93 (ex articolo 176)

~~I provvedimenti~~ **le disposizioni** di protezione adottate in virtù [dell'articolo 175] non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere ~~provvedimenti~~ **disposizioni** per una protezione ancora maggiore. Tali ~~provvedimenti~~ **disposizioni** devono essere compatibili con ~~il presente trattato~~ **la Costituzione**. Esse sono notificate alla Commissione.

VI. PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Clausola 94 (ex articolo 153)

1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, ~~la Comunità~~ **l'Unione** contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività ~~comunitarie~~ **dell'Unione** sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.²

¹ Tale precisazione è superflua, dato che esiste un solo Fondo di coesione.

² Si potrebbe riunire questa disposizione; applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, con altre dello stesso tipo in un singolo articolo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo).

3. ~~La Comunità~~ **L'Unione** contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:

- a) misure adottate a norma [dell'articolo 95] nel quadro della realizzazione del mercato interno,
- b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.

4. **Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando adottano**, secondo la procedura ~~di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta~~ legislativa, le misure di cui al paragrafo 3, lettera b). **Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre ~~misure~~ **disposizioni** di protezione più rigorose. Tali ~~misure~~ disposizioni devono essere compatibili con ~~il presente trattato~~ **la Costituzione**. Esse sono notificate alla Commissione.

VII. TRASPORTI

Clausola 95 (ex articolo 70)

Gli ~~Stati membri perseguono~~ gli obiettivi ~~del trattato~~ **della Costituzione** sono perseguiti¹ per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.

Clausola 96 (ex articolo 71)

1. ~~Ai fini dell'applicazione dell'~~ **al fine di applicare** l'[articolo 70] e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, **il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e adottano** misure secondo la procedura legislativa. **Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni stabilisce. Dette misure comprendono:**

- a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;
- b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

¹ Poiché si tratta di una competenza condivisa, si propone di sopprimere questo riferimento che non figura sotto le altre politiche. Cfr. anche la proposta fusione con l'articolo 80 (infra).

- c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti,
- d) ogni altra **misura** utile ~~disposizione~~.

2. In deroga alla procedura prevista al [paragrafo 1], le ~~disposizioni~~ **misure** riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, avuto riguardo alla necessità di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall'instaurazione del mercato ~~comune interno~~, sono **adottate** ~~stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità dal~~ Consiglio su proposta della Commissione. **Esso delibera** e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Clausola 97 (ex articolo 72)

Fino a che non siano **adottate le misure** ~~emanate le disposizioni~~ di cui [all'articolo 71, paragrafo 1, e salvo che il Consiglio non adotti all'unanimità misure che concedono una deroga ~~accordo unanime del Consiglio~~, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.

Clausola 98 (ex articolo 73)

Sono compatibili con ~~il presente trattato~~ **la Costituzione** gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Clausola 99 (articolo 74)

Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, deve tener conto della situazione economica dei vettori.

Clausola 100 (ex articolo 75)

1. ~~Devono essere abolite~~ **Sono vietate**, nel traffico interno ~~della Comunità dell'Unione~~, le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate ~~sul paese~~ **sullo Stato membro** di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

2. Il paragrafo 1 non esclude che **il Parlamento europeo** e il Consiglio possano adottare altre misure in applicazione dell'articolo [71, paragrafo 1].

3. Il Consiglio, ~~con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce,~~ su proposta della Commissione, **adotta a maggioranza qualificata misure e** ~~previa consultazione del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa~~ a garantire l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. **Esso delibera previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

Esso può ~~prendere~~ **adottare** in particolare le ~~disposizioni~~ **misure** necessarie a permettere alle istituzioni ~~della Comunità~~ di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti.

4. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, ~~prende~~ **adotta** le necessarie decisioni **europee**, nel quadro ~~della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del~~ **delle misure di cui al** paragrafo 3.

Clausola 101 (ex articolo 76)

1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno ~~della Comunità~~ **dell'Unione** l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata da **una decisione europea della** ~~dalla~~ Commissione.

2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione ~~prende~~ **adotta** le necessarie decisioni **europee**.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 **non si applica** alle ~~colpisce le~~ tariffe concorrenziali.

Clausola 102 (ex articolo 77)

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti¹ da un vettore [al passaggio delle frontiere] non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.

Gli Stati membri procurano di ridurre ~~progressivamente~~ le spese in questione.

¹ Ci si può chiedere che tipo di tasse siano percepite dal vettore. Inoltre, in un mercato interno senza frontiere interne, l'espressione "passaggio delle frontiere" pare obsoleta. Si dovrebbe valutare se l'articolo non sia obsoleto.

La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Clausola 103 [(ex articolo 78)¹

Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.]

Clausola 104 (ex articolo 79)

Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile [,restando impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale].²

Clausola 105 (ex articolo 80)

1. ~~Le disposizioni del~~ Il presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.

2. ~~Il Parlamento europeo e il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura~~³ ~~potranno essere prese~~ **possono adottare secondo, la procedura legislativa**, opportune ~~disposizioni~~ **misure** per la navigazione marittima e aerea.⁴ **Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.**

~~Le disposizioni di procedura di cui all'articolo 71 sono applicabili.~~

¹ La Convenzione potrà eventualmente ravvisare la necessità di esaminare se quest'articolo sia ancora attuale (v. anche articolo 87, paragrafo 2, lettera c)).

² Si propone di sopprimere questa frase superflua, poiché è ovvio che la consultazione del comitato in questione lascerebbe comunque impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale.

³ Il riferimento alla procedura appropriata non ha senso, perché la procedura (codecisione) è già stabilita nel secondo comma.

⁴ A seguito delle modifiche successive del trattato CE, la facoltà conferita al Consiglio dall'articolo 80, paragrafo 2, primo comma si rivela difficile da conciliare con il secondo comma della medesima disposizione. In pratica, peraltro, pare che non si sia fatto ricorso all'articolo 80, paragrafo 2, primo comma: dall'adozione dell'Atto unico europeo si è direttamente proceduto all'adozione di disposizioni in materia di navigazione marittima e aerea.

Un'alternativa più concisa e leggibile consisterebbe nel redigere il paragrafo 2 come segue: "Possono essere adottate opportune misure per la navigazione marittima e aerea secondo la procedura di cui all'articolo 71."

VIII. RETI TRANSEUROPEE

Clausola 106 (ex articolo 154)

1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli [articoli 14 e 158] e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, ~~la Comunità~~ **l'Unione** concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.
2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali ~~della Comunità~~ **dell'Unione** le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche.

Clausola 107 (ex articolo 155)

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 154, ~~la Comunità~~ **l'Unione**:
 - a) stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune;
 - b) intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;
 - c) può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui ~~al primo trattino~~ **alla lettera a)**, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; ~~la Comunità~~ **l'Unione** può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione ~~istituito conformemente all'articolo 161~~, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

L'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.

2. **Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 155, al paragrafo 1, sono adottati dal Consiglio, che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e Essi deliberano** previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.

Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.¹

2.3. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui [all'articolo 154]. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.

3.4. ~~La Comunità~~ **L'Unione** può ~~decidere di~~ cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti.

Articolo 156

~~Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 155, paragrafo 1, sono adottati dal Consiglio, che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.~~

~~Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.²~~

IX. RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

Clausola 108 (ex articolo 163)

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**.

2. A tal fine essa incoraggia nell'insieme ~~della Comunità~~ **dell'Unione** le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.

¹ In un intento di semplificazione il nuovo paragrafo 2, che fornisce la base giuridica per l'azione dell'Unione riguardante le reti transeuropee, riprende integralmente il testo dell'articolo 156; le modifiche indicate sono quelle proposte all'attuale testo di quest'ultimo articolo.

² Questo articolo potrebbe essere soppresso. Cfr. la nota precedente.

3. Tutte le azioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione** ai sensi ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente ~~alle disposizioni del~~ **al** [presente titolo].

Clausola 109 (ex articolo 164)

Nel perseguire tali obiettivi, ~~la Comunità~~ **L'Unione** svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:

- a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università,
- b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione **dell'Unione** ~~comunitari~~ con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali,
- c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ~~comunitari~~ **dell'Unione**,
- d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Clausola 110 (ex articolo 165)

- 1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica ~~comunitaria~~ **dell'Unione**.
- 2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.

Clausola 111 (ex articolo 166)

1. **Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, una legge europea che stabilisce** ~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta~~ un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione**. **Essi deliberano** ~~previa consultazione del Comitato economico e sociale.~~

Il programma quadro:

- a) fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste [dall'articolo 164] e le relative priorità;

- b) indica le grandi linee di dette azioni;
 - c) stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria ~~della Comunità dell'Unione~~ al programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.
2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione.
3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione.
4. Il Consiglio, **su proposta della Commissione, adotta deliberando** a maggioranza qualificata ~~su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le misure che stabiliscono~~ i programmi specifici. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.**

Clausola 112 (ex articolo 167)¹

Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, il **Parlamento europeo e il Consiglio, in conformità della procedura legislativa, adottano le misure che fissano:**

- a) ~~fissa~~ le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università;
- b) ~~fissa~~ le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.

Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Clausola 113 (ex articolo 168)

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere ~~decisi~~ **adottati** programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione ~~della Comunità dell'Unione~~.

Il Parlamento europeo e il Consiglio adotta in conformità della procedura legislativa, adottano le misure che fissano le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. **Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

¹ Per ragioni di intelligibilità, le procedure decisionali attualmente previste dall'articolo 172 del TCE sono state annesse alle rispettive basi giuridiche (articoli 167, 168, 169 e 171).

L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati.¹

Clausola 114 (ex articolo 169)

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale ~~la Comunità~~ **l'Unione** può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, in conformità della procedura legislativa, adottano le misure necessarie. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Clausola 115 (ex articolo 170)

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale ~~la Comunità~~ **l'Unione** può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ~~e comunitari~~ **dell'Unione** con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente [all'articolo 300], tra ~~la Comunità~~ **l'Unione** e i terzi interessati.

Clausola 116 (ex articolo 171)

~~La Comunità~~ **l'Unione** può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ~~e comunitari~~ **dell'Unione**. **Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta a maggioranza qualificata le misure necessarie. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.**

Clausola 117 (ex articolo 172)²

~~Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 171.~~

¹ Comma ripreso dall'attuale articolo 172, ultima frase, del TCE.

² Per ragioni di intelligibilità le disposizioni del presente articolo sono state riprese tutte agli articoli 167, 168, 169 e 171.

~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli 167, 168 e 169. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati.~~

Clausola 118 (ex articolo 173)

All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente nonché sul programma di lavoro dell'anno in corso.

A.4 ~~SICUREZZA INTERNA~~
SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA¹

*[TITOLO IV*²

*VISTI, ASILO, IMMIGRAZIONE ED ALTRE POLITICHE
CONNESSE CON LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE*

Clausola 119 (ex articolo 61)

Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio adotta:

- 1) a) entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone a norma dell'articolo 14, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, a norma dell'articolo 62, punti 2 e 3 e dell'articolo 63, punto 1, lettera a) e punto 2, lettera a), nonché misure per prevenire e combattere la criminalità a norma dell'articolo 31, lettera e) del trattato sull'Unione europea,*
- b) altre misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi, a norma dell'articolo 63,*

¹ Titolo modificato alla luce dell'ultimo progetto, attualmente all'esame del Praesidium, concernente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (che raggruppa sia le disposizioni in materia di visti, asilo, immigrazione, ecc. che la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

² Titolo che sarà riesaminato dalla Convenzione e non viene quindi trattato in questa sede.

- c) *misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto all'articolo 65,*
- d) *misure appropriate per incoraggiare e rafforzare la cooperazione amministrativa, come previsto all'articolo 66,*
- e) *misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale volte ad assicurare alle persone un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità all'interno dell'Unione, in conformità delle disposizioni del trattato sull'Unione europea.*

Clausola 120 (ex articolo 62)

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui dell'articolo 67, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:

- 1) *misure volte a garantire, in conformità all'articolo 14, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;*
- 2) *misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che definiscono:*
 - a) *norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di controlli sulle persone alle suddette frontiere,*
 - b) *regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono:*
 - i) *un elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;*
 - ii) *le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri;*
 - iii) *un modello uniforme di visto;*
 - iv) *norme relative a un visto uniforme;*
- 3) *misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi.*

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:

- 1) misure in materia di asilo, a norma della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, nei seguenti settori:*
 - a) criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro è competente per l'esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri,*
 - b) norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri,*
 - c) norme minime relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di paesi terzi,*
 - d) norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello status di rifugiato;*
- 2) misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei seguenti settori:*
 - a) norme minime per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine e per le persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale,*
 - b) promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;*
- 3) misure in materia di politica dell'immigrazione nei seguenti settori:*
 - a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare,*
 - b) immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;*
- 4) misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri.*

Le misure adottate dal Consiglio a norma dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei settori in questione, disposizioni nazionali compatibili con il presente trattato e con gli accordi internazionali.

Alle misure da adottare a norma del punto 2, lettera b), del punto 3, lettera a), e del punto 4 non si applica il suddetto periodo di cinque anni.

Clausola 122 (ex articolo 64)

1. Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

2. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi e fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adottare misure temporanee di durata non superiore a sei mesi a beneficio degli Stati membri interessati.

Clausola 123 (ex articolo 65)

Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 67 e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono:

a) il miglioramento e la semplificazione:

- del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali,*
- della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova,*
- del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali;*

b) la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale;

c) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.

Clausola 124 (ex articolo 66)

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, adotta misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente titolo, nonché tra tali servizi e la Commissione.

Clausola 125 (ex articolo 67)

1. Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo.

2. Trascorso tale periodo di cinque anni:

- il Consiglio delibera su proposta della Commissione; la Commissione esamina qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una proposta al Consiglio;*
- il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, prende una decisione al fine di assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal presente titolo alla procedura di cui all'articolo 251 e di adattare le disposizioni relative alle competenze della Corte di giustizia.*

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti i) e iii), successivamente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

4. In deroga al paragrafo 2, le misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti ii) e iv), trascorso un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251.

5. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio adotta secondo la procedura di cui all'articolo 251:

- le misure previste all'articolo 63, punto 1) e punto 2), lettera a), purché il Consiglio abbia preliminarmente adottato, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, una normativa comunitaria che definisca le norme comuni e i principi essenziali che disciplinano tali materie;*
- le misure previste all'articolo 65, ad esclusione degli aspetti connessi con il diritto di famiglia.*

Clausola 126 (ex articolo 68)

L'articolo 234 si applica al presente titolo nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni: quando è sollevata, in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l'interpretazione del presente titolo oppure la validità o l'interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

2. *La Corte di giustizia non è comunque competente a pronunciarsi sulle misure o decisioni adottate a norma dell'articolo 62, punto 1 in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna.*

3. *Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione del presente titolo o degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo. La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in risposta a siffatta richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato.*

Clausola 127 (ex articolo 69)

Il presente titolo si applica nel rispetto delle disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sulla posizione della Danimarca e fatto salvo il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda.

[TITOLO VI¹

*DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE]*

Clausola 128 (ex articolo 29 UE)

Fatte salve le competenze della Comunità europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia.

¹ Titolo che sarà riesaminato dalla Convenzione e non viene quindi trattato in questa sede.

Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode, mediante:

- una più stretta cooperazione fra le forze di polizia, le autorità doganali e le altre autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite l'Ufficio europeo di polizia (Europol), a norma degli articoli 30 e 32;*
- una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri, anche tramite l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), a norma degli articoli 31 e 32;*
- il ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale, a norma dell'articolo 31, lettera e).*

Clausola 129 (ex articolo 30 UE)

1. L'azione comune nel settore della cooperazione di polizia comprende:

- a) cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri, compresi la polizia, le dogane e altri servizi specializzati incaricati dell'applicazione della legge, in relazione alla prevenzione e all'individuazione dei reati e alle relative indagini;*
- b) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio, in particolare attraverso Europol, delle pertinenti informazioni, comprese quelle in possesso dei servizi incaricati dell'applicazione della legge riguardo a segnalazioni di transazioni finanziarie sospette, nel rispetto delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali;*
- c) la cooperazione e le iniziative comuni in settori quali la formazione, lo scambio di ufficiali di collegamento, il comando di funzionari, l'uso di attrezzature, la ricerca in campo criminologico;*
- d) la valutazione in comune di particolari tecniche investigative ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.*

2. Il Consiglio promuove la cooperazione tramite Europol e, in particolare, entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam:

- a) mette Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonché di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri, comprese azioni operative di unità miste cui partecipano rappresentanti di Europol con funzioni di supporto;*

- b) *adotta misure che consentono a Europol di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici e di sviluppare competenze specifiche che possono essere messe a disposizione degli Stati membri per assisterli nelle indagini relative a casi di criminalità organizzata;*
- c) *promuove accordi di collegamento tra organi inquirenti sia di magistratura che di polizia che si specializzano nella lotta contro la criminalità organizzata in stretta cooperazione con Europol;*
- d) *istituisce una rete di ricerca, documentazione e statistica sulla criminalità transnazionale.*

Clausola 130 (ex articolo 31 UE)

1. *L'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende:*
 - a) *la facilitazione e l'accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri, ove appropriato anche tramite Eurojust, in relazione ai procedimenti e all'esecuzione delle decisioni;*
 - b) *la facilitazione dell'extradizione fra Stati membri;*
 - c) *la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione;*
 - d) *la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri;*
 - e) *la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti.*
2. *Il Consiglio incoraggia la cooperazione tramite Eurojust:*
 - a) *mettendo Eurojust in condizione di contribuire al buon coordinamento tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili dell'azione penale;*
 - b) *favorendo il concorso di Eurojust alle indagini riguardanti i casi di criminalità transnazionale grave, in particolare ove si tratti di criminalità organizzata, tenendo segnatamente conto delle analisi di Europol;*
 - c) *agevolando una stretta cooperazione fra Eurojust e la Rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di facilitare l'esecuzione delle rogatorie e delle domande di estradizione.*

Clausola 131 (ex articolo 32 UE)

Il Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti di cui agli articoli 30 e 31 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo.

Clausola 132 (ex articolo 33 UE)

Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Clausola 133 (ex articolo 34 UE)

1. Nei settori di cui al presente titolo, gli Stati membri si informano e si consultano reciprocamente, in seno al Consiglio, per coordinare la loro azione; essi instaurano a tal fine una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni.

2. Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'Unione. A questo scopo, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio può:

- a) adottare posizioni comuni che definiscono l'orientamento dell'Unione in merito a una questione specifica;*
- b) adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta;*
- c) adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del presente titolo, escluso qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Queste decisioni sono vincolanti e non hanno efficacia diretta. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per l'attuazione di tali decisioni a livello dell'Unione;*
- d) stabilire convenzioni di cui raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri avviano le procedure applicabili entro un termine stabilito dal Consiglio.*

Salvo disposizioni contrarie da esse previste, le convenzioni, una volta adottate da almeno la metà degli Stati membri, entrano in vigore per detti Stati membri. Le relative misure di applicazione sono adottate in seno al Consiglio a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti.

3. *Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 62 voti favorevoli, espressi da almeno 10 membri.*

4. *Per le questioni procedurali il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.*

Clausola 134 (ex articolo 35 UE)

1. *La Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste dal presente articolo, è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l'interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, sull'interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e sulla validità e sull'interpretazione delle misure di applicazione delle stesse.*

2. *Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma del trattato di Amsterdam o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, come previsto dal paragrafo 1.*

3. *Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 2 precisa che:*

- a) *ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o*
- b) *ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza.*

4. *Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 2, ha la facoltà di presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte nei procedimenti di cui al paragrafo 1.*

5. *La Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.*

6. *La Corte di giustizia è competente a riesaminare la legittimità delle decisioni-quadro e delle decisioni nei ricorsi proposti da uno Stato membro o dalla Commissione per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere. I ricorsi di cui al presente paragrafo devono essere promossi entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto.*

7. *La Corte di giustizia è competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri concernente l'interpretazione o l'applicazione di atti adottati a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso è stato adito da uno dei suoi membri. La Corte è inoltre competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri e Commissione concernente l'interpretazione o l'applicazione delle convenzioni stabilite a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera d).*

Clausola 135 (ex articolo 36 UE)

1. *È istituito un comitato di coordinamento composto di alti funzionari che, oltre a svolgere un ruolo di coordinamento, ha il compito:*

- di formulare pareri per il Consiglio, a richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa;*
- di contribuire, fatto salvo l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea, alla preparazione dei lavori del Consiglio nei settori contemplati dall'articolo 29.*

2. *La Commissione è pienamente associata ai lavori nei settori di cui al presente titolo.*

Clausola 136 (ex articolo 37 UE)

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione delle conferenze internazionali cui partecipano, gli Stati membri esprimono le posizioni comuni adottate in base alle disposizioni del presente titolo.

Alle materie che rientrano nel presente titolo si applicano, per quanto opportuno, gli articoli 18 e 19.

Clausola 137 (ex articolo 39 UE)

1. *Il Consiglio consulta il Parlamento europeo prima di adottare qualsiasi misura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettere b), c) e d). Il Parlamento europeo esprime il suo parere entro un termine che il Consiglio può fissare; tale termine non può essere inferiore a tre mesi. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.*

2. *La Presidenza e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo dei lavori svolti nei settori che rientrano nel presente titolo.*

3. *Il Parlamento europeo può rivolgere al Consiglio interrogazioni o raccomandazioni. Esso procede ogni anno a un dibattito sui progressi compiuti nei settori di cui al presente titolo.*

Clausola 138 (ex articolo 40 UE)

1. *Le cooperazioni rafforzate in uno dei settori di cui al presente titolo sono dirette a consentire all'Unione di diventare più rapidamente uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, rispettando nel contempo le competenze della Comunità europea e gli obiettivi stabiliti dal presente titolo.*

2. *Gli articoli da 29 a 39 e gli articoli 40 A, 40 B e 41 si applicano alle cooperazioni rafforzate previste dal presente articolo, salvo disposizioni contrarie contenute nell'articolo 40 A e negli articoli da 43 a 45.*

3. *Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea relative alle competenze della Corte di giustizia e all'esercizio di dette competenze si applicano al presente articolo, nonché agli articoli 40 A e 40 B.*

Clausola 139 (ex articolo 40 A UE)

1. *Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata a norma dell'articolo 40 trasmettono una richiesta alla Commissione, che può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione. Questi ultimi possono in tal caso sottoporre al Consiglio un'iniziativa volta a ottenere l'autorizzazione per la cooperazione rafforzata in questione.*

2. *L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa, nel rispetto degli articoli da 43 a 45, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o su iniziativa di almeno otto Stati membri e previa consultazione del Parlamento europeo. Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea.*

Un membro del Consiglio può chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. Una volta la questione sollevata in tale sede, il Consiglio può deliberare ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

Clausola 140 (ex articolo 40 B UE)

Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 40 A notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà un parere al Consiglio, eventualmente corredato di una raccomandazione sulle misure specifiche che può ritenere necessarie perché tale Stato membro partecipi alla cooperazione in questione. Entro quattro mesi dalla data di ricezione

della notifica il Consiglio decide sulla richiesta. La decisione si intende adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro il medesimo termine, decida di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio precisa i motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il riesame della stessa.

Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera alle condizioni stabilite nell'articolo 44, paragrafo 1.

Clausola 141 (ex articolo 41 UE)

1. Gli articoli 189, 190, 195, da 196 a 199, 203, 204, 205, paragrafo 3, da 206 a 209, da 213 a 219, 255 e 290 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al presente titolo.

2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità europee.

3. Le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunità europee, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti. Se non sono a carico del bilancio delle Comunità europee, tali spese sono imputate agli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.

4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee.

Clausola 142 (ex articolo 42 UE)

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere che un'azione in settori contemplati dall'articolo 29 rientri nel titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, e stabilire nel contempo le relative condizioni di voto. Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

A5. SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI ESPLICARE UN'AZIONE DI SOSTEGNO

I. OCCUPAZIONE ¹

Clausola 143 (ex articolo 125)

Gli Stati membri e ~~la Comunità~~ **L'Unione**, in base al presente [titolo], si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui [all'articolo ~~2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 2 ...~~] ² ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**.

Clausola 144 (ex articolo 126)

1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui [all'articolo 125] in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e ~~della Comunità~~ **dell'Unione** adottati a norma [dell'articolo 99], paragrafo 2.

2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle [disposizioni dell'articolo 128].

Clausola 145 (ex articolo 127)

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri.

2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività ~~comunitarie~~ **dell'Unione** si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato ³.

¹ Il contenuto di questo titolo dovrà eventualmente essere riveduto in funzione delle conclusioni della Convenzione sulla relazione del Gruppo XI "Europa sociale" (CONV 516/03)

² Inserire rimando al progetto di articolo sugli obiettivi dell'Unione della parte I (articolo 3 CONV 528/03).

³ Questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunita in un unico articolo con altre dello stesso tipo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2).

Clausola 146 (ex articolo 128)

1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione ~~nella Comunità~~**nell'Unione** e adotta le conclusioni del caso.

2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, **su proposta della Commissione, deliberando adotta annualmente** a maggioranza qualificata ~~su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle Regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 130, elabora annualmente~~ degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Comitato per l'occupazione.**

Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma [dell'articolo 99, paragrafo 2].

3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali ~~misure~~**disposizioni** adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.

4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, ~~deliberando~~**su raccomandazione della Commissione, può adottare** a maggioranza qualificata ~~su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame, rivolgere~~ raccomandazioni **che rivolge** agli Stati membri.

5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione ~~nella Comunità~~**nell'Unione** e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

Clausola 147 (ex articolo 129)

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 ~~e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni,~~ **può adottare legislativa,** misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. **Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.**

Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Il Consiglio, ~~previa consultazione del Parlamento europeo~~, istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

Il comitato è incaricato di:

- a) seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e ~~nella Comunità~~**nell'Unione**;
- b) fatto salvo [l'articolo 207], formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui [all'articolo 128].

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

II. SANITÀ PUBBLICA ¹

1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività ~~della Comunità~~**dell'Unione** è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. ³

L'azione ~~della Comunità~~**dell'Unione**, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria.

¹ Questa collocazione del capo relativo alla sanità pubblica sotto "A5", che riunisce i settori delle azioni di sostegno, è basata sull'indicazione fornita nel progetto di struttura del trattato costituzionale del 28 ottobre 2002 (CONV 369/02) e non quella fornita nel progetto di articolo sulle competenze condivise della parte I (CONV 528/03) che inserisce la sanità pubblica tra le competenze condivise.

² Il Gruppo XI "Europa sociale" ha proposto di estendere la portata di quest'articolo al fine di "disciplinare aspetti quali gravi minacce transnazionali, malattie trasmissibili, bioterrorismo e accordi dell'OMS" (CONV 516/03, punto 35).

³ Questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunita in un unico articolo con altre dello stesso tipo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2).

~~La Comunità~~**L'Unione** completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.

2. ~~La Comunità~~**L'Unione** incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione.

Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.

3. ~~La Comunità~~**L'Unione** e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

4. **Il Parlamento europeo e il Consiglio contribuiscono, secondo la procedura legislativa, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, contribuisce** alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando:

- a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose,
- b) in deroga [all'articolo 37], misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica,
- c) misure di incentivazione destinate a proteggere e a migliorare la salute umana, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Per i fini stabiliti dal presente articolo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni a maggioranza qualificata per i fini stabiliti dal presente articolo.

5. L'azione ~~comunitaria~~**dell'Unione** nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. In particolare le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.

III. INDUSTRIA

Clausola 150 (ex articolo 157)

1. ~~La Comunità~~**L'Unione** e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria ~~della Comunità~~**dell'Unione**.

A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:

- a) ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;
- b) a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta ~~la Comunità~~**'Unione**, segnatamente delle piccole e medie imprese;
- c) a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;
- d) a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.

3. ~~La Comunità~~**L'Unione** contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche e azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni ~~del presente trattato della Costituzione~~¹. **Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, può decidere** misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1 **Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte ~~della Comunità~~**dell'Unione** di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

¹ Questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunita in un unico articolo con altre dello stesso tipo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2).

IV. CULTURA

Clausola 151 (ex articolo 151)

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
2. L'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
 - a) miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
 - b) conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
 - c) scambi culturali non commerciali;
 - d) creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
3. ~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. ~~La Comunità~~ **L'Unione** tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.¹
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, ~~il Consiglio adotta:~~
 - a) ~~deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato delle Regioni,~~ **il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, misure azioni** di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. ~~Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251;~~ **Essi deliberano previa consultazione del Comitato delle regioni;**
 - b) ~~deliberando all'unanimità~~ **il Consiglio** su proposta della Commissione, **adotta all'unanimità** raccomandazioni.

¹ Questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunita in un unico articolo con altre dello stesso tipo (cfr. nota in calce all'articolo 3, paragrafo 2).

V. ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ

Clausola 152 (ex articolo 149)

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.
2. L'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** è intesa:
 - a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
 - b) a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
 - c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
 - d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
 - e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative;
 - f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.
3. ~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, ~~il Consiglio adotta:~~
 - a) **il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la deliberando in conformità della procedura legislativa di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, azioni misure di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni;**
 - b) **il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta a maggioranza qualificata raccomandazioni.**

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.
2. L'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** è intesa:
 - a) a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;
 - b) a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;
 - c) a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;
 - d) a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese;
 - e) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.
3. ~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.
4. ~~Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adottano,~~ **secondo la procedura legislativa,** le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. **Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.**

B. AZIONE ESTERNA¹

I. POLITICA COMMERCIALE²

Clausola 154 (ex articolo 131)

Con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali.

La politica commerciale comune tiene conto dell'incidenza favorevole che la soppressione dei dazi fra gli Stati membri può esercitare sullo sviluppo delle capacità di concorrenza delle imprese di tali Stati.

Clausola 155 (ex articolo 132)

1. *Senza pregiudizio degli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito di altre organizzazioni internazionali, i regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni nei paesi terzi saranno progressivamente armonizzati nella misura necessaria per evitare che venga alterata la concorrenza fra le imprese della Comunità.*

Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce, a maggioranza qualificata, le direttive necessarie a tal fine.

2. *Le disposizioni che precedono non si applicano ai ristorni di dazi doganali o di tasse di effetto equivalente né ai ristorni di imposizioni indirette, ivi comprese le imposte sulla cifra d'affari, le imposte di consumo e le altre imposte indirette, concessi all'atto dell'esportazione di una merce da uno Stato membro in un paese terzo, nella misura in cui tali ristorni non siano superiori agli oneri che hanno gravato direttamente o indirettamente sui prodotti esportati.*

¹ Tutto questo capo dovrà essere esaminato dalla Convenzione.

² Questo titolo dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nel quadro delle "relazioni esterne" dell'Unione e non viene quindi trattato in questa sede.

1. *La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.*

2. *La Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune.*

3. *Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne della Comunità.*

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale sui progressi dei negoziati.

Le pertinenti disposizioni dell'articolo 300 sono applicabili.

4. *Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.*

5. *I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche alla negoziazione e alla conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, nella misura in cui detti accordi non rientrino in detti paragrafi e fatto salvo il paragrafo 6.*

In deroga al paragrafo 4, il Consiglio delibera all'unanimità per la negoziazione e la conclusione di un accordo in uno dei settori di cui al primo comma qualora tale accordo contenga disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne o qualora l'accordo riguardi un settore nel quale la Comunità non ha ancora esercitato, con l'adozione di norme interne, le sue competenze in virtù del presente trattato.

Il Consiglio delibera all'unanimità per la negoziazione e conclusione di un accordo di natura orizzontale nella misura in cui questo riguardi anche il precedente comma o il paragrafo 6, secondo comma.

Il presente paragrafo lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o concludere accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali, purché tali accordi siano conformi al diritto comunitario e agli altri accordi internazionali pertinenti.

6. *Il Consiglio non può concludere un accordo contenente disposizioni che esulino dalle competenze interne della Comunità, in particolare ove esse comportino un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri in un settore in cui il presente trattato esclude tale armonizzazione.*

Al riguardo, in deroga al paragrafo 5, primo comma, gli accordi nei settori degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, di servizi didattici nonché di servizi sociali e relativi alla salute umana rientrano nella competenza ripartita della Comunità e degli Stati membri. La loro negoziazione richiede pertanto, oltre a una decisione comunitaria adottata conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 300, il comune accordo degli Stati membri. Gli accordi così negoziati sono conclusi congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri.

La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti restano soggette alle disposizioni del titolo V e dell'articolo 300.

7. *Fatto salvo il paragrafo 6, primo comma, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può estendere l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 ai negoziati e accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, nella misura in cui essi non rientrino nel paragrafo 5.*

Clausola 157 (ex articolo 134)

Per assicurare che l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente trattato non sia impedita da deviazioni di traffico, ovvero qualora delle disparità nelle misure stesse provochino difficoltà economiche in uno o più Stati, la Commissione raccomanda i metodi con i quali gli altri Stati membri apportano la necessaria cooperazione. In mancanza, la Commissione può autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure di protezione necessarie definendone condizioni e modalità.

In caso d'urgenza gli Stati membri chiedono che la Commissione si pronunci al più presto al fine di autorizzarli ad adottare direttamente le misure necessarie, che poi notificano agli altri Stati membri. La Commissione può decidere in qualsiasi momento che gli Stati membri interessati devono modificare o abolire le misure in questione.

In ordine di priorità, devono essere scelte le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune.

II. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ¹

Clausola 158 (ex articolo 177)

1. La politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo, che integra quelle svolte dagli Stati membri, favorisce:

- lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli più svantaggiati;*
- l'inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale;*
- la lotta contro la povertà nei paesi in via di sviluppo.*

2. La politica della Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

3. La Comunità e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.

Clausola 159 (ex articolo 178)

La Comunità tiene conto degli obiettivi di cui all'articolo 177 nelle politiche da essa svolte che potrebbero avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo.

Clausola 160 (ex articolo 179)

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 177. Tali misure possono assumere la forma di programmi pluriennali.

2. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nell'ambito della convenzione ACP-CE.

¹ Questo titolo dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nel quadro delle "relazioni esterne" dell'Unione e non viene quindi trattato in questa sede.

Clausola 161 (ex articolo 180)

1. *La Comunità e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto comunitario.*

2. *La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.*

Clausola 162 (ex articolo 181)

Nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

**[II BIS. COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA
CON I PAESI TERZI]¹**

Clausola 163 (ex articolo 181 A)

1. *Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, segnatamente quelle del titolo XX, la Comunità conduce, nel quadro delle sue competenze, azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi. Tali azioni sono complementari a quelle condotte dagli Stati membri e coerenti con la politica di sviluppo della Comunità.*

La politica della Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

¹ Questo titolo dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nel quadro delle "relazioni esterne" dell'Unione e non viene quindi trattato in questa sede. È stato inserito in questo testo benché non figurasse nella struttura del 28 ottobre 2002.

2. *Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie per dare attuazione al paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimità per gli accordi di associazione di cui all'articolo 310 nonché per gli accordi da concludere con Stati candidati all'adesione all'Unione.*

3. *Nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300.*

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

III. ASPETTI ESTERNI DELLE POLITICHE CONTEMPLATE NEI CAPI DA A1 A A4¹

[...]

IV. POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE²

[1. POLITICA ESTERA 2. GESTIONE DELLE CRISI]

Clausola 164 (ex articolo 11 UE)

1. *L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti:*

– *difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;*

¹ Titolo lasciato in bianco in attesa delle decisioni della Convenzione sugli elementi che desidera inserirvi.

² Ai fini della presente relazione il Gruppo non ha proceduto ad una suddivisione dei diversi aspetti della politica estera e di sicurezza comune (tranne la disposizione sulla conclusione di accordi internazionali), da un lato, perché tali disposizioni sono attualmente strettamente interconnesse secondo una logica diversa da quella cui s'ispira la struttura del 28 ottobre 2002 e, dall'altro, perché esse formano o formeranno tutte oggetto di un esame approfondito in sede di Convenzione.

- *rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue forme;*
- *mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;*
- *promozione della cooperazione internazionale;*
- *sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.*

2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.

Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.

Il Consiglio provvede affinché detti principi siano rispettati.

Clausola 165 (ex articolo 12 UE)

L'Unione persegue gli obiettivi di cui all'articolo 11:

- *definendo i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune;*
- *decidendo strategie comuni;*
- *adottando azioni comuni;*
- *adottando posizioni comuni;*
- *rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.*

Clausola 166 (ex articolo 13 UE)

1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.

2. Il Consiglio europeo decide strategie comuni che l'Unione deve attuare nei settori in cui gli Stati membri hanno importanti interessi in comune.

Le strategie comuni fissano i rispettivi obiettivi, la durata nonché i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.

3. Il Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.

Il Consiglio raccomanda strategie comuni al Consiglio europeo e le attua, in particolare adottando azioni comuni e posizioni comuni.

Il Consiglio assicura l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione.

Clausola 167 (ex articolo 14 UE)

1. Il Consiglio adotta azioni comuni. Le azioni comuni affrontano specifiche situazioni in cui si ritiene necessario un intervento operativo dell'Unione. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata.

2. Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di un'azione comune, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta azione e adotta le decisioni necessarie. L'azione comune resta valida sinché il Consiglio non abbia deliberato.

3. Le azioni comuni vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.

4. Il Consiglio può chiedere alla Commissione di sottoporgli qualsiasi proposta appropriata relativa alla politica estera e di sicurezza comune per assicurare l'attuazione di un'azione comune.

5. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di un'azione comune forma oggetto di informazione entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.

6. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una decisione del Consiglio, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali dell'azione comune. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.

7. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di un'azione comune, uno Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione né nuocere alla sua efficacia.

Clausola 168 (ex articolo 15 UE)

Il Consiglio adotta posizioni comuni. Le posizioni comuni definiscono l'approccio dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni comuni.

Clausola 169 (ex articolo 16 UE)

Gli Stati membri si informano reciprocamente e si consultano in sede di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per garantire che l'influenza dell'Unione si eserciti nel modo più efficace con un'azione convergente e concertata.

Clausola 170 (ex articolo 17 UE)

1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

La definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti.

2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace.

3. L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al presente articolo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, secondo comma.

4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) e della NATO, purché detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli.

5. Per favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate in conformità all'articolo 48.

Clausola 171 (ex articolo 18 UE)

1. *La Presidenza rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune.*
2. *La Presidenza è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate nell'ambito del presente titolo; a questo titolo essa esprime in via di principio la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e nelle conferenze internazionali.*
3. *La Presidenza è assistita dal Segretario Generale del Consiglio, che esercita le funzioni di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune.*
4. *La Commissione è pienamente associata ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. La Presidenza è assistita in tali compiti, se necessario, dallo Stato membro che eserciterà la Presidenza successiva.*
5. *Il Consiglio, ogniqualvolta lo ritenga necessario, può nominare un rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici.*

Clausola 172 (ex articolo 19 UE)

1. *Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni comuni.*

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni comuni.

2. *Fatto salvo il paragrafo 1 e l'articolo 14, paragrafo 3, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono informati questi ultimi in merito ad ogni questione di interesse comune.*

Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri. Gli Stati membri che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza assicureranno, nell'esercizio delle loro funzioni, la difesa delle posizioni e dell'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.

Clausola 173 (ex articolo 20 UE)

Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni della Commissione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle posizioni comuni e delle azioni comuni adottate dal Consiglio.

Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni e contribuendo all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 20 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Clausola 174 (ex articolo 21 UE)

La Presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. Il Parlamento europeo è regolarmente informato dalla Presidenza e dalla Commissione in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza dell'Unione.

Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio. Esso procede ogni anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune.

Clausola 175 (ex articolo 22 UE)

1. Ogni Stato membro o la Commissione può sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e può presentare proposte al Consiglio.

2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, la Presidenza convoca, d'ufficio o a richiesta della Commissione o di uno Stato membro, una riunione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.

Clausola 176 (ex articolo 23 UE)

1. Le decisioni a norma del presente titolo sono adottate dal Consiglio all'unanimità. Le astensioni di membri presenti o rappresentati non impediscono l'adozione di tali decisioni.

In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo la loro astensione rappresentino più di un terzo dei voti secondo la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la decisione non è adottata.

2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:

- quando adotta azioni comuni, posizioni comuni o quando adotta decisioni sulla base di una strategia comune;*
- quando adotta decisioni relative all'attuazione di un'azione comune o di una posizione comune.*
- quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5.*

Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e importanti motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, affinché si pronunci all'unanimità.

Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 62 voti a favore, espressi da almeno 10 membri.

Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

3. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera alla maggioranza dei suoi membri.

Clausola 177 (ex articolo 25 UE)

Fatto salvo l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea, un comitato politico e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze della presidenza e della Commissione.

Nel quadro del presente titolo il comitato, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi.

Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione, fatto salvo l'articolo 47.

Clausola 178 (ex articolo 26 UE)

Il Segretario Generale del Consiglio, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, assiste il Consiglio nelle questioni rientranti nel campo della politica estera e di sicurezza comune, in particolare contribuendo alla formulazione, preparazione e attuazione delle decisioni politiche e conducendo all'occorrenza, a nome del Consiglio e su richiesta della Presidenza, un dialogo politico con terzi.

Clausola 179 (ex articolo 27 UE)

La Commissione è pienamente associata ai lavori nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

Clausola 180 (ex articolo 27 A UE)

1. Le cooperazioni rafforzate in uno dei settori di cui al presente titolo sono dirette a salvaguardare i valori e a servire gli interessi dell'Unione nel suo insieme, affermando la sua identità come forza coerente sulla scena internazionale. Esse rispettano:

- i principi, gli obiettivi, gli orientamenti generali e la coerenza della politica estera e di sicurezza comune nonché le decisioni adottate nel quadro di tale politica;*
- le competenze della Comunità europea;*
- la coerenza tra l'insieme delle politiche dell'Unione e l'azione esterna della stessa.*

2. Gli articoli da 11 a 27 e gli articoli da 27 B a 28 si applicano alle cooperazioni rafforzate previste dal presente articolo, salvo disposizioni contrarie contenute nell'articolo 27 C e negli articoli da 43 a 45.

Clausola 181 (ex articolo 27 B UE)

Le cooperazioni rafforzate di cui al presente titolo riguardano l'attuazione di un'azione comune o di una posizione comune. Esse non possono riguardare questioni aventi implicazioni militari o nel settore della difesa.

Clausola 182 (ex articolo 27 C UE)

Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata a norma dell'articolo 27 B presentano una richiesta in tal senso al Consiglio.

La richiesta è trasmessa alla Commissione e, per informazione, al Parlamento europeo. La Commissione esprime un parere segnatamente sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le politiche dell'Unione. L'autorizzazione è concessa dal Consiglio che delibera ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nel rispetto degli articoli da 43 a 45.

Clausola 183 (ex articolo 27 D UE)

Fatte salve le competenze della presidenza e della Commissione, il Segretario generale del Consiglio, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, provvede in particolare affinché il Parlamento europeo e tutti i membri del Consiglio siano pienamente informati dell'attuazione delle cooperazioni rafforzate nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

Clausola 184 (ex articolo 27 E UE)

Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 27 C notifica tale intenzione al Consiglio e informa la Commissione. La Commissione dà un parere al Consiglio entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica il Consiglio decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può ritenere necessarie. La decisione si intende adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro il medesimo termine, decida di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio precisa i motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il riesame della stessa.

Ai fini del presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati e una proporzione del numero dei membri del Consiglio interessati pari a quelle previste all'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma.

Clausola 185 (ex articolo 28 UE)

1. Gli articoli 189, 190, da 196 a 199, 203, 204, da 206 a 209, da 213 a 219, 255 e 290 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo.

2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità europee.

3. *Le spese operative cui dà luogo l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunità europee, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.*

Nei casi in cui non sono a carico del bilancio delle Comunità europee, le spese sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento.

4. *La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee.*

V. CONCLUSIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

Clausola 186 (ex articolo 300 UE) ¹

1. *Quando le disposizioni del presente trattato prevedano la conclusione di accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero un'organizzazione internazionale, la Commissione sottopone raccomandazioni al Consiglio, che la autorizza ad avviare i necessari negoziati. I negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con i comitati speciali designati dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.*

Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente paragrafo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui il primo comma del paragrafo 2 richiede l'unanimità.

2. *Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, la firma, eventualmente accompagnata da una decisione riguardante l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore, e la conclusione degli accordi sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità sul piano interno, nonché per gli accordi di cui all'articolo 310.*

¹ Questo articolo dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nel quadro delle "relazioni esterne" e non viene quindi trattato in questa sede.

In deroga alle norme previste dal paragrafo 3, si applicano le stesse procedure alle decisioni volte a sospendere l'applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione, adottata a norma del presente paragrafo, relativa all'applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi, ovvero alla definizione della posizione della Comunità nell'ambito di un organismo istituito da un accordo.

3. Il Consiglio conclude gli accordi previa consultazione del Parlamento europeo, salvo per gli accordi di cui all'articolo 133, paragrafo 3, inclusi i casi in cui l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta sul piano interno la procedura di cui all'articolo 251 o quella di cui all'articolo 252. Il Parlamento europeo formula il suo parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine il Consiglio può deliberare.

In deroga al comma precedente, gli accordi di cui all'articolo 310, nonché gli altri accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunità e gli accordi che implicano la modifica di un atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 sono conclusi previo parere conforme del Parlamento europeo.

In caso d'urgenza, il Consiglio e il Parlamento europeo possono concordare un termine per il parere conforme.

4. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga al paragrafo 2, può abilitare la Commissione ad approvare a nome della Comunità gli adattamenti di cui l'accordo in questione prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso, corredando eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.

5. Quando il Consiglio prevede di concludere accordi che implicano emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura prevista nell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea.

6. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del presente trattato. Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite dall'articolo 48 del trattato sull'Unione europea.

7. Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri.

Clausola 187 (ex articolo 24 UE)

- 1. Quando, ai fini dell'attuazione del presente titolo, occorre concludere un accordo con uno o più Stati od organizzazioni internazionali, il Consiglio può autorizzare la presidenza, assistita se del caso dalla Commissione, ad avviare i negoziati a tal fine necessari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio su raccomandazione della presidenza.*
- 2. Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda una questione per la quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di decisioni sul piano interno.*
- 3. Qualora l'accordo sia previsto per attuare un'azione comune o una posizione comune, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 23, paragrafo 2.*
- 4. Il presente articolo si applica anche alle materie di cui al titolo VI. Quando l'accordo riguarda una questione per la quale è richiesta la maggioranza qualificata per l'adozione di decisioni o di misure sul piano interno, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 34, paragrafo 3.*
- 5. Nessun accordo è vincolante per uno Stato membro il cui rappresentante in sede di Consiglio dichiara che esso deve conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale; gli altri membri del Consiglio possono convenire che nondimeno l'accordo si applichi a titolo provvisorio.*
- 6. Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni dell'Unione.*

Clausola 188 (ex articolo 38 UE)

Gli accordi di cui all'articolo 24 possono riguardare materie rientranti nel presente titolo.

[V BIS. ALTRE DISPOSIZIONI]¹

Clausola 189 (ex articolo 3 UE)

[...] ²

L'Unione assicura in particolare la coerenza globale della sua azione esterna nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilità di garantire tale coerenza e cooperano a tal fine. Essi provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ad attuare dette politiche. ³

Clausola 190 (ex articolo 60 UE) ⁴

1. *Qualora, nei casi previsti all'[articolo 301], sia ritenuta necessaria un'azione della Comunità, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'[articolo 301], può adottare nei confronti dei paesi ⁵ terzi interessati, le misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e di pagamenti.*

2. *Fatto salvo [l'articolo 297] e fintantoché il Consiglio non abbia adottato misure secondo quanto disposto dal paragrafo 1, uno Stato membro può, per gravi ragioni politiche e per motivi di urgenza, adottare misure unilaterali nei confronti di un paese terzo per quanto concerne i movimenti di capitali e i pagamenti. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette misure al più tardi alla data di entrata in vigore delle medesime.*

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro interessato modifichi o revochi tali misure. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito ad ogni decisione presa dal Consiglio.

¹ Proposta di rubrica nuova che non figurava nella struttura del 28 ottobre 2002.

² Il primo comma di quest'articolo figura nell'addendum del presente documento.

³ Questo punto dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nel quadro delle "relazioni esterne" e non viene quindi trattato in questa sede.

⁴ Quest'articolo dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nel quadro delle "relazioni esterne" e non viene quindi trattato in questa sede. Si propone di esaminare l'opportunità di fonderlo con l'articolo 301.

⁵ Il riferimento ai soli "paesi" impedisce attualmente di ricorrere a quest'articolo per sanzioni nei confronti di persone o entità non statali (ad esempio sanzioni contro i talebani e terroristi indicati nominativamente). Tale lacuna obbliga attualmente a fare ricorso, a titolo supplementare, all'articolo 308 del TCE. Si propone pertanto di valutare se possa essere utile prevedere un'estensione del campo di applicazione di quest'articolo (cfr. anche la proposta relativa all'articolo 301).

Clausola 191 (ex articolo 301) ¹

Quando una posizione comune o un'azione comune adottata in virtù delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un'azione della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi ² terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie.

Clausola 192 (ex articolo 302) ³

La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite.

La Commissione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.

Clausola 193 (ex articolo 303)

La Comunità attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa.

Clausola 194 (ex articolo 304)

La Comunità attua con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d'intesa comune.

Clausola 195 (ex articolo 310) ⁴

La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

¹ Quest'articolo dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nel quadro delle "relazioni esterne" e non viene quindi trattato in questa sede. Si propone tuttavia di esaminare l'opportunità di fonderlo con l'attuale articolo 60 del TCE.

² Il riferimento ai soli "paesi" impedisce attualmente di ricorrere a quest'articolo per sanzioni nei confronti di persone o entità non statali. Per sviluppi e suggerimenti al riguardo, v. nota in calce all'articolo 60.

³ Gli articoli da 302 a 304 dovrebbero essere esaminati dalla Convenzione nel quadro delle "relazioni esterne" e non vengono quindi trattati in questa sede.

⁴ Quest'articolo dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nel quadro delle "relazioni esterne" e non viene quindi trattato in questa sede.

C. DIFESA¹

D. FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

A questa parte sono state apportate alcune modifiche tecniche in linea con il mandato; esse lasciano impregiudicate le modifiche di merito che la Convenzione potrebbe decidere.

Inoltre, come affermato nel CONV 369/02 (pag. 7, nota in calce 1):

“La portata delle disposizioni istituzionali e procedurali in questa parte dipenderà da quanto sarà dettagliata la prima parte. Si potrebbe peraltro prevedere di prendere in considerazione nell'ambito di dette disposizioni unicamente le procedure interistituzionali: le disposizioni concernenti l'attuazione interna da parte delle Istituzioni potrebbero figurare nei Protocolli.”.

[TITOLO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI]

[CAPO 1

LE ISTITUZIONI]

[SEZIONE 1

IL PARLAMENTO EUROPEO]

Clausola 196 (ex articolo 189)

Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato.

Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentadue.

¹ Titolo lasciato in bianco per i motivi indicati nella nota in calce al capo B.IV (Politica estera e di sicurezza comune).

1. *I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.*

2. *Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:*

<i>Belgio</i>	<i>25</i>
<i>Danimarca</i>	<i>16</i>
<i>Germania</i>	<i>99</i>
<i>Grecia</i>	<i>25</i>
<i>Spagna</i>	<i>64</i>
<i>Francia</i>	<i>87</i>
<i>Irlanda</i>	<i>15</i>
<i>Italia</i>	<i>87</i>
<i>Lussemburgo</i>	<i>6</i>
<i>Paesi Bassi</i>	<i>31</i>
<i>Austria</i>	<i>21</i>
<i>Portogallo</i>	<i>25</i>
<i>Finlandia</i>	<i>16</i>
<i>Svezia</i>	<i>22</i>
<i>Regno Unito</i>	<i>87.</i>

In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità.

3. *I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.*

4. *Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.*

Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

5. *Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio.*

Clausola 198 (ex articolo 191)

I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, ~~deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina adottano, secondo la procedura legislativa, le misure che determinano~~ lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

Clausola 199 (ex articolo 192)

Nella misura prevista ~~dal presente trattato, dalla Costituzione~~, il Parlamento europeo partecipa al processo per l'adozione degli atti ~~comunitari dell'Unione~~, esercitando le sue funzioni nell'ambito ~~delle procedure di cui agli articoli 251 e 252 della procedura legislativa~~, nonché formulando pareri conformi o pareri consultivi.¹

A maggioranza dei ~~sui~~ membri **che lo compongono**, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di una ~~atto della Comunità~~ **misura dell'Unione**² ai fini dell'attuazione ~~del presente trattato della Costituzione~~.

Clausola 200 (ex articolo 193)

Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei ~~sui~~ membri **che lo compongono**,³ può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti ~~dal presente trattato dalla Costituzione~~ ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto ~~comunitari dell'Unione~~⁴, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.

La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.

¹ Questa descrizione generale dei compiti del Parlamento dovrebbe essere integrata con un riferimento ai suoi poteri di bilancio, di controllo e di nomina; esso esercita inoltre poteri decisionali autonomi (v. allegato II della presente relazione).

² Si noti che la sostituzione della parola “Comunità” con “Unione” potrebbe comportare, salvo disposizioni particolari, un'estensione del campo di applicazione di quest'articolo (richiesta di presentazione di una proposta) alle materie rientranti attualmente nel secondo e terzo pilastro.

³ Chiarimento conforme alla formulazione della maggior parte delle altre disposizioni del trattato CE che richiedono una maggioranza dei membri del Parlamento per l'adozione di una decisione.

⁴ Si noti che la sostituzione della parola “Comunità” con “Unione” potrebbe comportare, salvo disposizioni particolari, un'estensione del campo di applicazione di quest'articolo (commissione temporanea d'inchiesta) alle materie rientranti attualmente nel secondo e terzo pilastro.

Le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta sono fissate di comune accordo¹ dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

Clausola 201 (ex articolo 194)

Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività ~~della Comunità dell'Unione~~² e che lo (la) concerne direttamente³.

Clausola 202 (ex articolo 195)

1. Il Parlamento europeo nomina un mediatore⁴, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi ~~comunitari dell'Unione~~⁵, salvo la Corte di giustizia, ~~e il Tribunale di primo grado e le camere giurisdizionali~~⁶ nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Conformemente alla sua missione, il mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.

Ogni anno il mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.

2. Il mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.

¹ Quest'atto non rientra nella tipologia definita nel progetto di articolo "atti giuridici dell'Unione" della parte I (articolo 24 - CONV 571/03).

² Si noti che la sostituzione della parola "Comunità" con "Unione" potrebbe comportare, salvo disposizioni particolari, un'estensione del campo di applicazione di quest'articolo (diritto di petizione) alle materie rientranti attualmente nel secondo e terzo pilastro.

³ La Convenzione potrebbe esaminare l'opportunità di aggiungere a quest'articolo una base giuridica specifica per l'adozione delle modalità di esercizio del diritto di petizione.

⁴ Conformemente all'uso, si potrebbe utilizzare in questa sede il termine "mediatore europeo".

⁵ Si noti che la sostituzione della parola "Comunità" con "Unione" potrebbe comportare, salvo disposizioni particolari, un'estensione del campo di applicazione di quest'articolo (mediatore) alle materie rientranti attualmente nel secondo pilastro.

⁶ Anche se le camere giurisdizionali saranno "affiancate" al Tribunale di primo grado, sarebbe opportuno citarle espressamente in questa sede.

Il mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

3. Il mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

4. Il Parlamento europeo **adotta le misure¹ che fissano** lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore. **Esso delibera** previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che ~~delibera~~**si pronuncia** a maggioranza qualificata,

Clausola 203 (ex articolo 196)

Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Esso si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo.

Il Parlamento europeo può riunirsi in ~~sessione~~**tornata** straordinaria² a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.

Clausola 204 (ex articolo 197)

Il Parlamento europeo designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi a loro richiesta.

La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questa.

Il Consiglio è udito dal Parlamento europeo, secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.

Clausola 205 (ex articolo 198)

Salvo contrarie disposizioni ~~del presente trattato~~**della Costituzione**, il Parlamento europeo delibera a maggioranza ~~assoluta~~³ dei suffragi espressi.

Il regolamento interno fissa il numero legale.

¹ Si rilevi che il progetto di titolo V della parte I della Costituzione (CONV 571/03) non contempla la possibilità che il Parlamento adotti da solo atti normativi (v. allegato II della presente relazione).

² I termini attualmente usati non corrispondono né alla pratica né alla terminologia del comma precedente: la distinzione fra “sessione” e “tornata” è ripresa dall’articolo 10 del regolamento del Parlamento.

³ L’aggettivo “assoluta” rischia di generare confusione fra la maggioranza dei suffragi e la maggioranza (qualificata) dei membri che compongono il Parlamento (v. allegato II della presente relazione).

Clausola 206 (ex articolo 199)

Il Parlamento europeo ~~stabilisce~~ **adotta** il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che lo compongono.

Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste da detto regolamento.

Clausola 207 (ex articolo 200)

Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.

Clausola 208 (ex articolo 201)

Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei ~~voti~~ **suffragi** espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'[articolo 214]. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente.

[SEZIONE 2

IL CONSIGLIO]

Clausola 209 (ex articolo 202)

Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal ~~presente trattato~~ **dalla Costituzione** e alle condizioni da quest~~ea~~a previste, il Consiglio:

- a) provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri,
- b) dispone di un potere di decisione,

- c) *conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce. Il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità. Il Consiglio può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione. Le suddette modalità devono rispondere ai principi e alle norme che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avrà stabilito in via preliminare.*¹

Clausola 210 (ex articolo 203)

Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il governo di detto Stato membro.

La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo l'ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Clausola 211 (ex articolo 204)

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.

Clausola 212 (ex articolo 205)

1. Salvo contrarie disposizioni del presente trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono.

2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

<i>Belgio</i>	<i>5</i>
<i>Danimarca</i>	<i>3</i>
<i>Germania</i>	<i>10</i>
<i>Grecia</i>	<i>5</i>
<i>Spagna</i>	<i>8</i>
<i>Francia</i>	<i>10</i>
<i>Irlanda</i>	<i>3</i>
<i>Italia</i>	<i>10</i>
<i>Lussemburgo</i>	<i>2</i>
<i>Paesi Bassi</i>	<i>5</i>
<i>Austria</i>	<i>4</i>
<i>Portogallo</i>	<i>5</i>
<i>Finlandia</i>	<i>3</i>
<i>Svezia</i>	<i>4</i>
<i>Regno Unito</i>	<i>10.</i>

¹ V. progetto di articolo sugli atti esecutivi della parte I (articolo 28, paragrafo 3 - CONV 571/03)

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:

- *sessantadue voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,*
- *sessantadue voti che esprimano il voto favorevole di almeno dieci membri, negli altri casi.*

3. *Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.*

Clausola 213 (ex articolo 206)

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Clausola 214 (ex articolo 207)

1. Un Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri è responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il Comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

2. Il Consiglio è assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilità di un Segretario generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Segretario generale aggiunto che è responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale.

3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.

Ai fini dell'applicazione dell'[articolo 255, paragrafo 3], il Consiglio definisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle quali il pubblico accede ai suoi documenti. Ai fini del presente paragrafo il Consiglio definisce i casi in cui si deve considerare che esso deliberi in qualità di legislatore onde consentire, in tali casi, un maggior accesso ai documenti, preservando nel contempo l'efficacia del processo decisionale. In ogni caso, quando il Consiglio delibera in qualità di legislatore, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni a verbale sono resi pubblici.

Clausola 215 (ex articolo 208)

Il Consiglio può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso.

Clausola 216 (ex articolo 209)

Il Consiglio ~~stabilisce, previo parere della Commissione,~~ **adotta le misure che fissano** lo statuto dei comitati previsti ~~dal presente trattato dalla Costituzione.~~ **Essa delibera previa consultazione della Commissione.**

Clausola 217 (ex articolo 210)

Il Consiglio, ~~deliberando~~ **adotta** a maggioranza qualificata, **le misure che** fissano gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

[SEZIONE 3

LA COMMISSIONE]

Clausola 218 (ex articolo 211) ¹

[Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato ~~e comune~~ **interno**] ², la Commissione:

- a) vigila sull'applicazione ~~delle disposizioni del presente trattato~~ **della Costituzione** e delle ~~disposizioni~~ **misure** adottate dalle istituzioni in virtù ~~del trattato stesso~~ **della Costituzione stessa**;
- b) formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**, quando ~~queste~~ **questa** esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario;
- c) dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti **del Parlamento europeo e del Consiglio** ~~e del Parlamento europeo~~, alle condizioni previste ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**;
- d) esercita le competenze che le sono conferite **dal Parlamento europeo e dal Consiglio o dal Consiglio** per l'attuazione delle ~~norme~~ **misure** da essi ~~stabilite~~ **adottate**.

¹ Si rilevi che l'eliminazione dei pilastri potrebbe comportare, salvo disposizioni specifiche, un'estensione dei settori coperti dalle attribuzioni della Commissione alle materie che attualmente rientrano nel secondo e terzo pilastro.

² Si può discutere della coerenza fra la portata di questa frase introduttiva e la sfera delle attribuzioni della Commissione di cui alle lettere da a) a d) seguenti.

Clausola 219 (ex articolo 212)

La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull'attività ~~della Comunità~~**dell'Unione**.

Clausola 220 (ex articolo 213)

1. La Commissione è composta di venti membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.

Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.

La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due.

*2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale ~~della Comunità~~**dell'Unione**.*

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti.

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste [dall'articolo 216] ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Clausola 221 (ex articolo 214)

1. I membri della Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni, secondo la procedura prevista al paragrafo 2, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 201.

Il loro mandato è rinnovabile.

2. Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare presidente della Commissione; tale designazione è approvata dal Parlamento europeo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Il presidente e gli altri membri della Commissione così designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Clausola 222 (ex articolo 215)

A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

Il membro dimissionario o deceduto è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità~~, può decidere **all'unanimità** che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista [dall'articolo 214, paragrafo 2].

Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste [dall'articolo 216], i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida **all'unanimità** che non vi è motivo di procedere alla sostituzione. ~~conformemente al secondo comma del presente articolo.~~

Clausola 223 (ex articolo 216)

Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.

Clausola 224 (ex articolo 217)

1. La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente, che ne decide l'organizzazione interna per garantire la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione.
2. Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.

3. Previa approvazione del collegio, il presidente nomina dei vicepresidenti tra i membri della Commissione.

4. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede.

Clausola 225 (ex articolo 218)

1. Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro collaborazione ¹.

2. La Commissione ~~stabilisce~~**adotta** il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi ~~alle condizioni previste dai trattati~~. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.

Clausola 226 (ex articolo 219)

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto [dall'articolo 213].

La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno.

[SEZIONE 4

LA CORTE DI GIUSTIZIA] ²

Potrebbe rendersi necessario adattare le disposizioni di questa sezione in funzione dei risultati dei lavori del circolo di discussioni sulla Corte di giustizia (CONV 543/03)

Clausola 227 (ex articolo 220)

La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione ~~del presente trattato~~**della Costituzione**.

¹ Si potrebbe discutere dell'utilità di questo paragrafo, che è meramente dichiaratorio.

² Si rilevi che l'eliminazione dei pilastri potrebbe incidere sulla sfera di competenza della Corte di giustizia. Per la situazione attuale, v. attuale articolo 46 del trattato UE. Osservazioni complementari al riguardo figurano nell'allegato II.

Al Tribunale di primo grado possono inoltre essere affiancate, alle condizioni di cui [all'articolo 225 A], camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, competenze giurisdizionali previste ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**.

Clausola 228 (ex articolo 221)

La Corte di giustizia è composta di un giudice per Stato membro.

La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia.

Ove ciò sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia può riunirsi anche in seduta plenaria.

Clausola 229 (ex articolo 222)

La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento.

Clausola 230 (ex articolo 223)

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.

La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura ¹. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Clausola 231 (ex articolo 224)

Il Tribunale di primo grado è composto di almeno un giudice per Stato membro. Il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.

I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale di primo grado. Il suo mandato è rinnovabile.

Il Tribunale di primo grado nomina il proprio cancelliere, di cui ~~fixsa~~**adotta** lo statuto.

Il Tribunale di primo grado ~~stabilisce~~**adotta** il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia ². ~~Tale regolamento è sottoposto all'Esso delibera previa~~ approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni ~~del presente trattato~~**della Costituzione** relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale di primo grado.

Clausola 232 (ex articolo 225)

1. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli [articoli 230, 232, 235, 236 e 238], ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.

2. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione [dell'articolo 225 A].

¹ Questo comma prevede un potere normativo della Corte di giustizia. Si rilevi che attualmente il progetto di titolo V "Esercizio delle competenze dell'Unione" della parte prima non contempla la possibilità che la Corte adotti atti normativi.

² V. nota in calce all'articolo 223.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto ~~comunitario~~**dell'Unione** siano compromesse.

3. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi [dell'articolo 234], in materie specifiche determinate dallo statuto.

Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto ~~comunitario~~**dell'Unione**, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto ~~comunitario~~**dell'Unione** siano compromesse.

Clausola 233 (ex articolo 225 A)

~~Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, può istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Esso delibera all'unanimità su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione. In entrambi i casi, esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.~~

La ~~decisione~~**misura**¹ sull'istituzione di una camera giurisdizionale stabilisce le regole relative alla composizione di tale camera e precisa la portata delle competenze ad essa conferite.

Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora la ~~decisione~~**misura** sull'istituzione della camera lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale di primo grado.

I membri delle camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

¹ In questo caso, il termine "decisione" è apparentemente impiegato in senso generico; esso non corrisponde infatti alla definizione di "decisione" di cui all'attuale articolo 249 del trattato CE (ossia atto con uno o più destinatari determinati). La Convenzione dovrebbe indicare se desidera prevedere uno strumento particolare.

Le camere giurisdizionali ~~stabiliscono~~**adottano** il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia ¹. ~~Tale regolamento è sottoposto all'Esse~~ **deliberano** previa approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Salvo ove diversamente disposto dalla ~~decisione~~**misura** sull'istituzione della camera giurisdizionale, le disposizioni ~~del presente trattato~~**della Costituzione** relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali.

Clausola 234 (ex articolo 226)

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù ~~del presente trattato~~**della Costituzione**, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.

Clausola 235 (ex articolo 227)

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù ~~del presente trattato~~**della Costituzione**.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù ~~del presente trattato~~**della Costituzione**, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.

Clausola 236 (ex articolo 228)

1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù ~~del presente trattato~~**della Costituzione**, tale Stato è tenuto a prendere i ~~provvedimenti~~**disposizioni** che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso dette ~~provvedimenti~~**disposizioni**, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.

¹ Cfr. nota in calce all'articolo 223.

Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i ~~provvedimenti~~ **disposizioni** che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni [dell'articolo 227].

Clausola 237 (ex articolo 229)

~~I regolamenti adottati congiuntamente dal~~ **Le leggi europee del** Parlamento europeo e ~~dal~~ Consiglio e ~~dalle leggi europee/i regolamenti europei~~ ¹ **del Consiglio adottate/i** in virtù ~~delle disposizioni del presente trattato~~ **della Costituzione** possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per ~~quanto riguarda~~ le sanzioni ~~previste nei regolamenti stessi~~ **che prevedono**.

Clausola 238 (ex articolo 229 A)

Fatte salve le altre disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità~~ su proposta della Commissione ~~e previa consultazione del Parlamento europeo~~, può adottare **all'unanimità** ~~disposizioni~~ **misure** ~~intese ad attribuire~~ **con cui attribuisce** alla Corte di giustizia, ~~nella misura da esso stabilita~~, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base ~~al presente trattato~~ **alla Costituzione** che creano titoli ~~comunitari~~ di proprietà [industriale]² **a livello dell'Unione**. Il Consiglio **delibera previa consultazione del Parlamento europeo**. Esso raccomanda l'adozione di siffatte ~~disposizioni~~ **misure** da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

¹ Poiché, in base al progetto di articoli della Parte I, titolo V "Esercizio delle competenze dell'Unione" (articoli 25 e 26 - CONV 571/03), il Consiglio può adottare sia leggi che regolamenti, la Convenzione dovrebbe individuare i casi in cui, nel settore contemplato da questo articolo, il Consiglio può adottare l'uno o l'altro tipo di atto o tutti e due i tipi (cfr. spiegazione nell'allegato II della presente relazione).

² Ci si potrebbe interrogare sulla pertinenza di questo concetto, che pare restrittivo, e si osserva che l'articolo 133, paragrafo 7 del trattato CE fa riferimento al concetto più ampio di "proprietà intellettuale".

Clausola 239 (ex articolo 230) ¹

La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE ² che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. ³

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

*Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni **europee** prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur appearing come **[una legge europea]** ⁴ un regolamento **europeo** o una decisione **europea** presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.*

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Clausola 240 (ex articolo 231)

Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

Tuttavia, ~~per quanto concerne i regolamenti, la Corte di giustizia, essa,~~ ove lo reputi necessario, precisa gli effetti ~~del regolamento~~ ⁵ **dell'atto** annullato che devono essere considerati come definitivi.

¹ Quest'articolo è oggetto di un'analisi specifica in sede di circolo di discussione sulla Corte di giustizia e non viene quindi trattato in questa sede.

² v. nota in calce all'articolo 8 sull'opportunità di utilizzare abbreviazioni nella Costituzione e sulla possibile alternativa.

³ Nell'ambito delle discussioni sulla Corte di giustizia la Convenzione potrebbe vagliare l'opportunità di estendere la competenza della Corte prevista in quest'articolo agli atti adottati dalle agenzie comunitarie e da altri organi e destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Attualmente una competenza in tal senso è prevista da taluni regolamenti d'istituzione di agenzie.

⁴ Si rilevi che l'inserimento della parola "legge" rappresenterebbe una modifica di merito.

⁵ Sostituire "atto" a "regolamento" è un adattamento necessario per allineare questo comma alla giurisprudenza in cui la Corte ha sostenuto gli effetti di atti diversi dai regolamenti.

Clausola 241 (ex articolo 232)

Qualora, in violazione ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione si astengano ¹ dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni ~~della Comunità dell'Unione~~ possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione.

I ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni ~~della Comunità~~ di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi proposti dalla BCE nei settori che rientrano nella sua competenza o proposti contro di essa.

Clausola 242 (ex articolo 233)

L'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ~~al presente trattato~~ **alla Costituzione** sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

Tal obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'[articolo 288].

Il presente articolo si applica anche alla BCE.

Clausola 243 (ex articolo 234)

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**,
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti ~~compiti dalle~~ **delle** istituzioni ~~della Comunità~~ e della BCE,
- c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto [*del Consiglio*], quando sia previsto dagli statuti stessi. ²

¹ Cfr. nota in calce relativa all'articolo 230 sull'opportunità di estensione alle agenzie e ad altri organismi.

² Ci si può interrogare sulla portata della lettera c) rispetto alla precedente. Ad ogni modo occorrerebbe adeguare il testo per tenere conto degli organismi creati da un atto in codecisione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.

Clausola 244 (ex articolo 235)

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'[articolo 288, secondo comma].

Clausola 245 (ex articolo 236)

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra ~~la Comunità~~ **l'Unione** e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.

Clausola 246 (ex articolo 237)

La Corte di giustizia è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

- a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'[articolo 266];
- b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'[articolo 230];
- c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'[articolo 230], soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui all'articolo 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca;
- d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione** e dallo statuto del SEBC. Il consiglio della BCE dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'[articolo 226] nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte di giustizia riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, essa è tenuta a prendere i ~~provvedimenti~~ **le disposizioni** che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

Clausola 247 (ex articolo 238)

La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato ~~dalla Comunità~~ **dall'Unione** o per conto di questa.

Clausola 248 (ex articolo 239)

La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.

Clausola 249 (ex articolo 240)

Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**, le controversie nelle quali ~~la Comunità~~ **l'Unione** sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.

Clausola 250 (ex articolo 241)

Nell'eventualità di una controversia che mette in causa ~~un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, una legge europea del Consiglio o un regolamento europeo del Consiglio~~, della Commissione o della BCE, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'[articolo 230, quinto comma,] valersi dei motivi previsti dall'[articolo 230, secondo comma,] per invocare dinanzi alla Corte di giustizia l'inapplicabilità ~~del regolamento dell'atto~~ stesso.

Clausola 251 (ex articolo 242)

I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Clausola 252 (ex articolo 243)

La Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

Clausola 253 (ex articolo 244)

Le sentenze della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'[articolo 256].

Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo ~~separato~~.

Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia~~, può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I dello stesso. **Esso delibera all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione o su richiesta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia. Nei due casi, esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

[SEZIONE 5

LA CORTE DEI CONTI]

La Corte dei conti assicura il controllo dei conti.

1. *La Corte dei conti è composta di un cittadino di ciascuno Stato membro.*

2. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.

3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. **Il loro mandato è rinnovabile.** Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo~~, adotta **a maggioranza qualificata** l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. ~~Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile.~~ **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**¹

I membri **della Corte dei conti** designano tra loro, per tre anni, il **loro** presidente ~~della Corte dei conti~~. Il suo mandato è rinnovabile.

4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale ~~della Comunità dell'Unione~~.

¹ Sembra più logico trattare innanzitutto la durata ed il rinnovo del mandato ed in seguito la procedura di designazione.

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.

5. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

6. A parte rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7.

L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.

Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

7. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

8. Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata,~~ fissa **a maggioranza qualificata** le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennità e pensioni, del presidente e dei membri della Corte dei conti. ~~Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata,~~ **nonché** tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

9. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee¹ applicabili ai giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti.²

Clausola 257 (ex articolo 248)

1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese ~~della Comunità~~ **dell'Unione**. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato ~~dalla Comunità~~ **dall'Unione**, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.

¹ Occorrerà modificare la denominazione di tale protocollo alla luce della nuova denominazione dell'Unione.

² A fini di semplificazione, ci si può chiedere se non sia meglio collocare questo paragrafo direttamente all'interno del protocollo, come è avvenuto per i membri delle altre istituzioni.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività ~~comunitaria~~ **dell'Unione**.

2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate ~~alla Comunità~~ **all'Unione**.

Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.

Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.

3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto ~~della Comunità~~ **dell'Unione** e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

Le altre istituzioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese ~~della Comunità~~ **dell'Unione** gestite dalla Banca.

4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni ~~della Comunità~~ ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni ~~della Comunità~~.

Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.

La Corte dei conti ~~stabilisce~~ **adotta** il proprio regolamento interno. ~~Tale regolamento è sottoposto all'~~ **Essa delibera** previa approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

[CAPO 2

DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ ISTITUZIONI]

Articolo 249 ¹

~~Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.~~

~~Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.~~

~~La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.~~

~~La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.~~

~~Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.~~

¹ Quest'articolo è stato soppresso e sostituito con il progetto di articolo sugli atti giuridici dell'Unione del titolo V della parte I (articolo 24 CONV 571/03).

Clausola 258 (ex articolo 250) ¹

1. *Quando, in virtù del presente trattato, un atto del Consiglio viene adottato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta solo deliberando all'unanimità, fatte salve le disposizioni dell'articolo 251, paragrafi 4 e 5.*

2. *Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario.*

Clausola 259 (ex articolo 251) ²

1. *Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue.*

2. *La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo:

- se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo, può adottare l'atto proposto così emendato;*
- se il Parlamento europeo non propone emendamenti, può adottare l'atto proposto;*
- adotta altrimenti una posizione comune e la comunica al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.*

Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

- a) approva la posizione comune o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato in conformità con la posizione comune,*
- b) respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato,*
- c) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.*

¹ Quest'articolo dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nel quadro della parte I della Costituzione e non viene quindi trattato in questa sede.

² Quest'articolo dovrebbe essere adattato in funzione dell'articolo 250 del trattato CE e delle raccomandazioni del Gruppo IX "Semplificazione"; esso non viene quindi trattato in questa sede.

3. *Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato nella forma della posizione comune così emendata; tuttavia il Consiglio deve deliberare all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo. Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.*

4. *Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'adempire tale compito il comitato di conciliazione si richiama alla posizione comune in base agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.*

5. *Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni entro tale termine, l'atto in questione si considera non adottato.*

6. *Se il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si considera non adottato.*

7. *I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

Articolo 252¹

~~Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la seguente procedura:~~

- ~~a) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune;~~
- ~~b) la posizione comune del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo. Il Consiglio e la Commissione informano esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune, nonché della posizione della Commissione.~~

¹ Articolo soppresso, cfr. relazione del Gruppo IX "Semplificazione", pag. 16.

~~Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo approva la posizione comune, ovvero se esso non si è pronunciato entro detto termine, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in conformità della posizione comune,~~

- ~~e) — entro il termine di tre mesi indicato alla lettera b) il Parlamento europeo può, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, proporre emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Il Parlamento europeo può anche, alla stessa maggioranza, respingere la posizione comune del Consiglio. Il risultato delle delibere è trasmesso al Consiglio e alla Commissione.~~

~~Qualora il Parlamento europeo abbia respinto la posizione comune del Consiglio, quest'ultimo può deliberare in seconda lettura soltanto all'unanimità,~~

- ~~d) — la Commissione, sulla scorta degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, riesamina entro il termine di un mese la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune.~~

~~La Commissione trasmette al Consiglio, contemporaneamente alla proposta riesaminata, gli emendamenti del Parlamento europeo che essa non ha recepito, esprimendo il suo parere sugli stessi. Il Consiglio può adottare all'unanimità detti emendamenti,~~

- ~~e) — il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta la proposta riesaminata dalla Commissione.~~

~~Il Consiglio può modificare la proposta riesaminata dalla Commissione soltanto all'unanimità,~~

- ~~f) — nei casi di cui alle lettere c), d) e e), il Consiglio deve deliberare entro il termine di tre mesi. In mancanza di una decisione entro detto termine, la proposta della Commissione si considera non adottata,~~

- ~~g) — i termini di cui alle lettere b) e f) possono essere prorogati di un mese al massimo di comune accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo.~~

~~Articolo 253 ¹~~

~~I regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché detti atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente trattato.~~

¹ Quest'articolo è stato soppresso e sostituito con il progetto di articolo sui principi comuni agli atti dell'Unione del titolo V della parte I (articolo 32 CONV 571/03).

Articolo 254¹

~~1. I regolamenti, le direttive e le decisioni adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 251 sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.~~

~~2. I regolamenti del Consiglio e della Commissione, nonché le direttive di queste istituzioni che sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.~~

~~3. Le altre direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.~~

Clausola 260 (ex articolo 255)²

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.

2. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

3. Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti.

Clausola 261 (ex articolo 256)

Le ~~decisioni~~ **misure**³ del Consiglio, ~~e della Commissione o della Banca centrale europea~~⁴ che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.

¹ Questo articolo è soppresso e sostituito dal progetto di articolo sulla pubblicazione e entrata in vigore del titolo V della parte I (articolo 33 CONV 571/03).

² Questo articolo potrebbe essere ripreso nella parte I della Costituzione (cfr. CONV 369/02) e dunque non viene trattato in questa sede. Si propone tuttavia che la Convenzione esamini l'opportunità di estendere l'obbligo previsto in quest'articolo alle agenzie ed altre entità. Allo stato attuale, siffatto obbligo è previsto da taluni regolamenti istitutivi di agenzie.

³ Il termine "decisioni" viene qui impiegato in senso generico. Si propone dunque di sostituirlo con il termine "misure" in considerazione del fatto che potrebbe coprire altri tipi di atti.

⁴ Questa aggiunta consente di procedere alla soppressione dell'articolo 110, paragrafo 2, quarto comma del trattato CE, che rinvia al presente articolo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato **membro** sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità ~~dei provvedimenti~~ **delle disposizioni** esecutive è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

[CAPO 3

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE]¹

Clausola 262 (ex articolo 257)

È istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.

Il Comitato è costituito da rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni, dei consumatori e dell'interesse generale.

Clausola 263 (ex articolo 258)

Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non può essere superiore a trecentocinquanta.

¹ Si propone di esaminare se, conformemente alla denominazione utilizzata attualmente da tale comitato, non si debba aggiungere il termine "europeo".

Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

<i>Belgio</i>	<i>12</i>
<i>Danimarca</i>	<i>9</i>
<i>Germania</i>	<i>24</i>
<i>Grecia</i>	<i>12</i>
<i>Spagna</i>	<i>21</i>
<i>Francia</i>	<i>24</i>
<i>Irlanda</i>	<i>9</i>
<i>Italia</i>	<i>24</i>
<i>Lussemburgo</i>	<i>6</i>
<i>Paesi Bassi</i>	<i>12</i>
<i>Austria</i>	<i>12</i>
<i>Portogallo</i>	<i>12</i>
<i>Finlandia</i>	<i>9</i>
<i>Svezia</i>	<i>12</i>
<i>Regno Unito</i>	<i>24</i>

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata, fissa~~ **adotta a maggioranza qualificata le misure che fissano** le indennità dei membri del Comitato.

Clausola 264 (ex Articolo 259)

1.—I membri del Comitato sono nominati ~~su proposta degli Stati membri~~¹ per quattro anni. **Il loro mandato è rinnovabile.** Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata,~~ **adotta a maggioranza qualificata** l'elenco dei membri redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. ~~Il mandato dei membri del Comitato è rinnovabile.~~²

2.—~~Il Consiglio consulta la~~ **Esso delibera previa consultazione della** Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all'attività ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Clausola 265 (ex articolo 260)

Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni.

Esso ~~stabilisce~~ **adotta** il proprio regolamento interno.

¹ Il riferimento alla proposta degli Stati membri è ripetitivo rispetto alla frase successiva.

² Il Gruppo ritiene più logico trattare prima la durata ed il rinnovo del mandato e poi la procedura di designazione.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta **del Parlamento europeo,**¹ del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.

Clausola 266 (ex articolo 261)

Il Comitato comprende delle sezioni specializzate per i principali settori contemplati ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**.

L'attività delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato.

Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato.

Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.

Clausola 267 (ex articolo 262)

Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**. Tali istituzioni possono consultarlo ~~in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno~~ **in tutti gli altri casi**. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può **anche** formulare un parere di propria iniziativa.

Qualora lo reputino necessario, **il Parlamento europeo,** il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi **al Parlamento europeo,** al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

~~Il Comitato può essere consultato dal Parlamento europeo.~~²

¹ Questa modifica, al pari di quelle degli articoli 262, 264 e 265, sono opportune per mettere il Parlamento europeo su un piede di parità con il Consiglio nel quadro della procedura legislativa, come raccomandato nella relazione del Gruppo IX "Semplificazione" (CONV 424/02, pag. 15).

² Questa soppressione è la conseguenza delle altre modifiche apportate al presente articolo (cfr. nota relativa all'articolo 260).

IL COMITATO DELLE REGIONI]

Clausola 268 (ex articolo 263)

È istituito un comitato a carattere consultivo, in appresso designato "Comitato delle regioni", composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta.

Il numero dei membri del Comitato delle regioni non può essere superiore a trecentocinquanta.

Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

<i>Belgio</i>	<i>12</i>
<i>Danimarca</i>	<i>9</i>
<i>Germania</i>	<i>24</i>
<i>Grecia</i>	<i>12</i>
<i>Spagna</i>	<i>21</i>
<i>Francia</i>	<i>24</i>
<i>Irlanda</i>	<i>9</i>
<i>Italia</i>	<i>24</i>
<i>Lussemburgo</i>	<i>6</i>
<i>Paesi Bassi</i>	<i>12</i>
<i>Austria</i>	<i>12</i>
<i>Portogallo</i>	<i>12</i>
<i>Finlandia</i>	<i>9</i>
<i>Svezia</i>	<i>12</i>
<i>Regno Unito</i>	<i>24</i>

I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati, ~~su proposta dei rispettivi Stati membri,~~¹ per quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata,~~ adotta **a maggioranza qualificata** l'elenco dei membri e dei supplenti redatto conformemente alle proposte presentate dai ~~ciascuno~~ **rispettivi Stati membri**. Alla scadenza del mandato di cui al primo comma in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

¹ Il riferimento alla proposta degli Stati membri è ripetitivo rispetto alla frase successiva.

Clausola 269 (ex articolo 264)

Il Comitato delle Regioni designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per la durata di due anni.

Esso ~~stabilisce~~ **adotta** il proprio regolamento interno.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta **del Parlamento europeo**, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.

Clausola 270 (ex articolo 265)

Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle Regioni nei casi previsti ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione** e in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.

Qualora lo reputino necessario, **il Parlamento europeo**, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell'[articolo 262], **il Parlamento europeo**, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle Regioni di tale domanda di parere. ~~[Il Comitato delle Regioni, qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia.]~~¹

~~Il Comitato delle Regioni può essere consultato dal Parlamento europeo.~~²

Il Comitato delle Regioni, ~~qualora lo ritenga utile~~, può formulare un parere di propria iniziativa **qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici**.

Il parere del Comitato è trasmesso **al Parlamento europeo**, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

¹ Si propone di fondere questa frase con il penultimo comma del presente articolo, visto che quest'ultimo prevede la possibilità per il Comitato di formulare un parere di propria iniziativa in tutti i casi.

² Questa soppressione è la conseguenza delle altre modifiche apportate al presente articolo (cfr. nota relativa all'articolo 260).

LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI]

Clausola 271 (ex articolo 266)

La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.

Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.

Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo ~~allegato al presente trattato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti,~~ può modificare gli articoli 4, 11 e 12 e l'articolo 18, paragrafo 5 di detto statuto. **Esso delibera all'unanimità su richiesta della Banca europea per gli investimenti previa consultazione della Commissione, o su richiesta della Commissione previa consultazione della Banca europea per gli investimenti. In entrambi i casi, esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

Clausola 272 (ex articolo 267)

La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato ~~e comune~~ **interno** nell'interesse ~~della Comunità~~ **dell'Unione**. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:

- a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate,
- b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato ~~e comune~~ **interno** che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri,
- c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

[TITOLO II ¹

DISPOSIZIONI FINANZIARIE]

Clausola 273 (ex articolo 268) ²

Tutte le entrate e le spese della Comunità, ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.

Le spese amministrative risultanti per le istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune ed alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ³ sono a carico del bilancio. Le spese operative risultanti dall'attuazione di dette disposizioni possono, alle condizioni ivi previste, essere messe a carico del bilancio.

Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

Clausola 274 (ex articolo 269)

Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie della Comunità di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.

Clausola 275 (ex articolo 270)

Per mantenere la disciplina di bilancio la Commissione, prima di presentare proposte di atti comunitari o di modificare le proprie proposte o di adottare misure di esecuzione che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette proposte o misure possono essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie della Comunità derivanti dalle disposizioni stabilite dal Consiglio ai sensi dell'articolo 269.

¹ Talune disposizioni di questo titolo potrebbero essere riprese nella parte I della Costituzione (cfr. CONV 369/02).

² Gli articoli da 268 a 273 dovrebbero essere esaminati dalla Convenzione nel quadro della parte I e non vengono quindi trattati in questa sede.

³ Questo riferimento non è conforme alle modifiche apportate al trattato UE dal trattato di Amsterdam; la rubrica corretta è "disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale".

Clausola 276 (ex articolo 271)

Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'[articolo 279].

Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'[articolo 279], i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.

I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'[articolo 279].

Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

Clausola 277 (ex articolo 272)

1. *L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.*
2. *Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.*

Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

3. *La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.*

Ogniquale volta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette al Parlamento europeo.

4. *Il progetto di bilancio deve essere sottoposto al Parlamento europeo non oltre il 5 ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.*

Il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma.

Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato.

Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio così emendato o corredato di proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito al progetto di bilancio, delibera alle condizioni che seguono:

- a) il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo;*
- b) per quanto concerne le proposte di modifica:*
 - qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata;*
 - qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di accettazione, la proposta di modificazione è rigettata;*
 - qualora, in applicazione delle disposizioni di uno dei precedenti commi, il Consiglio abbia rigettato una proposta di modificazione, esso può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio sia fissare un altro importo.*

Il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di modifica accettate dal Consiglio.

Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dal Parlamento europeo e le proposte di modificazione da esso presentate siano state accettate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa il Parlamento europeo del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte di modificazione sono state accettate.

Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dal Parlamento europeo o le proposte di modificazione da esso presentate siano state rigettate o modificate, il progetto di bilancio modificato è trasmesso nuovamente al Parlamento europeo. Il Consiglio espone a quest'ultimo il risultato delle proprie deliberazioni.

6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo, informato dell'esito delle proprie proposte di modificazione, può, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora entro tale termine il Parlamento europeo non si sia pronunciato, il bilancio si considera definitivamente adottato.

7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.

8. Tuttavia il Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei due terzi dei suffragi espressi, può, per importanti motivi, rigettare il progetto di bilancio e chiedere che gli venga presentato un nuovo progetto.

9. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.

La Commissione, dopo aver consultato il comitato di politica economica, constata tale tasso massimo che risulta:

- dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,
- dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri
- e
- dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio.

Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.

Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, il Parlamento europeo, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.

Quando il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.

Clausola 278 (ex articolo 273)

Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempre che siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma.

Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente al Parlamento europeo; entro un termine di trenta giorni il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, può prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al primo comma. Questa parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui il Parlamento europeo abbia preso la decisione. Se nel termine precitato il Parlamento europeo non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest'ultima viene considerata definitivamente adottata.

Le decisioni di cui ai commi secondo e terzo prevedono le misure necessarie in materia di risorse per garantire l'applicazione del presente articolo.

Clausola 279 (ex articolo 274)

La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base ~~alle disposizioni del regolamento stabilito~~ **alle leggi europee**/ai regolamenti **europei adottate/i** in esecuzione [dell'articolo 279], sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria.

~~Il regolamento~~ **La legge europea**/Il regolamento **europeo** prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

All'interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate ~~dal regolamento stabilito~~ **dalla legge europea**/dal regolamento **europeo adottata/o** in esecuzione [dell'articolo 279], a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.

Clausola 280 (ex articolo 275)

Ogni anno la Commissione sottopone **al Parlamento europeo** e al Consiglio ~~e al Parlamento europeo~~ i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Clausola 281 (ex articolo 276)

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui [all'articolo 275], la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui [all'articolo 248, paragrafo 1, secondo comma,] nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.

2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultima in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.

3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.

La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.

Clausola 282 (ex articolo 277)

Il bilancio è stabilito ~~nell'unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento adottato in esecuzione dell'articolo 279~~ **in euro**.

Clausola 283 (ex articolo 278)

La Commissione, con riserva di informare le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da questo ultimo autorizzati.

Clausola 284 (ex articolo 279)

1. Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti:~~

- a) ~~stabilisce i~~ **adotta le leggi finanziarie europee**/i regolamenti finanziari **europei**¹ che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti;
- b) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili.

Il Consiglio delibera all'unanimità e, A a decorrere dal 1° gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. su proposta della Commissione e Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e ~~parere della Corte dei conti.~~

2. Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti,~~ **adotta all'unanimità le misure che fissa** ~~fissano~~ le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie ~~della Comunità dell'Unione~~ sono messe a disposizione della Commissione, **nonché** ~~e determina~~ le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria. **Esso delibera** ~~previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti.~~

Clausola 285 (ex articolo 280)

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari ~~della Comunità dell'Unione~~ stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri.

2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari ~~della Comunità dell'Unione~~, le stesse ~~misure-disposizioni~~ che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.

¹ Poiché, in base al progetto di articoli della parte I, titolo V “Esercizio delle competenze dell’Unione” (articoli 25 e 26 – doc. CONV 571/03), il Consiglio può adottare leggi o regolamenti, la Convenzione dovrebbe individuare i casi in cui, nel settore contemplato da quest’articolo, il Consiglio può adottare o uno o l’altro tipo di atto o tutti e due i tipi (v. spiegazione nell’allegato II della presente relazione).

3. Fatte salve altre disposizioni ~~del presente trattato~~**della Costituzione**, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari ~~della Comunità~~ **dell'Unione** contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.

4. Il **Parlamento europeo e il Consiglio adottano**, ~~deliberando~~ secondo la procedura **legislativa**, ~~di cui all'articolo 251, previa consultazione della Corte dei conti, adotta~~ le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari ~~della Comunità~~**dell'Unione**, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri. **Essi deliberano previa consultazione della Corte dei conti.** Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure **e sulle disposizioni** adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo.

[ALTRE DISPOSIZIONI]¹

Clausola 286 (ex articolo 11)²

1. *Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui al presente trattato trasmettono una richiesta alla Commissione che può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.*

2. *L'autorizzazione di procedere a una cooperazione rafforzata di cui al paragrafo 1 è concessa, nel rispetto degli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Se la cooperazione rafforzata riguarda un settore che rientra nell'ambito della procedura di cui all'articolo 251 del presente trattato, è richiesto il parere conforme del Parlamento europeo.*

Un membro del Consiglio può chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. Una volta la questione sollevata in tale sede, il Consiglio può deliberare ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

3. *Gli atti e le decisioni necessari per l'attuazione delle attività di cooperazione rafforzata sono soggetti a tutte le disposizioni pertinenti del presente trattato, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente articolo e negli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea.*

¹ Proposta di nuovo titolo che non figurava nella struttura del 28 ottobre 2002.

² Gli articoli 11 e 11 A saranno esaminati dalla Convenzione.

Clausola 287 (ex articolo 11 A)

Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 11 notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà un parere al Consiglio. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può ritenere necessarie.

Clausola 288 (ex articolo 282)

In ciascuno degli Stati membri, ~~la Comunità~~ **l'Unione** ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione.

Clausola 289 (ex articolo 283)

Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~, su proposta della Commissione ~~e previa consultazione delle altre istituzioni interessate~~, **stabilisce adotta a maggioranza qualificata** lo statuto dei funzionari ~~delle Comunità europee~~ **dell'Unione** e il regime applicabile agli altri agenti ~~di tali Comunità~~ **dell'Unione**. **Esso delibera previa consultazione delle altre istituzioni interessate.**

Clausola 290 (ex articolo 284)

Per l'esecuzione dei compiti affidatili, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio ~~conformemente alle disposizioni del presente trattato~~ **alla Costituzione**.

Clausola 291 (ex articolo 285)

1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea, **il Parlamento europeo e il Consiglio**, ~~deliberando~~ secondo la procedura ~~di cui all'articolo 251~~, **legislativa**, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

2. L'elaborazione delle statistiche presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

Clausola 292 (ex articolo 286)¹

1. ~~A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli~~ **Gli atti comunitari dell'Unione** sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi istituiti ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione** o sulla base ~~del medesimo della medesima~~.

2. ~~Anteriormente alla data di cui al paragrafo 1~~ **Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, istituisce legislativa, le misure che istituiscono** un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione ~~di detti degli atti di cui al paragrafo 1~~ alle istituzioni e agli organismi **comunitari dell'Unione**, ~~e adotta, se del caso, nonché tutte le altre pertinenti disposizioni~~ **misure**.

Clausola 293 (ex articolo 287)²

I membri delle istituzioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti ~~della Comunità~~ **dell'Unione** sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

Clausola 294 (ex articolo 288)

La responsabilità contrattuale ~~della Comunità~~ **dell'Unione** è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

In materia di responsabilità extracontrattuale, ~~la Comunità~~ **l'Unione**³ deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Il secondo comma si applica alle stesse condizioni ai danni cagionati dalla *BCE* o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La responsabilità personale degli agenti nei confronti ~~della Comunità~~ **dell'Unione** è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

¹ Si noti che l'eliminazione dei pilastri potrebbe comportare, salvo disposizioni specifiche, un'estensione del campo d'applicazione di questa disposizione alle materie che attualmente rientrano nel secondo e terzo pilastro.

² Si può discutere dell'opportunità di estendere l'obbligo di cui al presente articolo alle agenzie e altri organismi, tenuto anche conto dell'eventuale estensione dell'obbligo di cui all'articolo 255 del trattato CE.

³ Si noti che la sostituzione del termine "Comunità" con "Unione" potrebbe comportare, salvo disposizioni specifiche, un'estensione del campo d'applicazione di questo articolo (responsabilità extracontrattuale) alle materie che attualmente rientrano nel secondo e terzo pilastro.

Clausola 295 (ex articolo 289)

La sede delle istituzioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione** è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.

Clausola 296 (ex articolo 290)

Il Consiglio adotta all'unanimità le misure che fissano il regime linguistico delle istituzioni della Comunità dell'Unione ~~è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo~~ **dello** statuto della Corte di giustizia, ~~dal Consiglio, che delibera all'unanimità.~~

Clausola 297 (ex articolo 291)

~~La Comunità~~ **L'Unione** gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee¹. Lo stesso vale per la Banca Centrale europea, ~~per l'Istituto monetario europeo~~ e per la Banca europea per gli investimenti.

Clausola 298 (ex articolo 292)²

Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione ~~del presente trattato~~ **della Costituzione** a un modo di composizione diverso da quelli previsti ~~dal trattato stesso~~ **dalla Costituzione stessa**.

Clausola 299 (ex articolo 307)

~~Le disposizioni del presente trattato~~ **La Costituzione** non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili ~~col presente trattato~~ **con la Costituzione**, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.

¹ V. nota in calce all'articolo 247 (modifica della denominazione del protocollo).

² Si noti che l'eliminazione dei pilastri potrebbe comportare, salvo disposizioni specifiche, un'estensione del campo d'applicazione di questa disposizione alle materie che attualmente rientrano nel secondo e terzo pilastro.

Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti ~~nel presente trattato~~ **nella Costituzione** da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante ~~dell'instaurazione della Comunità~~ **dell'Unione** e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.

* * *

**Disposizioni dei trattati CE e UE
che non figurano nella parte II
del progetto di Costituzione**

*Esse figureranno nella parte I o nella parte III
(disposizioni generali e finali)¹*

¹ Per memoria, alcuni articoli sono barrati in quanto formano oggetto di progetti di articoli proposti dal Praesidium oppure sono obsoleti. Gli articoli riprodotti in corsivo sono o saranno sottoposti a un esame approfondito da parte della Convenzione (v. allegato I della relazione).

[Disposizioni riprese dal trattato CE]

Articolo 1¹

~~Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro una COMUNITÀ EUROPEA.~~

Articolo 2

~~La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.~~

Articolo 3

~~1. — Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:~~

- ~~a) — il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;~~
- ~~b) — una politica commerciale comune;~~
- ~~c) — un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;~~
- ~~d) — misure riguardanti l'ingresso e la circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV;~~
- ~~e) — una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;~~

¹ Gli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1 sono soppressi e sostituiti dai progetti di articoli (istruzione, valori e obiettivi dell'Unione) della parte I (articoli 1, 2 e 3 CONV 528/03).

- ~~f) — una politica comune nel settore dei trasporti;~~
- ~~g) — un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;~~
- ~~h) — il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;~~
- ~~i) — la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;~~
- ~~j) — una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;~~
- ~~k) — il rafforzamento della coesione economica e sociale;~~
- ~~l) — una politica nel settore dell'ambiente;~~
- ~~m) — il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;~~
- ~~n) — la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;~~
- ~~o) — l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;~~
- ~~p) — un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;~~
- ~~q) — un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;~~
- ~~r) — una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;~~
- ~~s) — l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;~~
- ~~t) — un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;~~
- ~~u) misure in materia di energia, protezione civile e turismo.~~

~~2. [...]~~¹

~~Articolo 5~~²

~~La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.~~

¹ Questo paragrafo figura prima, nelle "disposizioni comuni", all'inizio della versione complementare.

² L'articolo 5 è soppresso e sostituito dal progetto di articolo "principi fondamentali" della parte I (articolo 8 CONV 528/03).

~~Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.~~

~~L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.~~

Articolo 7¹

1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:

- un PARLAMENTO EUROPEO;*
- un CONSIGLIO;*
- una COMMISSIONE;*
- una CORTE DI GIUSTIZIA;*
- una CORTE DEI CONTI.*

Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.

2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle Regioni, che svolgono funzioni consultive.

Articolo 8²

Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato «statuto del SEBC») allegati al trattato stesso.

¹ Gli articoli da 7 a 10 rientreranno nella parte I.

² Ci si può chiedere se sia opportuno che la Costituzione contenga abbreviazioni (p.e. "BCE" per "Banca centrale europea") o se non sia più chiaro per il lettore utilizzare la denominazione abituale dell'istituzione o dell'organo interessati. La Banca europea per gli investimenti (articolo 9) non è abbreviata con "BEI" negli articoli del trattato. Qualora s'intendano utilizzare abbreviazioni di questo tipo, occorre assicurarsi che la Costituzione contenga le corrispondenti spiegazioni.

Articolo 9

È istituita una Banca europea per gli investimenti, che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato e dallo statuto allegato a quest'ultimo.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.

Articolo 17¹

~~1. — È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.~~

~~2. — I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato.~~

[PARTE QUARTA

ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE]²

Articolo 182

~~Gli Stati membri convengono di associare alla Comunità I paesi e i territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari **sono associati all'Unione**. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati paesi e territori, sono enumerati nell'elenco che costituisce l'[allegato II] del presente trattato.~~

Scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e ~~la Comunità~~ **l'Unione** nel suo insieme.

¹ L'articolo 17 è soppresso e sostituito dal progetto di articolo "cittadinanza" della parte I (articolo 7, paragrafo 1 CONV 528/03).

² La parte "PTOM" riguarda l'applicazione parziale del regime del trattato CE ai paesi e territori interessati. Potrebbe essere collocata nelle disposizioni finali riguardanti l'applicazione territoriale della Costituzione. Sarebbe inoltre opportuno inserire un riferimento al regime di associazione nella prima parte della Costituzione.

Conformemente ai principi enunciati ~~nel preambolo del presente trattato ...~~¹, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.

Articolo 183

L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:

- 1) Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**.
- 2) Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.
- 3) Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi e territori.
- 4) Per gli investimenti finanziati ~~dalla Comunità~~ **dall'Unione**, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori.
- 5) Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al [capo] relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le ~~disposizioni~~ **misure** particolari ~~prese adottate~~ in virtù [dell'articolo 187].

Articolo 184

1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali ~~che interviene fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente trattato~~ **previsto dalla Costituzione**.
2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente ~~alle disposizioni dell'~~ **all'**[articolo 25].
3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.

¹ Sarebbe opportuno riprendere i principi in questione, che attualmente figurano nel preambolo del trattato CE. Essi andrebbero ripresi nella Costituzione e, se del caso, in questa disposizione.

I dazi di cui al **primo** comma ~~precedente~~ non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.

4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.

5. L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscono le merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

Articolo 185

Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo ~~alle disposizioni dell'~~ **all'**[articolo 184, paragrafo 1], è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri **di prendere le misure disposizioni** necessarie per porre rimedio a questa situazione.

Articolo 186 ¹

Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri.

Articolo 187

Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità, stabilisce~~ **adotta all'unanimità** ², muovendo dalle realizzazioni acquisite, nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e ~~la Comunità~~ **l'Unione** e basandosi sui principi iscritti ~~nel presente trattato ...~~ ³, ~~le disposizioni misure~~ relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e ~~la Comunità~~ **l'Unione**.

¹ Questo articolo andrebbe adattato per tener conto della competenza dell'Unione a regolare la libera circolazione dei lavoratori dei paesi terzi negli Stati membri (v. infra, articolo 187). Si ricorda inoltre che il Gruppo X "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia" ha raccomandato di eliminare il ricorso alla convenzione tra Stati membri come strumento giuridico per conseguire gli obiettivi dell'Unione.

² Si noti che in questo caso il Consiglio delibera senza proposta della Commissione.

³ Cfr. supra, nota relativa all'articolo 182, terzo comma del TCE.

Articolo 188

Gli articoli da 182 a 187 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, ~~allegato al presente trattato.~~

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

~~Articolo 281~~¹

~~La Comunità ha personalità giuridica.~~

[Articolo 293²

Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini:

- la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini,
- l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità,
- il reciproco riconoscimento delle società a mente dell'articolo 48, comma secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse,
- la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.]

¹ Quest'articolo è soppresso e sostituito dal progetto di articolo "personalità giuridica" del titolo I della parte I (articolo 4 CONV 528/03).

² Viste le raccomandazioni del Gruppo IX "Semplificazione delle procedure legislative e degli strumenti" e del Gruppo X "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia" riguardanti la soppressione dello strumento della convenzione, si suggerisce alla Convenzione di esaminare quale sorte riservare a questo articolo.

1. ~~Il presente trattato~~ **La Costituzione**¹ si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord².

2. ~~Le disposizioni del presente trattato~~ **La Costituzione** si applicano ~~applicano~~ **applica** ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie.

Tuttavia, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo~~, adotta **a maggioranza qualificata** misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione ~~del presente trattato~~ **della Costituzione** a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

Il Consiglio, all'atto dell'adozione delle pertinenti misure di cui al secondo comma, prende in considerazione settori quali politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali ~~della Comunità dell'Unione~~.

Il Consiglio adotta le misure di cui al secondo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico ~~comunitario~~ **dell'Unione**, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

3. I paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura [nell'allegato II] ~~del presente trattato~~, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella [quarta parte] ~~del trattato stesso~~ **della Costituzione**.

~~Il presente trattato~~ **La Costituzione** non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco ~~precitato~~ **riportato nell'allegato II**.

4. ~~Le disposizioni del presente trattato~~ **La Costituzione** si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.

¹ Si noti che l'articolo 299 si applica al solo TCE e che la sostituzione del termine "trattato" con "Costituzione" solleva la questione del campo d'applicazione territoriale della Costituzione.

² Questo paragrafo dovrà essere adattato conformemente all'atto di adesione.

5. ~~Le disposizioni del presente trattato~~ **La Costituzione** si applicano alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

6. In deroga ai paragrafi precedenti:

- a) ~~il presente trattato~~ **la Costituzione** non si applica alle Faeröer,
- b) ~~il presente trattato~~ **la Costituzione** non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro,
- c) ~~le disposizioni del presente trattato~~ **la Costituzione** ~~sono applicabili~~ **è applicabile** alle isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.

Articolo 305 ¹

1. ~~Le disposizioni del presente trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio.~~

2. ~~Le disposizioni del presente trattato~~ **La Costituzione** non derogano a quanto stipulato dal al trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica.

Articolo 306

~~Le disposizioni del presente trattato~~ **La Costituzione** non ostano all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del ~~presente trattato~~ **della Costituzione**.

¹ Questo articolo potrebbe essere riesaminato in funzione di come sarà affrontata la questione relativa al trattato EURATOM.

Articolo 308 ¹

~~Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.~~

Articolo 309 ²

1. Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo di uno Stato membro a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato.

2. Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere, per lo Stato membro in questione, alcuni dei diritti derivanti dall'applicazione del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Gli obblighi dello Stato membro in questione a norma del presente trattato continuano comunque ad essere vincolanti per lo Stato medesimo.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

4. Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione. In deroga all'articolo 205, paragrafo 2, per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1. In tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimità sono adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione

¹ Quest'articolo è soppresso e sostituito dal progetto di articolo "clausola di flessibilità" del titolo III della parte I (articolo 16 CONV 528/03).

² Questo articolo dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nel quadro della parte I e non viene quindi trattato in questa sede.

Articolo 311¹

I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.

Articolo 312

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 313

Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.

Il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.

Articolo 314

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi tutti facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

¹ Gli articoli da 311 a 314 dovrebbero essere ripresi nella parte III (cfr. CONV 369/02) e non sono pertanto trattati in questa sede.

[Disposizioni riprese dal trattato UE]

Articolo 1¹

~~Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata "Unione".~~

~~Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.~~

~~L'Unione è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal presente trattato. Essa ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli.~~

Articolo 2

~~L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi:~~

- ~~— promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle disposizioni del presente trattato;~~
- ~~— affermare la sua identità sulla scena internazionale, in particolare mediante l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo 17;~~
- ~~— rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione;~~
- ~~— conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima;~~

¹ Gli articoli 1 e 2 sono soppressi e sostituiti da progetti di articoli (istituzione, valori e obiettivi dell'Unione) della parte I (articoli 1, 2 e 3 CONV 528/03).

~~—mantenere integralmente l'acquis comunitario e svilupparlo al fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie.~~

~~Gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.~~

Articolo 3

*L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel contempo l'acquis comunitario.*¹

[...]²

Articolo 4³

Il Consiglio europeo dà all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali.

Il Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri nonché il presidente della Commissione. Essi sono assistiti dai Ministri incaricati degli Affari esteri degli Stati membri e da un membro della Commissione. Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte l'anno sotto la Presidenza del Capo di Stato o di Governo dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio.

Il Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni, nonché una relazione scritta annuale sui progressi compiuti dall'Unione.

Articolo 5

Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni del presente trattato.

¹ Questo punto sarà contemplato dal titolo IV (istituzioni) della parte I.

² Questo comma figura in appresso nel capitolo B.Vbis. (azione esterna, altre disposizioni) della versione complementare.

³ Gli articoli 4 e 5 saranno contemplati dal titolo IV (istituzioni) della parte I.

Articolo 6 ¹

1. ~~L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.~~
2. ~~L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.~~
3. ~~L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri.~~
4. [L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.] ²

Articolo 7 ³

1. *Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o più principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e rivolgergli le appropriate raccomandazioni. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e, deliberando secondo la medesima procedura, può chiedere a delle personalità indipendenti di presentare entro un termine ragionevole un rapporto sulla situazione nello Stato membro in questione.*

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

2. *Il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro di uno o più principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni.*

¹ Il paragrafo 1 è soppresso e sostituito dal progetto di articolo "valori" della parte I (articolo 2 CONV 528/03); il paragrafo 2 è soppresso e sostituito dal progetto di articolo "diritti fondamentali" della parte I (articolo 5, paragrafo 3 CONV 528/03; il paragrafo 3 è soppresso e sostituito dal progetto di articolo "istituzione dell'Unione" della parte I (articolo 1, paragrafo 2 CONV 528/03).

² Si propone di far rientrare questo paragrafo nella parte I e di sopprimerlo.

³ Questo articolo dovrebbe essere esaminato dalla convenzione nell'ambito della parte I e pertanto non è trattato in questa sede.

3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

5. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati pari a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 3.

6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.

Articolo 43

Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato e dal trattato che istituisce la Comunità europea, a condizione che la cooperazione:

- a) *sia diretta a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione e della Comunità, a proteggere e servire i loro interessi e a rafforzare il loro processo d'integrazione;*
- b) *rispetti i suddetti trattati, nonché il quadro istituzionale unico dell'Unione;*
- c) *rispetti l'acquis comunitario e le misure adottate a norma delle altre disposizioni dei suddetti trattati;*
- d) *rimanga nei limiti delle competenze dell'Unione o della Comunità e non riguardi i settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità;*
- e) *non rechi pregiudizio al mercato interno quale definito nell'articolo 14, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea né alla coesione economica e sociale stabilita conformemente al titolo XVII del medesimo trattato;*

- f) *non costituisca un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri e non provochi distorsioni di concorrenza tra questi ultimi;*
- g) *riunisca almeno otto Stati membri;*
- h) *rispetti le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano;*
- i) *lasci impregiudicate le disposizioni del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea;*
- j) *sia aperta a tutti gli Stati membri, conformemente all'articolo 43 B.*

Articolo 43 A

Le cooperazioni rafforzate possono essere instaurate solo in ultima istanza, qualora sia stato stabilito, in sede di Consiglio, che gli obiettivi che esse si prefiggono non possono essere conseguiti, entro un termine ragionevole, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 43 B

Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri. La partecipazione ad una cooperazione rafforzata resta possibile in qualsiasi momento ai sensi degli articoli 27 E e 40 B del presente trattato e dell'articolo 11 A del trattato che istituisce la Comunità europea, fatto salvo il rispetto della decisione di base e delle decisioni adottate in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.

Articolo 44

1. Ai fini dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari per l'attuazione di una cooperazione rafforzata di cui all'articolo 43, si applicano le pertinenti disposizioni istituzionali del presente trattato e del trattato che istituisce la Comunità europea. Tuttavia, benché tutti i membri del Consiglio possano partecipare alle deliberazioni, solo quelli che rappresentano Stati membri partecipanti a detta cooperazione prendono parte all'adozione delle decisioni. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati e una proporzione del numero dei membri del Consiglio interessati pari a quelle previste all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma del presente trattato per quanto riguarda una cooperazione rafforzata stabilita sulla base dell'articolo 27 C. L'unanimità è costituita unicamente dai membri del Consiglio interessati.

Tali atti e decisioni non rientrano nell'acquis dell'Unione.

2. *Gli Stati membri applicano, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni adottati per l'attuazione della cooperazione rafforzata cui partecipano. Tali atti e decisioni vincolano solo gli Stati membri partecipanti e sono, se del caso, direttamente applicabili solo in detti Stati. Gli Stati membri che non partecipano a tale cooperazione non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.*

Articolo 44 A

Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti i suoi membri previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.

Articolo 45

Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese sulla base del presente titolo, nonché la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione e della Comunità, e cooperano a tale scopo.

TITOLO VIII ¹

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ed all'esercizio di tali competenze si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato:

- a) le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;*
- b) le disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste dall'articolo 35;*
- c) le disposizioni del titolo VII, alle condizioni previste dagli articoli 11 e 11 A del trattato che istituisce la Comunità europea e dall'articolo 40 del presente trattato;*

¹ Questo titolo sarà ripreso nelle disposizioni generali e finali (la parte III).

- d) *l'articolo 6, paragrafo 2, per quanto riguarda l'attività delle istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee e a norma del presente trattato;*
- 2) e) *unicamente le disposizioni di carattere procedurale di cui all'articolo 7, per le quali la Corte delibera su richiesta dello Stato membro interessato, entro un termine di un mese a decorrere dalla data in cui il Consiglio procede alla constatazione prevista da detto articolo;*
- f) *gli articoli da 46 a 53.*

Articolo 47

Fatte salve le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché le presenti disposizioni finali, nessuna disposizione del presente trattato pregiudica i trattati che istituiscono le Comunità europee né i trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati.

Articolo 48

Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati su cui è fondata l'Unione.

Qualora il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai suddetti trattati. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario viene consultata anche la Banca centrale europea.

Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo 49

Ogni Stato europeo che rispetti i principi sanciti nell'articolo 6, paragrafo 1 può domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo 50

- 1. Sono abrogati gli articoli da 2 a 7 e da 10 a 19 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965.*
- 2. Sono abrogati l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2 e il titolo III dell'Atto unico europeo firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all'Aia il 28 febbraio 1986.*

Articolo 51

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

Articolo 52

- 1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.*
- 2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.*

Articolo 53

Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

In forza del trattato di adesione del 1994, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua finlandese e svedese.

ALLEGATO I

al volume I

della relazione consolidata del gruppo di esperti dei Servizi giuridici

Convenzioni terminologiche e tipografiche

Convenzioni terminologiche e tipografiche

I. Terminologia

Nell'impostare il suo compito, il gruppo di esperti ha seguito gli orientamenti fornitigli nel mandato del 29 gennaio 2003 e nella relazione del Gruppo IX *"Semplificazione"* del 29 novembre 2002 (CONV 424/02). Ha inoltre tenuto conto delle relazioni degli altri Gruppi della Convenzione e delle indicazioni comunicate dal Segretario generale della Convenzione.

Esso ha convenuto le seguenti formule di presentazione e convenzioni redazionali.

1. Gli articoli del trattato UE e del trattato CE sono stati fusi e riordinati in modo da seguire la struttura del progetto preliminare di trattato costituzionale del 28 ottobre 2002, riportato nel documento CONV 369/02.
2. I termini *"Comunità"* o *"comunitario"* sono sostituiti dai termini *"l'Unione"*, *"dell'Unione"* o *"dall'Unione"*. Come vedremo successivamente questi cambiamenti possono talvolta implicare modifiche sostanziali (cfr. allegato II).
3. Ogni volta che si fa attualmente riferimento al *"trattato"* o al *"presente trattato"*, è stato scelto in sostituzione il termine *"Costituzione"* (con le conseguenze che questa modifica formale può avere sulla portata del campo di applicazione così attribuito alla Costituzione; cfr. allegato II).
4. I termini *"mercato comune"* e *"mercato unico"* sono sostituiti indistintamente dai termini *"mercato interno"*.
5. I termini *"legge"* e *"legge quadro"* sostituiscono rispettivamente le formule *"regolamento"* e *"direttiva"*. Quando una decisione di merito è necessaria per determinare se un atto che figura nel progetto di Costituzione abbia o no carattere legislativo, il gruppo ha utilizzato sia il vecchio che il nuovo termine (ad esempio *"legge/regolamento"*; cfr. anche allegato II).

Inoltre, su richiesta espressa del Segretario generale della Convenzione, al nome degli atti (leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni) è stato aggiunto l'aggettivo *"europeo"* o *"europea"*, come indicato nel progetto di articolo sugli atti giuridici dell'Unione della parte I (CONV 571/03).

6. Quando esiste un margine di valutazione della forma dell'azione o dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, il termine *"misura"* è stato preferito ad altre formule per indicare atti generici, quali *"la decisione"*, o metodi di intervento non chiaramente specificati. Il ricorso a questa formula suscita alcune osservazioni alla luce del progetto di articoli da 24 a 33 (CONV 571/03 del 26 febbraio 2003) sulle quali si tornerà nell'allegato II.

7. Per contro il termine "*disposizione*" si applica al diritto interno degli Stati membri o, se del caso, al diritto internazionale, oppure all'apparato normativo esistente.
8. Analogamente il verbo "*adottare*" è stato utilizzato per esprimere, in modo uniforme, la presa di decisione da parte delle istituzioni dell'Unione, laddove i trattati attuali utilizzano alternativamente tale o tal altra formula.
9. Allo stesso modo alla formula verbale è stato preferito il sostantivo, se questo corrisponde a un atto giuridico noto, ad esempio: "*rivolge una decisione*" invece di "*decidere ...*".
10. Per riprendere gli orientamenti delineati nel documento CONV 424/02, parte II, punto B), lettera c), si è convenuto di menzionare l'adozione di misure con procedura di codecisione (attuale articolo 251 del TCE) nel seguente modo:

"Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, una legge/una legge quadro/ una misura ...".

Il fatto che la formula "*procedura legislativa*" sia riservata soltanto all'azione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio rende necessarie osservazioni giuridiche sostanziali, formali e di leggibilità sulle quali si tornerà nell'allegato II.

11. Per gli atti adottati dal solo Consiglio, è stata scelta la seguente formula : "*il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta a maggioranza qualificata/all'unanimità ...*" (cfr. anche allegato II).
12. Quando una misura è adottata previa consultazione o parere di una istituzione o di un organo, la menzione di questo elemento non è mantenuta giustapposta a quella dell'organo decisionale, come avviene attualmente, ma in una frase finale, secondo la seguente formula: "*Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale ...*".
13. A fini di leggibilità, il gruppo ha preferito sopprimere i trattini che figurano nella struttura degli articoli e li ha sostituiti con lettere a), b), c) o punti i), ii), iii) in funzione del grado di specificazione delle disposizioni in questione.
14. La formula delle specificazioni è stata abbreviata. Ad esempio invece di dire "... *in applicazione delle disposizioni del presente articolo*" si dice "... *in applicazione dell'articolo*".
15. Nella versione francese, la formula "*en vue de*" è sostituita da "*pour*".

II. Tipografia

16. I termini o le frasi barrati sono quelli che dovrebbero essere soppressi (riguarda unicamente la versione francese).
17. I termini o le frasi in grassetto (bold) sono quelli che dovrebbero essere aggiunti.
18. Gli articoli riportati in corsivo sono quelli che dovrebbero formare oggetto di una successiva modifica sostanziale da parte della Convenzione. Si è preferito lasciarli quali figurano attualmente nel trattato UE e nel trattato CE.
19. I termini o le frasi tra parentesi quadre potranno formare oggetto di successivi adattamenti per tener conto delle nuove disposizioni risultanti dai lavori della Convenzione.
20. Gli articoli della seconda parte del progetto preliminare di Costituzione sono stati rinumerati e sono seguiti, per evitare confusioni in questa fase ancora preliminare dei lavori della Convenzione, dalla vecchia numerazione. I nuovi articoli sono chiamati “clausole”. Gli articoli provenienti dal trattato CE sono seguiti dall’indicazione “(ex articolo...)” e quelli provenienti dal trattato UE sono seguiti da “(ex articolo ... TUE)”.
21. I rinvii ad altre disposizioni del trattato ("cross references") figurano anch'essi tra parentesi quadre per tener conto della necessità di modificarli in funzione di una futura rinumerazione.
22. Le denominazioni dei titoli e delle sezioni intermedi attuali dei trattati UE e CE sono state mantenute per facilitare la lettura e collocate tra parentesi quadre per indicare il loro carattere transitorio in attesa delle decisioni che la Convenzione dovrà prendere su una struttura più particolareggiata.

* * *

ALLEGATO II

al volume I

della relazione consolidata del gruppo di esperti dei Servizi giuridici

Osservazioni e suggerimenti

Introduzione	pagina
I. <u>CONSIDERAZIONI GENERALI</u>	176
A. Estensione della portata di talune disposizioni	176
B. Impiego delle abbreviazioni	176
C. Struttura della parte II della Costituzione	177
II. <u>SUGGERIMENTI DI SEMPLIFICAZIONI TECNICHE</u>	178
A. Suggerimenti di soppressione	178
<i>a) Soppressioni per obsolescenza</i>	
<i>b) Soppressioni in conformità con le conclusioni del Gruppo IX, "Semplificazione"</i>	
<i>c) Altre soppressioni possibili</i>	
B. Suggerimenti di fusione/scissione	178
<i>a) Fusioni e scissioni avvenute</i>	
<i>b) Fusioni proposte</i>	
C. Clausole orizzontali generali	181
D. Riordino di taluni articoli	182
III. <u>SUGGERIMENTI DI SEMPLIFICAZIONI</u>	183
A. Atti non contemplati nel progetto di articoli da 24 a 33 della Costituzione	183
<i>a) Atti del Parlamento europeo</i>	
<i>b) Atti di portata generale adottati dagli organi giurisdizionali dell'Unione</i>	
<i>c) Atti adottati di comune accordo</i>	
B. Procedure decisionali	184
<i>a) Parlamento europeo</i>	
<i>b) Consiglio</i>	
<i>c) Commissione</i>	
C. Denominazione degli atti legislativi	185
D. Ripartizione fra atti legislativi e non legislativi del Consiglio	186
E. Denominazione della procedura di parere conforme	186
F. Chiarimento delle basi giuridiche	187
G. Sessioni annuali del Parlamento europeo	187

Introduzione

1. L'allegato II della relazione raggruppa alcuni suggerimenti e osservazioni riguardanti il punto 4, quarto e quinto trattino del mandato conferito al gruppo di esperti.

Nella maggior parte dei casi si tratta di osservazioni che sviluppano le note in calce, introdotte per chiarire le scelte e le proposte relative alle varie disposizioni dei trattati CE e UE che figurano nei volumi I e II.

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

A. Estensione della portata di talune disposizioni

2. L'applicazione di talune semplificazioni, ad esempio la sostituzione dei termini "Comunità" con "Unione" e "trattato" con "Costituzione", implica talvolta l'estensione della portata di alcune disposizioni del trattato CE. Ciò si verifica in particolare per:

- le clausole orizzontali d'integrazione di talune politiche;
- le disposizioni sulle attribuzioni del Parlamento, della Commissione e della Corte di giustizia;
- gli articoli finali del trattato CE (protezione dei dati personali, obbligo di riservatezza, applicazione territoriale, ecc.).

Infatti, a causa dei cambiamenti terminologici suindicati, l'applicazione di tali disposizioni, attualmente limitata al trattato CE sarebbe estesa ai settori coperti dal secondo e terzo pilastro, relativi alla politica estera e di sicurezza comune e alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

Occorrerebbe esaminare le conseguenze di siffatta estensione.

B. Impiego delle abbreviazioni

3. I trattati vigenti contengono solo pochissime abbreviazioni, in particolare "BCE" che indica la Banca centrale europea e "SEBC", che indica il Sistema europeo di banche centrali.

Ci si può interrogare sull'opportunità di utilizzare tali abbreviazioni nella Costituzione e se al lettore non risulti più chiaro l'impiego, nel testo di quest'ultima, della denominazione ufficiale dell'istituzione o dell'entità interessata. Ad esempio, contrariamente alla Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti nel trattato CE attuale non è indicata con l'abbreviazione BEI. In ogni caso la Costituzione, se saranno impiegate tali abbreviazioni, dovrà riportare le opportune spiegazioni.

C. Struttura della parte II della Costituzione

4. L'integrazione dei trattati CE e UE nella parte II della Costituzione ha messo in luce una serie di questioni che il Gruppo segnala alla Convenzione:

- alcune disposizioni non trovano collocazione nella struttura del 28 ottobre 2002, ad esempio alcune disposizioni di applicazione generale (articolo 3, paragrafo 2 e articoli 6, 16, 295 e 296 del trattato CE) e le disposizioni sulla non discriminazione e sulla cittadinanza (articoli 12, 13 e da 18 a 22), sulla fiscalità (articoli da 90 a 93), sulla cooperazione doganale (articolo 135) o sulla cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi (articolo 181 A). Il Gruppo ha quindi avanzato suggerimenti per la loro collocazione nella parte II;
- la struttura del 28 ottobre 2002 dovrebbe essere aggiornata in considerazione dei lavori in corso in sede di Convenzione. Infatti:
 - la struttura dell'ottobre 2002 raggruppa i settori di competenza prescindendo dalla loro classificazione per categoria, tranne per quanto riguarda i settori dell'azione di sostegno;
 - la struttura non contempla talune competenze nel frattempo proposte dal Praesidium e esaminate dalla Convenzione, quali: energia, spazio, aiuto umanitario, protezione dalle calamità, sport. La Convenzione potrebbe vagliare l'opportunità di prevedere basi giuridiche specifiche in tali settori;
 - nella struttura dell'ottobre 2002 la sanità pubblica figura tra le "azioni di sostegno", mentre il Praesidium l'ha nel frattempo proposta come "competenza condivisa";
- alcuni raggruppamenti di articoli hanno carattere assolutamente provvisorio -ad es. nel settore delle relazioni esterne- perché implicherebbero che la Convenzione operasse preliminarmente delle scelte di fondo;
- riguardo alla portata del capo D sul funzionamento dell'Unione, il Gruppo ha, per il momento, ripreso in blocco tutte le disposizioni istituzionali e di bilancio del trattato CE, in attesa che la Convenzione decida al riguardo. Ha inoltre inserito in tale capo D alcune disposizioni di applicazione generale del trattato CE, quali gli articoli da 282 a 292 e gli articoli 11 e 11 A relativi alla cooperazione rafforzata.

II. SUGGERIMENTI DI SEMPLIFICAZIONI TECNICHE

A. Suggerimenti di soppressione

a) Soppressioni per obsolescenza

5. Alcune disposizioni del trattato CE fanno riferimento a date o avvenimenti superati. Ad esempio l'articolo 14 del trattato CE (e, per rinvio, l'articolo 93) fa riferimento al 31 dicembre 1992, data prevista per l'instaurazione del mercato interno, e l'articolo 37, paragrafo 1, del trattato CE, fa riferimento a una conferenza tenutasi a Stresa nel 1958 e i cui risultati sono ormai parte dell'acquis. Tali riferimenti sono obsoleti.

b) Soppressioni in conformità con le conclusioni del Gruppo IX "Semplificazione"

6. La relazione del Gruppo IX "Semplificazione" propone di sopprimere la procedura di cooperazione prevista all'articolo 252 CE (CONV 424/02, pag. 16).

c) Altre possibili soppressioni

7. Alcune disposizioni attuali del trattato CE non sembrano conformi a proposte già presentate alla Convenzione: così l'articolo 293 CE caldeggia la conclusione di convenzioni tra Stati membri, mentre le conclusioni del Gruppo IX "Semplificazione" e del Gruppo X "Libertà, sicurezza e giustizia" propongono di sopprimere questo tipo di strumento.

Possono inoltre sussistere delle perplessità sull'articolo 78 e sull'articolo 87, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, che riguardano il regime speciale applicabile per tenere conto della divisione della Germania.

Si è ritenuto opportuno richiamare l'attenzione della Convenzione su tali questioni, affinché essa esamini se occorra mantenere o sopprimere le disposizioni in questione.

B. Suggerimenti di fusione/scissione

a) Fusioni e scissioni avvenute

8. Nell'intento di semplificare, il Gruppo ha proceduto alla fusione di taluni articoli o paragrafi, quando la fusione non modifica in alcun modo il senso delle disposizioni in questione. Ad esempio il Gruppo ha fuso gli articoli 28 e 29 del trattato CE che vietano, in termini identici, le restrizioni quantitative all'importazione e le restrizioni quantitative all'esportazione.

Lo stesso vale per i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 56 del trattato CE che, in termini identici, vietano, rispettivamente, le restrizioni ai movimenti di capitali e sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

9. Il Gruppo ha altresì scisso alcune disposizioni ove ciò rendesse il testo più chiaro senza modificarne il senso. L'articolo 172 del trattato CE, che definisce le norme procedurali relative all'adozione di un certo numero di atti giuridici in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, è stato ad esempio scisso per collegare le norme procedurali a ciascuna delle basi giuridiche pertinenti, vale a dire gli articoli 167, 168, 169 e 171 del trattato CE.

b) Fusioni proposte

10. In altri casi il Gruppo, per rispettare i termini del suo mandato, si è limitato a menzionare un'eventuale fusione, senza procedere effettivamente a tale operazione nel testo. Ciò si è verificato nei quattro casi seguenti.

i) Articolo 19, paragrafi 1 e 2 del trattato CE

11. L'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del trattato CE fornisce la base giuridica per l'adozione di modalità d'esecuzione del diritto di voto e di eleggibilità sia alle elezioni comunali, sia a quelle del Parlamento europeo. Benché tali disposizioni siano formulate in termini quasi identici e i diritti ad esse afferenti siano raggruppati all'articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino, del progetto relativo alla prima parte della Costituzione (CONV 528/03 del 6 febbraio 2003), il Gruppo ha ritenuto che la loro fusione sollevasse questioni che richiedono una risposta politica. Innanzitutto il diritto di voto alle elezioni comunali e il diritto di voto alle elezioni "europee" sollevano questioni differenti, che del resto già in passato sono state trattate separatamente. Inoltre il fatto che il diritto di voto alle elezioni europee di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE sia esercitato "*fatte salve le disposizioni dell'articolo 190, paragrafo 4*" del trattato CE rende più difficile la fusione di tali disposizioni, data la forma attuale dei testi.

ii) Articoli 60 e 301 del trattato CE

12. Il Gruppo non ha proposto modifiche né all'articolo 60 né all'articolo 301 del trattato CE, poiché tali disposizioni rientrano entrambe nel settore delle relazioni esterne dell'Unione, che sarà trattato dalla Convenzione in una fase successiva. Poiché i due suddetti articoli riguardano sanzioni finanziarie ed economiche nei confronti di paesi terzi, sarebbe eventualmente opportuno raggrupparle in un singolo articolo del futuro capo sulle relazioni esterne.

iii) Articoli 70 e 80 del trattato CE

13. L'articolo 70 del trattato CE stabilisce una politica comune dei trasporti, mentre l'articolo 80 ne definisce la portata, ed in particolare la procedura di applicazione di tale politica alla navigazione marittima e aerea. Il Gruppo ha constatato che, a seguito delle successive modifiche del trattato CE, l'autorizzazione conferita al Consiglio dall'articolo 80, paragrafo 2, primo comma risulta difficilmente conciliabile con il secondo comma della medesima disposizione. D'altronde l'articolo 80, paragrafo 2, primo comma del trattato CE non sembra essere mai stato utilizzato concretamente. In seguito all'Atto unico europeo del 1986 si è proceduto direttamente all'adozione di disposizioni in materia di navigazione marittima e aerea senza preventiva autorizzazione.

14. Una possibile formulazione semplificata, più concisa e leggibile, del paragrafo 2 sarebbe la seguente: *"Opportune misure per la navigazione marittima e aerea possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 71"*.
15. Una modifica più sostanziale consisterebbe nella fusione degli articoli 70 e 80 del trattato CE; poiché ciò comporterebbe una modifica nel merito, in questa sede viene semplicemente suggerita la seguente formulazione dell'articolo 70:

"Gli obiettivi della Costituzione, per quanto riguarda i trasporti, sono perseguiti mediante una politica comune.

La politica comune dei trasporti di cui al presente titolo si applica ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Essa può comprendere opportune misure relative alla navigazione marittima e aerea."

iv) Articoli 94 e 95 del trattato CE

16. Si richiama altresì l'attenzione della Convenzione sulla questione della relazione tra gli articoli 94 e 95 del trattato CE. Mentre l'articolo 94 del trattato CE costituisce la base giuridica per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali che abbiano un'"*incidenza diretta*" sull'instaurazione ed il funzionamento del mercato comune (interno), l'articolo 95 del trattato CE è la base giuridica per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali che hanno "*per oggetto*" l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Si noti che l'applicazione di tali disposizioni segue procedure decisionali diverse: l'articolo 94 del trattato CE prevede l'unanimità del Consiglio e un semplice parere del Parlamento europeo, mentre l'articolo 95 del trattato CE prevede la codecisione, e dunque il voto a maggioranza qualificata del Consiglio.

17. Le ragioni sono di ordine storico: il vecchio articolo 100 A (attuale articolo 95 del trattato CE), inserito nel trattato ai fini della realizzazione del mercato interno, era all'epoca concepito come una deroga, di portata indubbiamente molto vasta, all'articolo 100 (attuale articolo 94 del trattato CE). Tuttavia il ricorso all'articolo 95 del trattato CE è stato molto più frequente del ricorso all'articolo 94 del trattato CE.

Pertanto, benché l'articolo 95 del trattato CE sia, ai sensi dell'articolo stesso, una deroga all'articolo 94 del trattato CE, in pratica le istituzioni ricorrono all'articolo 95 del trattato CE per l'adozione di misure volte a migliorare il funzionamento del mercato interno, salvo per quanto concerne le disposizioni escluse in virtù del paragrafo 2 di detto articolo (disposizioni fiscali, libera circolazione delle persone, diritti e interessi dei lavoratori dipendenti).

La Convenzione potrebbe pertanto esaminare se non convenga formulare i testi in questione in modo tale da riconoscere che l'articolo 95 del trattato CE costituisce ormai la norma generale, e l'articolo 94 del trattato CE l'eccezione.

C. Clausole orizzontali generali

18. Nell'attuale versione del trattato CE esistono diverse disposizioni di portata generale, vale a dire integrate a tutti i livelli dell'attività della Comunità, indipendentemente dalle politiche settoriali seguite.

Tali clausole figurano nella parte prima del trattato CE ("Principi") o nella parte terza ("Politiche"). Si tratta in particolare:

- dell'articolo 3, paragrafo 2, che *"mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne"*;
- dell'articolo 6, che dispone che *"le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie..."*;
- dell'articolo 127, paragrafo 2, in base al quale *"nella definizione e nell'attuazione delle politiche [...] si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato"*;
- dell'articolo 151, paragrafo 4, in base al quale *"la Comunità tiene conto degli aspetti culturali... [e della] diversità delle sue culture"*;
- dell'articolo 152, paragrafo 1, in base al quale nell'attuazione delle politiche *"è garantito un livello elevato di protezione della salute umana"*;
- dell'articolo 153, paragrafo 2, in base al quale lo stesso avviene per *"le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori"*.

Lo stesso concetto ritorna per quanto concerne la competitività dell'industria all'interno della Comunità (articolo 157, paragrafo 3 del trattato CE), la coesione economica e sociale (articolo 159 del trattato CE) e la cooperazione allo sviluppo (articolo 178 del trattato CE).

19. Si possono prevedere due soluzioni di semplificazione. Una consisterebbe nel riprendere in un singolo articolo nella prima parte della Costituzione i due tipi di clausole che figurano attualmente nella prima parte del trattato CE, vale a dire l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 6 del trattato CE. L'altra consiste nel riprendere all'inizio della seconda parte l'insieme dei concetti summenzionati, a titolo di *"clausola orizzontale"* generale.
20. Un modello relativo a ciascuna delle suddette opzioni figura in appresso.

Opzione A (breve, articolo 3, paragrafo 2 e articolo 6 che figurano nella parte "Principi" del trattato CE)

"Le esigenze seguenti sono integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione di cui alla presente parte:

- a) l'eliminazione delle inuguaglianze, nonché la promozione della parità, tra uomini e donne;*
- b) la tutela dell'ambiente, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile".*

Opzione B (lunga, tutte le disposizioni orizzontali del trattato CE)

“Le esigenze seguenti sono integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione di cui alla presente parte:

- a) l’eliminazione delle inuguaglianze, nonché la promozione della parità, tra uomini e donne*
- b) la tutela dell’ambiente, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- c) la protezione della salute umana.*

Nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte l’Unione tiene conto degli obiettivi seguenti:

- a) raggiungimento di un elevato livello di occupazione;*
- b) aspetti culturali, segnatamente ai fini del rispetto e della promozione della diversità delle culture;*
- c) protezione dei consumatori;*
- d) instaurazione delle condizioni necessarie alla competitività dell’industria dell’Unione;*
- e) rafforzamento della coesione economica e sociale dell’Unione e obiettivi di tale politica;*
- f) obiettivi della cooperazione allo sviluppo, quando le politiche e azioni possono avere un’incidenza sui paesi in via di sviluppo.”*

D. Riordino di taluni articoli

21. Nel volume I: si è proceduto a un riordino, limitato, di taluni articoli

- a) l’articolo 4 del trattato CE potrebbe essere spostato in apertura del titolo “Politica economica e monetaria”;
- b) gli articoli 14 e 15 del trattato CE potrebbero collocarsi piuttosto in apertura di un titolo o capo nuovo sul mercato interno, che inglobi anche gli articoli 94-97 del trattato CE;
- c) se il titolo II “Agricoltura” del trattato CE fosse completato aggiungendo “e pesca” per rispecchiare nel titolo il campo d’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 1 del trattato CE, occorrerebbe adattare di conseguenza il testo di quest’articolo;

- d) la Parte quarta del trattato CE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare, prevede un'applicazione parziale del regime del trattato ai paesi e territori in questione. Parrebbe quindi opportuno ravvicinarla alla clausola d'applicazione territoriale del trattato.

III. SUGGERIMENTI DI SEMPLIFICAZIONI

A. Atti non contemplati nel progetto di articoli da 24 a 33 della Costituzione

22. Alcune disposizioni del trattato CE che potrebbero essere inserite nella parte II della Costituzione prevedono procedure e atti attualmente non contemplati dagli articoli da 24 a 33 del progetto (CONV 571/03 del 26 febbraio 2003).

Si potrebbe valutare l'opportunità di un intervento per assicurare la compatibilità fra l'impostazione generale e le disposizioni specifiche.

a) Atti del Parlamento europeo

23. Il Parlamento europeo gode di poteri decisionali che non sono contemplati nel progetto di articoli in questione e che non rientrano nella sua autonomia organizzativa.

A norma dell'articolo 195, paragrafo 1 del trattato CE *“il Parlamento europeo nomina un Mediatore”* di cui *“previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio ... fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni”* (articolo 195, paragrafo 4 del trattato CE). Analogamente, a norma dell'articolo 190, paragrafo 5 del trattato CE, esso *“previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio ... stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri”*.

Il fatto che tali atti siano adottati *“con l'approvazione del Consiglio”* nulla toglie al potere decisionale conferito al Parlamento in materia.

Nella procedura di bilancio, inoltre, *“il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato”* (articolo 272, paragrafo 7 del trattato CE). Infine al solo Parlamento è altresì conferita la competenza di dare atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio *“su raccomandazione del Consiglio”* (articolo 276, paragrafo 1 del trattato CE).

b) Atti di portata generale adottati dagli organi giurisdizionali dell'Unione

24. A norma dell'articolo 223, sesto comma del trattato CE *“la Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio ...”*. Lo stesso vale per il Tribunale di primo grado e per le camere giurisdizionali, rispettivamente in applicazione dell'articolo 224, quinto comma e dell'articolo 225 A, quinto comma del trattato CE.

Si tratta effettivamente di un potere decisionale conferito agli organi giurisdizionali dell'Unione, poiché il regolamento di procedura di tali organi non è assimilabile a un regolamento interno.

c) *Atti adottati di comune accordo*

25. A norma dell'articolo 193, terzo comma del trattato CE "le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta sono fissate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione".

Lo stesso vale per l'accordo concluso tra la Corte dei conti, la Banca europea per gli investimenti e la Commissione, a norma dell'articolo 248, paragrafo 3, terzo comma del trattato CE, relativo al diritto d'accesso della Corte alle informazioni in possesso della Banca.

B. Procedure decisionali

a) *Parlamento europeo*

26. Quando il Parlamento delibera alla maggioranza comunemente detta "*semplice*" o "*relativa*" - procedura che è la regola generale - il trattato CE utilizza la formula "*maggioranza assoluta dei suffragi/voti espressi*" (articolo 198, primo comma; articolo 251, paragrafo 5; articolo 272, paragrafo 4; ...). Quando si esprime alla maggioranza comunemente detta "*assoluta*", nella versione italiana, così come in quella in lingua francese, il trattato utilizza la formula "*maggioranza dei membri che lo compongono*". Utilizza anche l'alternativa "*maggioranza dei suoi membri*" o "*maggioranza dei membri del Parlamento europeo*", che è anche la formula contenuta nelle versioni in lingua inglese e in lingua tedesca.

L'uso dell'aggettivo "*assoluta*" può quindi generare confusione, perché di fatto si tratta di una maggioranza relativa.

Si propone quindi di utilizzare le espressioni "*maggioranza dei suffragi espressi*", da un lato, e "*maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo*" oppure "*maggioranza dei membri che lo compongono*", dall'altro.

b) *Consiglio*

27. È lecito chiedersi se la regola di voto attuale, ossia che "*le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono*" (articolo 205, paragrafo 1 del trattato CE), non vada sostituita con la formula "*le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza qualificata*".

È noto che in realtà il Consiglio si esprime principalmente a maggioranza qualificata e solo più raramente all'unanimità o a maggioranza semplice. Ne consegue che, nella maggior parte dei casi, la regola di voto è, in linea di massima, la maggioranza qualificata: una modifica in tal senso renderebbe quindi molto più leggibile il testo della Costituzione.

Di conseguenza nella Costituzione il Consiglio non verrebbe più accompagnato dalla frase "*che delibera/deliberando a maggioranza qualificata*", perché la regola di voto (maggioranza semplice o unanimità) verrebbe invece specificata espressamente nei casi eccezionali.

c) *Commissione*

28. Il Gruppo di esperti si chiede altresì se sia necessario replicare, in ciascun articolo operativo della Costituzione che costituisce base giuridica, le diverse fasi istituzionali di quell'atto complesso rappresentato dalla procedura legislativa dell'Unione.

Tenuto conto del potere d'iniziativa praticamente generale di cui la Commissione dispone per qualsiasi azione normativa dell'Unione, ci si può quindi chiedere se non sia possibile evitare di replicare sistematicamente, in ciascun atto, la formula *“su proposta della Commissione”*.

Sarebbe sufficiente prevedere, nell'articolo della prima parte della Costituzione dedicato alla Commissione o, eventualmente, nell'articolo della seconda parte dedicato specificamente al suo funzionamento, una formula del tipo: *“Salva disposizione contraria espressa, un atto dell'Unione può essere adottato soltanto su proposta della Commissione”*.

Negli altri casi ci si potrebbe limitare, ad esempio, ad una formula come: *“Il Consiglio, di sua iniziativa/su iniziativa di uno Stato membro/su raccomandazione della Commissione, adotta ...”*.¹

C. Denominazione degli atti legislativi

29. In linea con le conclusioni del Gruppo IX “Semplificazione” (CONV 424/02, parte II.B.c), il Gruppo di esperti ha sempre utilizzato l'espressione *“procedura legislativa”* in riferimento agli atti adottati in codecisione. La formula scelta s'ispira a quella accolta dal Praesidium nel progetto di articolo 28, paragrafo 3 della Costituzione: *“Il Parlamento e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, ...”*.

Ciò non toglie che, in casi eccezionali previsti dalla Costituzione, anche il solo Consiglio disponga di competenza legislativa (progetto di articolo 25, paragrafo 2).

Il rischio di confusione è innegabile, poiché alcune leggi/leggi quadro - quelle del solo Consiglio - sarebbero adottate secondo una procedura diversa dalla procedura legislativa.

¹ I suggerimenti avanzati al punto 28, secondo, terzo e quarto capoverso non sono condivisi dai membri del Gruppo designati dal Servizio giuridico del Consiglio, secondo i quali sarebbe necessario ancora un complemento d'esame al riguardo.

D. Ripartizione fra atti legislativi e non legislativi del Consiglio

30. Dal progetto di articolo 25, paragrafo 1 della prima parte della Costituzione, e dalle osservazioni che lo corredano, emerge che per l'adozione degli atti legislativi la regola generale è la procedura di codecisione.

Il paragrafo 2 di detto articolo afferma che, come eccezione a tale regola, il Consiglio può adottare anche da solo degli atti legislativi. La Costituzione deve menzionare espressamente i casi in cui il Consiglio da solo dispone del potere legislativo.

Poiché per il momento la Convenzione non ha ancora stilato l'elenco di tali eccezioni, il Gruppo di esperti non ha potuto tenerne conto nel redigere la presente relazione.

31. Analogamente, se la Convenzione riterrà che, nell'ambito di una data politica o azione, il Consiglio debba disporre di una competenza legislativa a norma del progetto di articolo 25, paragrafo 2 (adozione di leggi o leggi quadro) e, contemporaneamente, di una competenza non legislativa a norma del progetto di articolo 26 (adozione di regolamenti o decisioni), occorrerà precisare, nell'ambito della politica o azione in questione, i casi in cui il Consiglio dispone di una competenza legislativa e quelli in cui si limita a una competenza non legislativa.
32. Più in generale il Gruppo di esperti segnala alla Convenzione la necessità di fissare una ripartizione netta fra competenze legislative e non legislative del Consiglio, quali previste dal progetto di articolo 25, paragrafo 2 e di articolo 26 della Costituzione.

Si rilevi al riguardo che, nell'attuale fase dei lavori della Convenzione, l'esercizio di competenze legislative da parte del Consiglio comporterebbe due conseguenze sotto il profilo procedurale: anzitutto, il Consiglio è tenuto a riunirsi in seduta pubblica (progetto di articolo 25, paragrafo 3); secondariamente, in base al progetto di protocollo sulla sussidiarietà, il "*meccanismo di allarme preventivo*" si applica alle sole proposte legislative.

E. Denominazione della procedura di parere conforme

33. Riguardo al potere specifico di parere conforme conferito al Parlamento europeo, ci si può chiedere se il termine non possa essere sostituito da "*approvazione*", senza per questo cambiare la natura dell'atto richiesto all'istituzione consultata. La funzione di approvazione figura già nel trattato CE, segnatamente all'articolo 214 relativo alla nomina dei membri della Commissione.

Quando al Consiglio è chiesto l'assenso prima che un atto sia adottato da un'altra istituzione, anche il Consiglio si esprime con la "*approvazione*" (v., ad es., l'articolo 190, paragrafo 5 o l'articolo 190, paragrafo 4 del trattato CE).

Al riguardo si rilevi che nella versione in lingua tedesca del trattato, ad esempio, "*parere conforme*" e "*approvazione*" sono entrambi resi con il medesimo termine "*Zustimmung*".

D'altro canto il termine "*approvazione*" pare essere di più facile comprensione per il cittadino rispetto all'espressione "*parere conforme*".

F. Chiarimento delle basi giuridiche

34. La relazione del Gruppo V "Competenze complementari" (CONV 3751/02/REC, del 4 novembre 2002) raccomanda di ridurre i casi di ricorso all'articolo 308 del trattato CE mediante l'introduzione delle basi giuridiche necessarie per consentire all'Unione di intervenire nei settori in cui essa può attualmente operare solo ricorrendo a tale disposizione. A mo' d'esempio, si possono menzionare:
- l'estensione del regolamento "sicurezza sociale" ai lavoratori autonomi, in quanto l'articolo 42 del trattato CE costituisce la base giuridica appropriata solo per i lavoratori dipendenti;
 - le sanzioni economiche e finanziarie a carico dei singoli o delle associazioni al di fuori dell'Unione, in quanto gli articoli 60 e 301 del trattato CE si applicano unicamente ai "paesi terzi"; oppure
 - gli atti relativi alla realizzazione del mercato interno che vanno al di là del ravvicinamento delle legislazioni nazionali (si vedano gli articoli 94 e 95 del trattato CE), tra l'altro quelli relativi ai titoli di proprietà intellettuale a livello di Unione.
35. Se la Convenzione volesse limitare i casi di ricorso all'articolo 308 del trattato CE, essa potrebbe prevedere, in tutti i casi appropriati, una base giuridica specifica. In ciascun caso si possono prevedere differenti soluzioni. Ad esempio, per quanto concerne l'estensione del regolamento "sicurezza sociale" ai lavoratori autonomi, si potrebbe prevedere una base giuridica nel capo relativo allo "stabilimento".

Per gli atti relativi alla realizzazione del mercato interno che vanno al di là del ravvicinamento delle legislazioni nazionali, tra l'altro la creazione di titoli di proprietà intellettuale a livello di Unione, si potrebbe prevedere un adeguamento del riferimento al ravvicinamento delle legislazioni negli articoli 94 e 95 del trattato CE oppure la creazione di una base giuridica specifica.

G. Sessioni annuali del Parlamento europeo

36. Il Parlamento tiene una sessione annuale (articolo 196, primo comma del trattato CE). Dopo il trattato di Roma, esso ha deciso, nel quadro della sua autonomia organizzativa, di articolare il suo calendario di lavoro in funzione di "*tornate*", situazione ampiamente avallata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Poiché la formula di cui al secondo comma dell'articolo 196 del trattato CE "*il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria...*" può facilmente essere fonte di confusione e interrogativi per il cittadino, si propone di adottare, nella fattispecie, la formula contenuta nel regolamento del Parlamento europeo dal 1958, ossia "*la tornata*".

Per questo motivo il gruppo suggerisce che il secondo comma dell'articolo 196 sia modificato come segue: "*Il Parlamento europeo può riunirsi in tornata straordinaria*".

* * *

VOLUME II

PROGETTO PRELIMINARE DI TRATTATO COSTITUZIONALE

**Proposte di adattamenti tecnici
delle disposizioni dei trattati CE e UE**

* * *

La parte A del presente volume contiene le disposizioni del trattato CE (da pag. 2 a pag. 140)
La parte B del presente volume contiene le disposizioni del trattato UE (da pag. 141 a pag. 170)

Il presente volume va letto nel contesto degli allegati I e II del volume I.

Parte A

Disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE)

Indice

		pagina
Prima parte	Principi	6
Seconda parte	Cittadinanza dell'Unione	13
Terza parte	Le politiche della Comunità dell'Unione	16
TITOLO I	Libera circolazione delle merci	16
Capo 1	Unione doganale	17
Capo 2	Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri	18
TITOLO II	L'agricoltura	19
TITOLO III	La libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali	23
Capo 1	I lavoratori	23
Capo 2	Il diritto di stabilimento	25
Capo 3	I servizi	28
Capo 4	I capitali e i pagamenti	30
TITOLO IV	Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone	32
TITOLO V	Trasporti	37
TITOLO VI	Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni	41
Capo 1	Regole di concorrenza	41
Sezione 1	Regole applicabili alle imprese	41
Sezione 2	Aiuti concessi dagli Stati membri	44
Capo 2	Disposizioni fiscali	46
Capo 3	Ravvicinamento delle legislazioni	48
TITOLO VII	Politica economica e monetaria	51
Capo 1	Politica economica	
Capo 2	Politica monetaria	
Capo 3	Disposizioni istituzionali	
Capo 4	Disposizioni transitorie	

TITOLO VIII	Occupazione	51
TITOLO IX	Politica commerciale comune	54
TITOLO X	Cooperazione doganale	56
TITOLO XI	Politica sociale, istruzione, formazione professionale, gioventù	57
Capo 1	Disposizioni sociali	57
Capo 2	Il Fondo sociale europeo	63
Capo 3	Istruzione, formazione professionale e gioventù	64
TITOLO XII	Cultura	65
TITOLO XIII	Sanità pubblica	67
TITOLO XIV	Protezione dei consumatori	68
TITOLO XV	Reti transeuropee	69
TITOLO XVI	Industria	71
TITOLO XVII	Coesione economica e sociale	72
TITOLO XVIII	Ricerca e sviluppo tecnologico	74
TITOLO XIX	Ambiente	78
TITOLO XX	Cooperazione allo sviluppo	80
TITOLO XXI	Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi	82
Quarta parte	Associazione dei paesi e territori d'oltremare	83
Quinta parte	Le istituzioni della Comunità	86
TITOLO I	Disposizioni istituzionali	86
Capo 1	Le istituzioni	86
Sezione 1	Il Parlamento europeo	86
Sezione 2	IL Consiglio	91
Sezione 3	La Commissione	94
Sezione 4	La Corte di giustizia	97
Sezione 5	La Corte dei conti	107

Capo 2	Disposizioni comuni a più istituzioni	110
Capo 3	Il Comitato economico e sociale	115
Capo 4	Il Comitato delle regioni	118
Capo 5	La Banca europea per gli investimenti	119
TITOLO II	Disposizioni finanziarie	121
Sesta parte	Disposizioni generali e finali	128
Disposizioni finali		139

* * *

PARTE PRIMA

PRINCIPI

Articolo 1¹

~~Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro una COMUNITÀ EUROPEA.~~

Articolo 2

~~La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.~~

Articolo 3

~~1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:~~

- ~~a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;~~
- ~~b) una politica commerciale comune;~~
- ~~c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;~~
- ~~d) misure riguardanti l'ingresso e la circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV;~~
- ~~e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;~~
- ~~f) una politica comune nel settore dei trasporti;~~

¹ Gli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, sono soppressi e sostituiti dai progetti di articoli (istituzione, valori e obiettivi dell'Unione) della parte I (articoli 1, 2 e 3 CONV 528/03).

- g) — ~~un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;~~
- h) — ~~il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;~~
- i) — ~~la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;~~
- j) — ~~una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;~~
- k) — ~~il rafforzamento della coesione economica e sociale;~~
- l) — ~~una politica nel settore dell'ambiente;~~
- m) — ~~il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;~~
- n) — ~~la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;~~
- o) — ~~l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;~~
- p) — ~~un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;~~
- q) — ~~un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;~~
- r) — ~~una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;~~
- s) — ~~l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;~~
- t) — ~~un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;~~
- u) — ~~misure in materia di energia, protezione civile e turismo.~~

2. L'azione della Comunità **dell'Unione** a norma del ~~presente articolo della presente Parte~~ mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.¹

¹ Questo paragrafo, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunito in un unico articolo con l'articolo 6 (ambiente), o anche con le altre disposizioni dello stesso tipo sparse nei vari capitoli, ad esempio sotto una rubrica "disposizioni comuni". Si noti inoltre che i termini "la presente parte", qualora quest'ultima contemplasse materie rientranti attualmente nel secondo e terzo pilastro, amplierebbero il campo di applicazione del/dei paragrafo/i "orizzontale/i" in questione.

Articolo 4¹

1. Ai fini enunciati all'[articolo 2]², l'azione degli Stati membri e ~~della Comunità~~ **dell'Unione** comprende, alle condizioni [e secondo il ritmo]³ previsti ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

2. Parallelamente, alle condizioni e secondo [il ritmo e]⁴ le procedure ~~previsti~~ **previste dal presente trattato, dalla Costituzione**, questa azione comprende ~~la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ecu l'euro,~~ nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali ~~nella Comunità~~ **nell'Unione** conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

3. Queste azioni degli Stati membri e ~~della Comunità~~ **dell'Unione** implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

~~Articolo 5⁵~~

~~La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.~~

~~Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.~~

~~L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.~~

¹ Questo articolo potrebbe essere trasferito all'inizio del titolo VII "Politica economica e monetaria".

² L'articolo 2 è soppresso e sostituito dal progetto di articolo "obiettivi dell'Unione" della parte I (articolo 3, paragrafo 2, CONV 528/03).

³ Ci si può domandare quanto sia pertinente mantenere questa menzione (il ritmo...).

⁴ Ci si può domandare quanto sia pertinente mantenere questa menzione (il ritmo...).

⁵ L'articolo 5 è soppresso e sostituito dal progetto di articolo "principi fondamentali" della parte I (articolo 8 CONV 528/03).

Articolo 6¹

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni ~~comunitarie~~ **dell'Unione** di cui ~~all'articolo 3~~ **alla presente Parte**, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Articolo 7²

1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:

- un PARLAMENTO EUROPEO;*
- un CONSIGLIO;*
- una COMMISSIONE;*
- una CORTE DI GIUSTIZIA;*
- una CORTE DEI CONTI.*

Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.

2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle Regioni, che svolgono funzioni consultive.

Articolo 8³

Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato «statuto del SEBC») allegati al trattato stesso.

¹ Questo articolo, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunito in un unico articolo con altri dello stesso tipo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2). Per quanto concerne l'uso dei termini "la presente parte", vale la stessa osservazione di cui alla nota precitata.

² Gli articoli da 7 a 11A sono contemplati, o lo saranno, nella parte I.

³ Ci si può chiedere se sia opportuno che la Costituzione contenga abbreviazioni (p.e. "BCE" per "Banca centrale europea") o se non sia più chiaro per il lettore utilizzare la denominazione abituale dell'istituzione o dell'organo interessati. La Banca europea per gli investimenti (articolo 9) non è abbreviata con "BEI" negli articoli del trattato. Qualora s'intendano utilizzare abbreviazioni di questo tipo, occorre assicurarsi che la Costituzione contenga le corrispondenti spiegazioni.

Articolo 9

È istituita una Banca europea per gli investimenti, che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato e dallo statuto allegato a quest'ultimo

Articolo 10

Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.

Articolo 11

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui al presente trattato trasmettono una richiesta alla Commissione che può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.

2. L'autorizzazione di procedere a una cooperazione rafforzata di cui al paragrafo 1 è concessa, nel rispetto degli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Se la cooperazione rafforzata riguarda un settore che rientra nell'ambito della procedura di cui all'articolo 251 del presente trattato, è richiesto il parere conforme del Parlamento europeo.

Un membro del Consiglio può chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. Una volta la questione sollevata in tale sede, il Consiglio può deliberare ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

3. Gli atti e le decisioni necessari per l'attuazione delle attività di cooperazione rafforzata sono soggetti a tutte le disposizioni pertinenti del presente trattato, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente articolo e negli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 11 A

Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 11 notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà un parere al Consiglio. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può ritenere necessarie.

Articolo 12

~~Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.~~

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, deliberando secondo la procedura legislativa, di cui all'articolo 251, può stabilire regole misure volte a vietare tali discriminazioni in base alla nazionalità come previsto all'[articolo (...)]¹.

Articolo 13

1. Fatte salve le altre disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione** e nell'ambito delle competenze da esso ~~essa~~ conferite ~~alla Comunità~~ **all'Unione**, il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere~~ **può adottare, all'unanimità**, i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. **Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

2. In deroga al paragrafo 1, ~~il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 quando adotta le~~ misure di incentivazione ~~comunitarie~~ **dell'Unione**, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, ~~destinate ad appoggiare che appoggiano~~ le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 **sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa.**

Articolo 14²

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** adotta le misure destinate all'instaurazione del mercato interno ~~nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992,~~³ conformemente ~~alle disposizioni del~~ **al** presente articolo e ~~degli~~ **agli** [articoli 15 e 26], **all'**[articolo 47, paragrafo 2,] e **agli** [articoli 49, 80, 93 e 95] e senza pregiudizio delle altre disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione.**

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni ~~del presente trattato.~~ **della Costituzione.**

¹ Inserire rimando al progetto di articolo sulla "non discriminazione in base alla nazionalità" della parte I (articolo 6 CONV 528/03).

² Gli articoli 14 e 15 potrebbero essere trasferiti all'inizio dell'attuale terza parte "Le politiche della Comunità". Ci si potrebbe inoltre chiedere se non sia opportuno prevedere un titolo o capo "Mercato interno" all'inizio del quale potrebbero figurare questi due articoli.

³ Il riferimento a tale termine è obsoleto. Si propone di sopprimerlo.

3. Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione, ~~definisce~~ **adotta a maggioranza qualificata le misure che definiscono** gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.¹

Articolo 15²

Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'[articolo 14], la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, ~~nel corso del periodo di~~ **per l'**instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le ~~disposizioni~~ **misure** appropriate.

Se queste ~~disposizioni~~ **misure** assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato ~~e comune~~ **interno**.

Articolo 16

Fatti salvi gli [articoli 73, 86 e 87], in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei [valori comuni]³ dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, ~~la Comunità~~ **l'Unione** e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione ~~del presente trattato della~~ **Costituzione**, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.

¹ Questo paragrafo sembra non essere mai stato utilizzato. Sopprimerlo?

² È stato proposto di sopprimere il riferimento al periodo di instaurazione del mercato interno (cfr. nota relativa all'articolo 14). La soppressione di tale riferimento potrebbe tuttavia comportare il conferimento di un carattere permanente alle possibilità di deroga previste dall'articolo 15, e che potevano applicarsi soltanto durante il periodo in questione.

³ Ci si può interrogare su questa nozione di "valori comuni", laddove la nozione di "valori" è definita nel progetto di articolo sui "valori dell'Unione" della parte I (articolo 2 CONV 528/03) e si riferisce a valori quali, per esempio, i diritti dell'uomo. Si propone di cercare un altro termine.

SECONDA PARTE

CITTADINANZA DELL'UNIONE

Articolo 17¹

~~1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.~~

~~2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato.~~

Articolo 18

~~1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.~~²

2. Quando un'azione della ~~Comunità~~ **dell'Unione** risulti necessaria per raggiungere questo l'obiettivo, **di cui all'[articolo (...)]³, del diritto di libera circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino dell'Unione** e salvo che ~~il presente trattato~~ **la Costituzione** non abbia previsto poteri di azione a tal fine, ~~il Consiglio può adottare disposizioni~~ **il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa, misure** intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al ~~paragrafo 1 di tale diritto~~. Esso delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251.

3. Il [paragrafo 2] non si applica alle ~~disposizioni~~ **misure** relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato né alle disposizioni relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale.⁴

¹ L'articolo 17 è soppresso e sostituito dal progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 1 CONV 528/03).

² L'articolo 18, paragrafo 1 è soppresso e sostituito dal progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 1 CONV 528/03).

³ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, primo trattino CONV 528/03).

⁴ Si propone di chiarire se questo paragrafo ha lo scopo di escludere qualsiasi competenza a titolo di quest'articolo nei settori elencati o se si tratta di escludere la codecisione o la sola maggioranza qualificata in sede di Consiglio. Nel secondo caso, occorrerebbe che la Convenzione esaminasse l'opportunità di introdurre una base giuridica specifica per le misure di cui al paragrafo 3.

1. ~~Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto² sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta all'unanimità le misure che stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede, previsto all'[articolo (...)]³. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustificino.~~

2. ~~Fatte salve le disposizioni dell'articolo Fatto salvo l'[articolo 190, paragrafo 4],⁴ e le disposizioni misure adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta all'unanimità le misure che stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede, previsto all'[articolo (...)]⁵. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustificino.~~

¹ Si propone di fondere i due paragrafi, che sono praticamente identici, ferma restando la necessità di trovare una soluzione al problema del riferimento all'articolo 190, paragrafo 4 (cfr. infra, nota relativa all'articolo 19, paragrafo 2).

² La prima frase dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 è soppressa e sostituita dal progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino CONV 528/03).

³ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino CONV 528/03).

⁴ Il riferimento all'articolo 190 (procedura elettorale uniforme per i membri del Parlamento europeo, che sarà coperta dalla parte I) riguardava il diritto (di voto/eleggibilità alle elezioni europee) e non la procedura di adozione delle disposizioni per l'esercizio di tale diritto (prevista in questa sede). Ora, il progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino CONV 528/03), che contempla tale diritto, non fa più riferimento all'articolo 190. Mantenere qui il riferimento all'articolo 190 con riguardo alla sola procedura modificherebbe dunque la portata di tale riferimento, a meno che non lo si trasformi in una frase separata in cui si specifichi che si applica soltanto al diritto di voto e di eleggibilità.

⁵ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino CONV 528/03).

Articolo 20¹

~~Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta la tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione negli Stati terzi prevista all'[articolo (...)]².~~

Articolo 21³

~~Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 194.~~

~~Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al mediatore istituito conformemente all'articolo 195.~~

Le lingue in cui ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi in virtù dell'[articolo (...)]⁴, e ricevere una risposta nella stessa lingua, sono quelle elencate all'articolo 314. di cui al presente articolo o all'articolo 7 in una delle lingue menzionate all'articolo 314 e ricevere una risposta nella stessa lingua. Le istituzioni e gli organi di cui al presente articolo sono quelli elencati all'[articolo ...] e il mediatore.⁵

Articolo 22

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni dell'[articolo (...)]⁶ e della [presente parte]. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

¹ La prima frase dell'articolo 20 è soppressa e sostituita dal progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino CONV 528/03). Per dar seguito a tale disposizione, gli Stati membri hanno negoziato in sede di Consiglio e concluso tra di loro un accordo internazionale. La Convenzione potrebbe esaminare l'opportunità di modificare la procedura secondo la quale devono essere stabilite le disposizioni previste da quest'articolo e, in particolare, la possibilità di non ricorrere più ad uno strumento convenzionale (cfr. relazione del Gruppo IX "Semplificazione", pag. 5).

² Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino CONV 528/03).

³ I primi due commi, che non sono operativi e si limitano a rimandare agli articoli 194 e 195, vanno soppressi, perché il diritto in essi sancito è enunciato nel progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, ultimo trattino CONV 528/03).

⁴ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2, ultimo trattino – CONV 528/03).

⁵ Inserire rimando al progetto di articolo della parte I che conterrà l'elenco delle istituzioni e dei due organi consultivi (Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni).

⁶ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2 CONV 528/03).

Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni ~~del presente trattato della Costituzione~~, il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità~~ su proposta della Commissione, ~~e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni~~ **può adottare all'unanimità misure** intese a completare i diritti previsti ~~nella presente parte nell'~~**nell'**¹], di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. **Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

TERZA PARTE

LE POLITICHE ~~DELLA COMUNITÀ DELL'UNIONE~~

TITOLO I

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 23

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione è fondata sopra comprende** un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.
2. ~~Le disposizioni dell'~~ [L'articolo 25] e ~~del~~ [il capo 2] del [presente titolo] si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

Articolo 24

Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un rimborso totale o parziale di tali dazi e tasse.

¹ Inserire rimando al progetto di articolo sulla cittadinanza della parte I (articolo 7, paragrafo 2 CONV 528/03).

CAPO I

UNIONE DOGANALE

Articolo 25

I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 26

~~I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.~~ **Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta a maggioranza qualificata le misure che fissano i dazi della tariffa doganale comune.**

Articolo 27

Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del [presente capo], la Commissione s'ispira:

- a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi,
- b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese,
- c) alla necessità di approvvigionamento ~~della Comunità~~ **dell'Unione** in materie prime e semiprodotto, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti,
- d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo ~~nella Comunità~~ **nell'Unione**.

CAPO 2

DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI

Articolo 28 ¹

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative **sia** all'importazione **sia all'esportazione** nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

~~Articolo 29~~

~~Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.~~

Articolo 30

~~Le disposizioni degli~~ [L'articolo 28] ~~e 29~~ lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Articolo 31

1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

~~Le disposizioni del~~ II presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. ~~Tali disposizioni~~ **Esso** si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel [paragrafo 1] o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

¹ Si propone una fusione tra quest'articolo e l'articolo 29.

3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione ~~delle norme~~ del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.

TITOLO II

AGRICOLTURA ¹

Articolo 32

1. Il mercato ~~comune~~ **interno** comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.
2. Salvo contrarie disposizioni [degli articoli da 33 a 38] ~~inclusi~~, le norme previste per l'instaurazione del mercato ~~comune~~ **interno** sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. ~~I~~ **ai prodotti elencati [nell'allegato I]** ~~essi~~ si applicano ~~le disposizioni degli~~ **gli** articoli da 33 a 38 ~~inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I del presente trattato~~ ².
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato ~~comune~~ **interno** per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.

Articolo 33

1. Le finalità della politica agricola comune sono:
 - a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera,
 - b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,
 - c) stabilizzare i mercati,
 - d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,
 - e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

¹ Si propone di esaminare se non sia opportuno aggiungere "E PESCA" in questo titolo. Se tale proposta sarà accettata occorrerà modificare la redazione dell'articolo 32.

² Si propone di sopprimere queste formule superflue, dato che il rimando all'allegato può riferirsi soltanto alla Costituzione.

2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:

- a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole,
- b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,
- c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

Articolo 34

1. Per raggiungere gli obiettivi previsti [dall'articolo 33] è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli.

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

- a) regole comuni in materia di concorrenza,
- b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,
- c) un'organizzazione europea del mercato.

2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti [all'articolo 33], e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati [nell'articolo 33] e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.

3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.

Articolo 35

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti [dall'articolo 33], può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

- a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune,
- b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

Articolo 36

~~Le disposizioni del~~ **II** [capo] relativo alle regole di concorrenza ~~sono~~ **applicabili** ~~applicabile~~ alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui [all'articolo 37, paragrafi 2 e 3], avuto riguardo agli obiettivi enunciati [nell'articolo 33].

Il Consiglio può in particolare **adottare misure che** autorizzare**no** la concessione di aiuti:

- a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,
- b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Articolo 37

~~1. — Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.¹~~

2. La Commissione, ~~avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1,~~ dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, ~~nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato,~~ delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste [dall'articolo 34, paragrafo 1], come pure l'attuazione delle misure ~~specificate~~ **indicate** nel [presente titolo].

Tali proposte ~~devono tener~~ **tengono** conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.

¹ Paragrafo obsoleto: la conferenza si è tenuta a Stresa nel 1958 e i suoi risultati fanno già parte dell'acquis.

~~Su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende~~
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta a maggioranza qualificata leggi/regolamenti¹, leggi quadro, decisioni senza pregiudizio delle e raccomandazioni che potrebbe formulare. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

3. L'organizzazione comune prevista [dall'articolo 34, paragrafo 1], può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo 2: ~~dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:~~²

- a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e
- b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno ~~della Comunità~~**dell'Unione** condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno ~~della Comunità~~**dell'Unione**.

Articolo 38

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione simile in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.

La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.

¹ Poiché, in base al progetto di articoli della parte I, titolo V “Esercizio delle competenze dell’Unione” (articoli 25 e 26 – doc. CONV 571/03), il Consiglio può adottare leggi o regolamenti, la Convenzione dovrebbe individuare i casi in cui, nel settore contemplato da quest’articolo, il Consiglio può adottare o uno o l’altro tipo di atto o tutti e due i tipi (v. spiegazione nell’allegato II della presente relazione).

² Indicazione superflua in quanto la procedura applicabile consegue dal rimando all’articolo 37, paragrafo 2.

TITOLO III

LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

CAPO 1

I LAVORATORI

Articolo 39

1. ~~La libera circolazione dei lavoratori~~ **I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno della Comunità è assicurata dell'Unione.**¹
2. ~~Essa implica l'abolizione di~~ **È vietata** qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.²
3. **I lavoratori hanno il diritto**³ fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, ~~essa importa il diritto:~~
 - a) di rispondere a offerte di lavoro effettive,
 - b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,
 - c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali,
 - d) di rimanere, a condizioni che ~~costituiranno~~ **sono** oggetto di regolamenti ~~di applicazione stabiliti~~ **adottati** dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
4. ~~Le disposizioni del~~ **Il** presente articolo non ~~sono applicabili~~ **si applica** agli impieghi nella pubblica amministrazione.

¹ Questa formulazione è più diretta, più chiara e non cambia assolutamente la sostanza.

² Questa formulazione è più diretta, più chiara e non cambia assolutamente la sostanza.

³ Questa formulazione è più diretta, più chiara e non cambia assolutamente la sostanza.

Articolo 40

~~Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o regolamenti, le misure~~ **Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, le leggi o le leggi quadro** necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'[articolo 39]. **Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale. Dette leggi e leggi quadro mirano** in particolare a:

- a) ~~assicurando~~ **assicurare** una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro,
- b) ~~eliminando~~ **eliminare** quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori,
- c) ~~abolendo~~ **abolire** tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali,
- d) ~~istituendo~~ **istituire** meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

Articolo 41

Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.¹

Articolo 42

~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta~~ **Il Parlamento europeo e il Consiglio, secondo la procedura legislativa, adottano**, in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori², attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:

¹ Si propone di vagliare l'utilità di "ammodernare" questa disposizione prevedendo una competenza dell'Unione, con una natura da stabilire.

² Questa base giuridica consente l'adozione di misure unicamente per i "lavoratori" intesi come lavoratori dipendenti. L'estensione del regolamento sulla sicurezza sociale ai lavoratori autonomi è avvenuta in base all'articolo 308 del TCE. Ove la Convenzione desiderasse limitare i casi di ricorso all'articolo 308, potrebbe valutare se sia opportuno prevedere, nel capo relativo allo stabilimento che si applica ai lavoratori autonomi, una base giuridica specifica che copra tale materia.

- a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,
- b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

~~Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251.~~¹

CAPO 2

IL DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 43

~~Nel quadro delle disposizioni che seguono~~ **del [presente capo]**, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.

~~La libertà di stabilimento importa l'accesso~~ **I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio di un altro Stato membro,** alle attività non salariate e ~~al loro esercizio, di esercitarle,~~ nonché ~~la costituzione e la gestione di imprese~~ **di costituire e gestire imprese,** in particolare ~~di società ai sensi dell'[articolo 48, secondo comma],~~ alle condizioni definite dalla legislazione ~~del paese dello Stato membro~~ **di stabilimento** nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del [capo] relativo ai capitali.²

Articolo 44

1. **Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, leggi quadro** per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, ~~il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive.~~ **Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

2. **Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono del paragrafo 1,** in particolare:

¹ Soppressione dell'unanimità in sede di Consiglio (cfr. relazione del Gruppo IX "Semplificazione", pag. 14).

² Questa formulazione è più diretta, più chiara e non cambia assolutamente la sostanza. (cfr. anche l'articolo 39 sui lavoratori).

- a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi,
- b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno ~~della Comunità~~ **dell'Unione** delle diverse attività interessate,
- c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento,
- d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi,
- e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiaria situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'[articolo 33, paragrafo 2],
- f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,
- g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'[articolo 48, secondo comma] per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi,
- h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

Articolo 45

~~Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del~~ **Il presente capo non si applica**, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, **alle** attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.¹

Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione, può ~~escludere~~ **adottare a maggioranza qualificata misure che escludano** talune attività dall'applicazione ~~delle disposizioni~~ del presente capo.

¹ Questa formulazione è più diretta, più chiara e non cambia assolutamente la sostanza.

Articolo 46

1. ~~Le prescrizioni del II~~ [presente capo] e le misure adottate in virtù di ~~queste ultime del medesimo~~ lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative **degli Stati membri** che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
2. ~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, leggi quadro~~ per il coordinamento delle ~~sudette~~ disposizioni **nazionali di cui al paragrafo 1.**

Articolo 47 ¹

2. Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, ~~il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, leggi quadro~~ intese:
 - a) al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli;
 - b) al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste.
2. ~~In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 stabilisce le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimità, durante tutta la procedura di cui all'articolo 251, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.~~ ²
3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni ~~sarà~~ è subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.

¹ Si propone di fondere i paragrafi 1 e 2 che seguono la stessa procedura (a seguito della soppressione dell'unanimità in sede di Consiglio come indicato nella relazione del Gruppo IX "Semplificazione", pag. 14).

² Soppressione dell'unanimità in sede di Consiglio (cfr. relazione del Gruppo IX "Semplificazione", pag. 14).

Articolo 48

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, sono equiparate, ai fini dell'applicazione ~~delle disposizioni~~ del [presente capo], alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

CAPO 3

I SERVIZI

Articolo 49

Nel quadro ~~delle disposizioni seguenti~~ **del [presente capo]**, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno ~~della Comunità~~ **dell'Unione** sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in ~~un paese della Comunità~~ **uno Stato membro** che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione, può **adottare a maggioranza qualificata le misure intese a** estendere il beneficio ~~delle disposizioni~~ del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Articolo 50

Ai sensi ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale,
- b) attività di carattere commerciale,
- c) attività artigiane,
- d) attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio ~~delle disposizioni~~ del [capo] relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività ~~nel paese~~ **nello Stato membro** ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte ~~dal paese~~ **dallo Stato** stesso ai propri cittadini.

Articolo 51

1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata ~~dalle disposizioni del~~ **dal** [titolo] relativo ai trasporti.
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.

Articolo 52

1. Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della Commissione ~~e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce direttive, deliberando a maggioranza qualificata, adotta a maggioranza qualificata~~ **leggi quadro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.**
2. Nelle ~~direttive~~ **leggi quadro** di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

Articolo 53 ¹

Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù ~~delle direttive stabilite~~ **delle leggi quadro adottate** in applicazione [dell'articolo 52, paragrafo 1], quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

Articolo 54 ²

Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati [dall'articolo 49, primo comma].

¹ Ci si chiede se il mantenimento di una siffatta disposizione sia pertinente.

² Per ragioni di coerenza ci si chiede se non sia opportuno prevedere orizzontalmente per le quattro libertà una siffatta disposizione.

Articolo 55

~~Le disposizioni degli~~ **Gli** [articoli da 45 a 48] ~~inclusi~~ sono applicabili alla materia regolata dal [presente capo].

CAPO 4

I CAPITALI E I PAGAMENTI

Articolo 56¹

1. ~~Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni~~ **sia** ai movimenti di capitali **sia sui pagamenti** tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
2. ~~Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.~~

Articolo 57

1. [Le disposizioni di cui all'articolo 56] lasciano impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione ~~e comunitaria~~ **dell'Unione** per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implicino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.
2. Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli altri [capi] ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il Consiglio, ~~che delibera a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione, può adottare **a maggioranza qualificata** misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. ~~È richiesta l'unanimità~~ **Il Consiglio delibera all'unanimità** per le misure adottate ai sensi del presente paragrafo che comportino un regresso della legislazione ~~e comunitaria~~ **dell'Unione** per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti.

¹ Si propone la fusione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 58

1. [Le disposizioni dell'articolo 56] non pregiudicano il diritto degli Stati membri:
 - a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale,
 - b) di prendere tutte le **disposizioni** necessarie per impedire le violazioni ~~della legislazione e delle regolamentazioni~~ **delle disposizioni legislative e regolamentari** nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. Le disposizioni del presente [capo] non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con ~~il presente trattato~~ **la Costituzione**.
3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui [all'articolo 56].

Articolo 59

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione economica e monetaria, il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE~~, può ~~prendere~~ **adottare a maggioranza qualificata** nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi. **Esso delibera previa consultazione della BCE** ¹.

Articolo 60 ²

1. Qualora, nei casi previsti all'[articolo 301], sia ritenuta necessaria un'azione della Comunità, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'[articolo 301], può adottare nei confronti dei paesi ³ terzi interessati, le misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e di pagamenti.

¹ Questione relativa all'uso di abbreviazioni nella Costituzione (cfr. nota all'articolo 8).

² Quest'articolo dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nel quadro delle "relazioni esterne" e non viene quindi trattato in questa sede. Si propone di esaminare l'opportunità di fonderlo con l'articolo 301.

³ Il riferimento ai soli "paesi" impedisce attualmente di ricorrere a quest'articolo per sanzioni nei confronti di persone o entità non statali (ad esempio sanzioni contro i talebani e terroristi indicati nominativamente). Tale lacuna obbliga attualmente a fare ricorso, a titolo supplementare, all'articolo 308 del TCE. Si propone pertanto di valutare se possa essere utile prevedere un'estensione del campo di applicazione di quest'articolo (cfr. anche la proposta relativa all'articolo 301).

2. Fatto salvo [l'articolo 297] e fintantoché il Consiglio non abbia adottato misure secondo quanto disposto dal paragrafo 1, uno Stato membro può, per gravi ragioni politiche e per motivi di urgenza, adottare misure unilaterali nei confronti di un paese terzo per quanto concerne i movimenti di capitali e i pagamenti. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette misure al più tardi alla data di entrata in vigore delle medesime.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro interessato modifichi o revochi tali misure. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito ad ogni decisione presa dal Consiglio.

TITOLO IV¹

VISTI, ASILO, IMMIGRAZIONE ED ALTRE POLITICHE CONNESSE CON LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Articolo 61

Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio adotta:

- 3. a) entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone a norma dell'articolo 14, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, a norma dell'articolo 62, punti 2 e 3 e dell'articolo 63, punto 1, lettera a) e punto 2, lettera a), nonché misure per prevenire e combattere la criminalità a norma dell'articolo 31, lettera e) del trattato sull'Unione europea,*
- b) altre misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi, a norma dell'articolo 63,*
- c) misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto all'articolo 65,*
- d) misure appropriate per incoraggiare e rafforzare la cooperazione amministrativa, come previsto all'articolo 66,*

¹ Questo titolo sarà riesaminato dalla Convenzione e non viene quindi trattato in questa sede.

- e) *misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale volte ad assicurare alle persone un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità all'interno dell'Unione, in conformità delle disposizioni del trattato sull'Unione europea.*

Articolo 62

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui dell'articolo 67, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:

- 1) misure volte a garantire, in conformità all'articolo 14, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;*
- 2) misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che definiscono:*
 - a) norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di controlli sulle persone alle suddette frontiere,*
 - b) regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono:*
 - i) un elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;*
 - ii) le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri;*
 - iii) un modello uniforme di visto;*
 - iv) norme relative a un visto uniforme;*
- 3) misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi.*

Articolo 63

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:

- 1) misure in materia di asilo, a norma della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, nei seguenti settori:*

- a) *criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro è competente per l'esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri,*
 - b) *norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri,*
 - c) *norme minime relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di paesi terzi,*
 - d) *norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello status di rifugiato;*
- 2) *misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei seguenti settori:*
- a) *norme minime per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine e per le persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale,*
 - b) *promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;*
- 3) *misure in materia di politica dell'immigrazione nei seguenti settori:*
- a) *condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare,*
 - b) *immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;*
- 4) *misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri.*

Le misure adottate dal Consiglio a norma dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei settori in questione, disposizioni nazionali compatibili con il presente trattato e con gli accordi internazionali.

Alle misure da adottare a norma del punto 2, lettera b), del punto 3, lettera a), e del punto 4 non si applica il suddetto periodo di cinque anni.

Articolo 64

1. *Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.*
2. *Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi e fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adottare misure temporanee di durata non superiore a sei mesi a beneficio degli Stati membri interessati.*

Articolo 65

~~Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 67 e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono:~~

~~a) il miglioramento e la semplificazione:~~

- ~~– del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;~~
- ~~– della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;~~
- ~~– del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali;~~

~~b) la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale;~~

~~c) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.~~

Articolo 66

~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, adotta misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente titolo, nonché tra tali servizi e la Commissione.~~

Articolo 67

1. *Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo.*
2. *Trascorso tale periodo di cinque anni:*
 - *il Consiglio delibera su proposta della Commissione; la Commissione esamina qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una proposta al Consiglio;*
 - *il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, prende una decisione al fine di assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal presente titolo alla procedura di cui all'articolo 251 e di adattare le disposizioni relative alle competenze della Corte di giustizia.*
3. *In deroga ai paragrafi 1 e 2, le misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti i) e iii), successivamente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.*
4. *In deroga al paragrafo 2, le misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti ii) e iv), trascorso un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251.*
5. *In deroga al paragrafo 1, il Consiglio adotta secondo la procedura di cui all'articolo 251:*
 - *le misure previste all'articolo 63, punto 1) e punto 2), lettera a), purché il Consiglio abbia preliminarmente adottato, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, una normativa comunitaria che definisca le norme comuni e i principi essenziali che disciplinano tali materie;*
 - *le misure previste all'articolo 65, ad esclusione degli aspetti connessi con il diritto di famiglia.*

Articolo 68

~~1. L'articolo 234 si applica al presente titolo nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni: quando è sollevata, in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l'interpretazione del presente titolo oppure la validità o l'interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.~~

2. *La Corte di giustizia non è comunque competente a pronunciarsi sulle misure o decisioni adottate a norma dell'articolo 62, punto 1 in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna.*

3. *Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione del presente titolo o degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo. La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in risposta a siffatta richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato.*

Articolo 69

Il presente titolo si applica nel rispetto delle disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sulla posizione della Danimarca e fatto salvo il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda.

TITOLO V

TRASPORTI

Articolo 70

Gli ~~Stati membri perseguono~~ gli obiettivi del ~~trattato~~ **della Costituzione** sono perseguiti ¹ per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.

Articolo 71

1. ~~Ai fini dell'applicazione dell'~~ **Al fine di applicare** l'[articolo 70] e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, **il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabilisce adottano misure** secondo la procedura **legislativa**. **Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Dette misure comprendono:**

- a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;
- b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

¹ Poiché si tratta di una competenza condivisa, si propone di sopprimere questo riferimento che non figura sotto le altre politiche. Cfr. anche la proposta fusione con l'articolo 80 (infra).

- c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti,
- d) ogni altra **misura** utile ~~disposizione~~.

2. In deroga alla procedura prevista al [paragrafo 1], le ~~disposizioni~~ **misure** riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, avuto riguardo alla necessità di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall'instaurazione del mercato ~~comune interno~~, sono ~~adottate stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità dal~~ Consiglio su proposta della Commissione. **Esso delibera** e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Articolo 72

Fino a che non siano ~~emanate le disposizioni~~ **adottate le misure** di cui [all'articolo 71, paragrafo 1,] e salvo ~~accordo unanime del~~ **che il Consiglio non adotti all'unanimità misure che concedono una deroga**, nessuno degli Stati membri Stato membro può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.

Articolo 73

Sono compatibili con ~~il presente trattato~~ **la Costituzione** gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Articolo 74

Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, deve tener conto della situazione economica dei vettori.

Articolo 75

1. ~~Devono essere abolite~~ **Sono vietate**, nel traffico interno ~~della Comunità dell'Unione~~, le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate ~~sul paese~~ **sullo Stato membro** di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

2. Il paragrafo 1 non esclude che il **Parlamento europeo e il Consiglio** possano adottare altre misure in applicazione [dell'articolo 71, paragrafo 1].

3. Il Consiglio, ~~con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce,~~ su proposta della Commissione ~~e previa consultazione del Comitato economico e sociale, una regolamentazione,~~ **adotta a maggioranza qualificata misure** intese a garantire l'attuazione ~~delle disposizioni~~ del paragrafo 1. **Esso delibera previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

Esso può ~~prendere~~ **adottare** in particolare le ~~disposizioni~~ **misure** necessarie a permettere alle istituzioni ~~della Comunità~~ di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti.

4. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, ~~prende~~ **adotta** le necessarie decisioni, nel quadro ~~della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del~~ **delle misure di cui al** paragrafo 3.

Articolo 76

1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno ~~della Comunità~~ **dell'Unione** l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata da **una decisione della** ~~dalla~~ Commissione.

2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione ~~prende~~ **adotta** le necessarie decisioni.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 ~~non colpisce~~ **si applica le** alle tariffe concorrenziali.

Articolo 77

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da ¹ un vettore [al passaggio delle frontiere] non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.

Gli Stati membri procurano di ridurre ~~progressivamente~~ le spese in questione.

La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.

¹ Ci si può chiedere che tipo di tasse siano percepite dal vettore. Inoltre, in un mercato interno senza frontiere interne, l'espressione "passaggio delle frontiere" pare obsoleta. Si dovrebbe valutare se l'articolo non sia obsoleto.

[Articolo 78 ¹

Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.]

Articolo 79

Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile [, restando impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale]. ²

Articolo 80

1. ~~Le disposizioni del~~ Il presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.

2. ~~Il Parlamento europeo e il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura~~ ³ ~~potranno essere prese~~ **possono adottare secondo la procedura legislativa**, opportune ~~disposizioni~~ **misure** per la navigazione marittima e aerea. ⁴ ~~Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.~~

~~Le disposizioni di procedura di cui all'articolo 71 sono applicabili.~~

¹ La Convenzione potrà eventualmente ravvisare la necessità di esaminare se quest'articolo sia ancora attuale (v. anche articolo 87, paragrafo 2, lettera c)).

² Si propone di sopprimere questa frase superflua, poiché è ovvio che la consultazione del comitato in questione lascerebbe comunque impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale.

³ Il riferimento alla procedura appropriata non ha senso, perché la procedura (codecisione) è già stabilita nel secondo comma.

⁴ A seguito delle modifiche successive del trattato CE, la facoltà conferita al Consiglio dall'articolo 80, paragrafo 2, primo comma si rivela difficile da conciliare con il secondo comma della medesima disposizione. In pratica, peraltro, pare che non si sia fatto ricorso all'articolo 80, paragrafo 2, primo comma: dall'adozione dell'Atto unico europeo si è direttamente proceduto all'adozione di disposizioni in materia di navigazione marittima e aerea.

Un'alternativa più concisa e leggibile consisterebbe nel redigere il paragrafo 2 come segue: "Possono essere adottate opportune misure per la navigazione marittima e aerea secondo la procedura di cui all'articolo 71."

TITOLO VI

NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

CAPO 1

REGOLE DI CONCORRENZA

SEZIONE 1

REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE

Articolo 81

1. Sono incompatibili con il mercato ~~comune~~ **interno** e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato ~~comune~~ **interno** ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,
 - b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,
 - c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
 - d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,
 - e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, ~~le disposizioni del~~ **il** paragrafo 1 ~~possono~~ **può** essere dichiarateo inapplicabile:
- a) a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
 - b) a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

- c) a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

- d) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
- e) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 82

È incompatibile con il mercato ~~comune~~ **interno** e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato ~~comune~~ **interno** o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque,
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Articolo 83

1. **Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta a maggioranza qualificata i regolamenti e le direttive le leggi/regolamenti¹ o leggi quadro** utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati [dagli articoli 81 e 82]. ~~sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e Esso delibera~~ previa consultazione del Parlamento europeo.

¹ Poiché, in base ai progetti di articoli sull'esercizio delle competenze dell'Unione, della Parte I, titolo V (articoli 25 e 26 – CONV 571/03), il Consiglio può adottare leggi o regolamenti, la Convenzione dovrebbe individuare i casi in cui, nel settore contemplato da quest'articolo, il Consiglio può adottare o uno o l'altro tipo di atto o tutti e due i tipi (cfr. spiegazione nell'allegato II della presente relazione).

2. Le ~~disposizioni~~ **leggi/regolamenti o leggi quadro** di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:

- a) garantire l'osservanza dei divieti di cui [all'articolo 81, paragrafo 1,] e [all'articolo 82,] comminando ammende e penalità di mora,
- b) determinare le modalità di applicazione dell'[articolo 81, paragrafo 3,] avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo,
- c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli [articoli 81 e 82],
- d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo,
- e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e ~~le disposizioni della~~ presente sezione nonché ~~quelle~~ **le misure** adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.

Articolo 84

Fino ~~al momento dell'~~**alla data di** entrata in vigore delle ~~disposizioni~~ **leggi/regolamenti o leggi quadro** adottate in applicazione dell'[articolo 83], le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato ~~e comune~~ **interno**, in conformità ~~del diritto nazionale~~ **con il loro diritto** interno e **con** [~~le disposizioni dell'articolo 81, in particolare il paragrafo 3, e dell'articolo 82].~~

Articolo 85

1. Senza pregiudizio dell'[articolo 84], la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli [articoli 81 e 82]. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.

2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione ~~constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata~~ **adotta una decisione motivata in cui constata l'infrazione ai principi**. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie ~~misure~~ **disposizioni**, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.

Articolo 86

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle ~~norme del presente trattato~~ **disposizioni della Costituzione**, specialmente a quelle contemplate dagli [articoli 12 e da 81 a 89] ~~inclusi~~.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle ~~norme del presente trattato~~ **disposizioni della Costituzione**, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.
3. La Commissione vigila sull'applicazione ~~delle disposizioni~~ del presente articolo ~~rivolgendo~~ **adottando**, ove occorra, ~~agli Stati membri~~, opportuni **[regolamenti¹ o] direttive** e decisioni.

SEZIONE 2

AIUTI CONCESSI DAGLI STATI **MEMBRI**

Articolo 87

1. Salvo deroghe contemplate ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**, sono incompatibili con il mercato ~~comune~~ **interno**, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati **membri**, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato ~~comune~~ **interno**:
 - a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
 - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

¹ Dato che la direttiva non figura più tra gli strumenti che la Commissione può adottare (cfr. il progetto di titolo V sull'esercizio delle competenze dell'Unione della Parte I (CONV 571/03)), resterebbero soltanto lo strumento della decisione (cfr. articolo 26 di detto progetto) e quello del regolamento. Tuttavia il regolamento è uno strumento che, contrariamente alla direttiva, in linea di massima non lascia alcun margine di manovra agli Stati membri. Prevederlo in quest'articolo è quindi una modifica rispetto alla situazione attuale.

- [c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.]¹
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato ~~comune~~ **interno**:
- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
 - b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,
 - c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
 - d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza ~~nella Comunità~~ **nell'Unione** in misura contraria all'interesse comune,
 - e) le altre categorie di aiuti, determinate ~~con decisione del~~ **da misure adottate a maggioranza qualificata dal** Consiglio, ~~che delibera a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione.

Articolo 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato ~~comune~~ **interno**.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato **membro**, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato ~~comune~~ **interno** a norma dell'[articolo 87], oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, ~~decide che adotta una decisione affinché~~ lo Stato interessato ~~deve lo~~ sopprimerlo o lo modificare ~~lechi~~ nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato **membro** interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli [articoli 226 e 227].

¹ La Convenzione potrà eventualmente ravvisare la necessità di esaminare se quest'articolo sia ancora attuale (cfr. anche articolo 78).

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità~~, può ~~decidere che adottare all'unanimità una decisione in base alla quale~~ un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato ~~comune~~ **interno**, in deroga ~~alle disposizioni dell'[articolo 87]~~ o ai ~~regolamenti alle leggi/regolamenti~~ di cui all'[articolo 89], quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. **Gli Stati membri comunicano** alla Commissione ~~sono comunicati~~, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato ~~comune~~ **interno** a norma dell'[articolo 87], la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo ~~precedente~~ **2**. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Articolo 89

Il Consiglio, ~~con deliberazione a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione ~~e previa consultazione del Parlamento europeo~~, può ~~può adottare~~ **stabilire tutti i a maggioranza qualificata leggi /regolamenti¹ utili ai fini dell' per l'applicazione degli [articoli 87 e 88]** e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'[articolo 88, paragrafo 3,] nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

CAPO 2

DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 90

Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simili.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

¹ Poiché, in base ai progetti di articoli sull'esercizio delle competenze dell'Unione, della Parte I, titolo V (articoli 25 e 26 – CONV 571/03), il Consiglio può adottare leggi o regolamenti, la Convenzione dovrebbe individuare i casi in cui, nel settore contemplato da quest'articolo, il Consiglio può adottare o uno o l'altro tipo di atto o tutti e due i tipi (cfr. spiegazione nell'allegato II della presente relazione).

Articolo 91

I prodotti esportati ¹ **da uno Stato membro** nel territorio di uno ~~degli~~ **altro** Stato membro non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Articolo 92

Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le ~~misure~~ **disposizioni** progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato **mediante una decisione europea adottata a maggioranza qualificata** dal Consiglio, ~~che delibera a maggioranza qualificata~~ su proposta della Commissione.

Articolo 93

Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale~~, adotta **all'unanimità** le ~~disposizioni~~ **misure** che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ~~entro il termine previsto dall'articolo 14~~². **Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.**

¹ Poiché si tratta di commercio tra Stati membri, occorrerebbe riesaminare l'uso del termine "esportati".

² Si è proposto di sopprimere il "termine previsto dall'articolo 14" (31.12.1992) (cfr. nota all'articolo 14).

CAPO 3

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI ¹

Articolo 94 ²

Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive~~ **adotta all'unanimità leggi quadro** volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato ~~comune~~ **interno. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del comitato economico e sociale.**

Articolo 95 ³

1. In deroga [all'articolo 94] e salvo che ~~il presente trattato~~ **la Costituzione** non disponga diversamente, si applicano ~~le disposizioni seguenti~~ **il presente articolo** per la realizzazione degli obiettivi [dell'articolo 14]. ~~Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta~~ **Il Parlamento europeo e il Consiglio, secondo la procedura legislativa, adottano** le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. **Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

¹ La collocazione di questo capo, contenente le basi giuridiche generali per l'instaurazione del mercato interno, potrebbe essere esaminata. Sarebbe forse opportuno collocarlo in un eventuale titolo o capo nuovo sul mercato interno (cfr. anche nota agli articoli 14 e 15).

² Attualmente gli articoli 94 e 95 consentono soltanto di adottare misure che rappresentano un "ravvicinamento delle normative nazionali", il che induce a ricorrere all'articolo 308 in vari casi che attengono al mercato interno ma che non presuppongono un'armonizzazione delle normative nazionali. Il caso si verifica, tra l'altro, per la creazione di un titolo comunitario di proprietà intellettuale che si sovrappone ai titoli nazionali. Volendo limitare i casi in cui si ricorre all'articolo 308, la Convenzione potrebbe vagliare l'opportunità di creare delle basi giuridiche specifiche oppure di modificare il riferimento al "ravvicinamento delle normative" negli articoli 94 e 95 per permettere le azioni in questione. La Convenzione potrebbe inoltre esaminare il rapporto fra gli articoli 94 e 95 (cfr. spiegazione nell'allegato II della presente relazione).

³ Cfr. suggerimento alla nota precedente.

4. Allorché, dopo l'adozione da parte **del Parlamento europeo e del Consiglio** o della Commissione¹ di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui [all'articolo 30] o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte **del Parlamento europeo e del Consiglio** o della Commissione² di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone i motivi dell'introduzione delle stesse **la motivazione**.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, ~~approva o respinge~~ **adotta una decisione europea con cui approva o respinge** le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del [paragrafo 6], a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate **al Parlamento europeo e al Consiglio**.

9. In deroga alla procedura di cui agli [articoli 226 e 227], la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

¹ Si rammenta che la Commissione adotta misure di armonizzazione soltanto in virtù delle competenze di esecuzione conferitele nell'ambito dell'articolo 202.

² Stessa osservazione riportata nella precedente nota all'articolo 95, paragrafo 4.

10. Le misure di armonizzazione di cui ~~sempre~~ **al presente articolo** comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'[articolo 30], ~~misure~~ **disposizioni** provvisorie soggette ad una procedura ~~comunitaria~~ di controllo **da parte dell'Unione**.

Articolo 96

Qualora la Commissione constati che una disparità ~~esistente nelle~~ **tra le** disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato ~~comune interno~~ e provoca, ~~per tal motivo~~, una distorsione che deve essere eliminata, essa ~~provvede a consultarsi con~~ **consulta** gli Stati membri interessati.

Se attraverso tale consultazione non si ~~raggiunge un accordo che elimini~~ **elimina** la distorsione in questione, il Consiglio ~~stabilisce~~, su proposta della Commissione, ~~le direttive~~ **adotta a maggioranza qualificata le leggi quadro** all'uopo necessarie ~~deliberando a maggioranza qualificata~~. La Commissione e il Consiglio possono adottare ogni altra opportuna misura prevista dal presente trattato.

Articolo 97

1. Quando vi sia motivo di temere che ~~l'emanazione~~ **l'adozione** o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative **nazionali** provochi una distorsione ai sensi dell'[articolo ~~precedente~~ **96**], lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, **rivolge** ~~raccomanda~~ agli Stati interessati **una raccomandazione sulle** ~~le~~ misure idonee ad evitare la distorsione in questione.

2. Se lo Stato **membro** che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione [dell'articolo 96], di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non ~~sono~~ **è applicabile** ~~le disposizioni del~~ [l'articolo 96].

TITOLO VII

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

Questo titolo sarà oggetto di un addendum della presente relazione

TITOLO VIII

OCCUPAZIONE ¹

Articolo 125

Gli Stati membri e ~~la Comunità~~ **L'Unione**, in base al presente [titolo], si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui [all'articolo 2 ~~del trattato sull'Unione europea e all'articolo 2 ...~~] ² ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**.

Articolo 126

1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui [all'articolo 125] in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e ~~della Comunità~~ **dell'Unione** adottati a norma [dell'articolo 99, paragrafo 2].
2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle [disposizioni dell'articolo 128].

Articolo 127

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri.

¹ Il contenuto di questo titolo dovrà eventualmente essere riveduto in funzione delle conclusioni della Convenzione sulla relazione del Gruppo XI "Europa sociale" (CONV 516/03)

² Inserire rimando al progetto di articolo sugli obiettivi dell'Unione della parte I (articolo 3 CONV 528/03).

2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività ~~comunitarie~~ **dell'Unione** si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato ¹.

Articolo 128

1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione ~~nella Comunità~~ **nell'Unione** e adotta le conclusioni del caso.

2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, **su proposta della Commissione, deliberando adotta annualmente** a maggioranza qualificata ~~su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle Regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 130, elabora annualmente degli~~ **gli** orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Comitato per l'occupazione.**

Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma [dell'articolo 99, paragrafo 2].

3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali ~~misure~~ **disposizioni** adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.

4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del Comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, ~~deliberando su raccomandazione della Commissione, può adottare~~ **su raccomandazione della Commissione, può adottare** a maggioranza qualificata ~~su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni che rivolge~~ agli Stati membri.

5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione ~~nella Comunità~~ **nell'Unione** e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

¹ Questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunita in un unico articolo con altre dello stesso tipo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2).

Articolo 129

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo 130

Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un Comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Comitato è incaricato di:

- a) seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e ~~nella Comunità~~ **nell'Unione**;
- b) fatto salvo [l'articolo 207], formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui [all'articolo 128].

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comitato consulta le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del Comitato.

TITOLO IX ¹

POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Articolo 131

Con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali.

La politica commerciale comune tiene conto dell'incidenza favorevole che la soppressione dei dazi fra gli Stati membri può esercitare sullo sviluppo delle capacità di concorrenza delle imprese di tali Stati.

Articolo 132

1. *Senza pregiudizio degli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito di altre organizzazioni internazionali, i regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni nei paesi terzi saranno progressivamente armonizzati nella misura necessaria per evitare che venga alterata la concorrenza fra le imprese della Comunità.*

Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce, a maggioranza qualificata, le direttive necessarie a tal fine.

2. *Le disposizioni che precedono non si applicano ai ristorni di dazi doganali o di tasse di effetto equivalente né ai ristorni di imposizioni indirette, ivi comprese le imposte sulla cifra d'affari, le imposte di consumo e le altre imposte indirette, concessi all'atto dell'esportazione di una merce da uno Stato membro in un paese terzo, nella misura in cui tali ristorni non siano superiori agli oneri che hanno gravato direttamente o indirettamente sui prodotti esportati.*

Articolo 133

1. *La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.*

2. *La Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune.*

¹ Questo titolo dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nel quadro delle "relazioni esterne" dell'Unione e non viene quindi trattato in questa sede.

3. *Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne della Comunità.*

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale sui progressi dei negoziati.

Le pertinenti disposizioni dell'articolo 300 sono applicabili.

4. *Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.*

5. *I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche alla negoziazione e alla conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, nella misura in cui detti accordi non rientrino in detti paragrafi e fatto salvo il paragrafo 6.*

In deroga al paragrafo 4, il Consiglio delibera all'unanimità per la negoziazione e la conclusione di un accordo in uno dei settori di cui al primo comma qualora tale accordo contenga disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne o qualora l'accordo riguardi un settore nel quale la Comunità non ha ancora esercitato, con l'adozione di norme interne, le sue competenze in virtù del presente trattato.

Il Consiglio delibera all'unanimità per la negoziazione e conclusione di un accordo di natura orizzontale nella misura in cui questo riguardi anche il precedente comma o il paragrafo 6, secondo comma.

Il presente paragrafo lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o concludere accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali, purché tali accordi siano conformi al diritto comunitario e agli altri accordi internazionali pertinenti.

6. *Il Consiglio non può concludere un accordo contenente disposizioni che esulino dalle competenze interne della Comunità, in particolare ove esse comportino un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri in un settore in cui il presente trattato esclude tale armonizzazione.*

Al riguardo, in deroga al paragrafo 5, primo comma, gli accordi nei settori degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, di servizi didattici nonché di servizi sociali e relativi alla salute umana rientrano nella competenza ripartita della Comunità e degli Stati membri. La loro negoziazione richiede pertanto, oltre a una decisione comunitaria adottata conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 300, il comune accordo degli Stati membri. Gli accordi così negoziati sono conclusi congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri.

La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti restano soggette alle disposizioni del titolo V e dell'articolo 300.

7. Fatto salvo il paragrafo 6, primo comma, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può estendere l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 ai negoziati e accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, nella misura in cui essi non rientrino nel paragrafo 5.

Articolo 134

Per assicurare che l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente trattato non sia impedita da deviazioni di traffico, ovvero qualora delle disparità nelle misure stesse provochino difficoltà economiche in uno o più Stati, la Commissione raccomanda i metodi con i quali gli altri Stati membri apportano la necessaria cooperazione. In mancanza, la Commissione può autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure di protezione necessarie definendone condizioni e modalità.

In caso d'urgenza gli Stati membri chiedono che la Commissione si pronunci al più presto al fine di autorizzarli ad adottare direttamente le misure necessarie, che poi notificano agli altri Stati membri. La Commissione può decidere in qualsiasi momento che gli Stati membri interessati devono modificare o abolire le misure in questione.

In ordine di priorità, devono essere scelte le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune.

TITOLO X

COOPERAZIONE DOGANALE

Articolo 135

Nel quadro del campo di applicazione del presente trattato della Costituzione, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adottano, secondo la procedura legislativa, misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.

TITOLO XI

POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ

CAPO 1

DISPOSIZIONI SOCIALI

Articolo 136

~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

A tal fine, ~~la Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri ~~mettono in atto misure che tengono~~ **agiscono tenendo** conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato ~~comune~~ **interno**, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione** e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ¹.

Articolo 137

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'[articolo 136], ~~la Comunità~~ **L'Unione** sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

- a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,
- b) condizioni di lavoro,
- c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
- d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
- e) informazione e consultazione dei lavoratori,

¹ Questo comma sembra avere soltanto valore dichiarativo.

- f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5,
- g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio ~~della Comunità~~ **dell'Unione**,
- h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo [l'articolo 150],
- i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro,
- j) lotta contro l'esclusione sociale,
- k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).

2. A tal fine ~~il Consiglio~~ **possono essere adottate:**

- a) ~~può adottare~~ misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
- b) ~~può adottare~~ nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), ~~mediante direttive,~~ **leggi quadro che stabiliscono** le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali ~~direttive~~ **leggi quadro** evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e), i), j) e k), il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.¹

Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

2bis. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità di rendere la procedura legislativa applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

¹ A fini di chiarezza, i tre commi che seguono riproducono le disposizioni dell'attuale articolo 137, paragrafo 2, secondo comma TCE.

~~Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, tranne che nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) del presente articolo, per i quali il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g) del presente articolo, la procedura di cui all'articolo 251.~~¹

3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le ~~direttive~~ **leggi quadro prese adottate** a norma del paragrafo 2.

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una ~~direttiva~~ **legge quadro** deve essere recepita ~~a norma dell'articolo 249~~, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta ~~direttiva~~ **legge quadro**.

4. Le ~~disposizioni~~ **misure adottate** a norma del presente articolo:

a) non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso,

b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con ~~il presente trattato~~ **la Costituzione**, che prevedano una maggiore protezione.

5. ~~Le disposizioni del~~ presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.

Articolo 138

1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello ~~e comunitario~~ **di Unione** e ~~prende adotta~~ ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.

2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione ~~e comunitaria~~ **dell'Unione**.

3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione ~~e comunitaria~~ **dell'Unione**, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.

¹ Questo comma è complessivamente ripreso nei commi che precedono.

4. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto [dall'articolo 139]. La durata della procedura non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.

Articolo 139

1. Il dialogo fra le parti sociali a livello ~~comunitario~~ **di Unione** può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.

2. Gli accordi conclusi a livello ~~comunitario~~ **di Unione** sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati [dall'articolo 137], e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una ~~decisione~~ **misura**¹ del Consiglio **adottata a maggioranza qualificata** su proposta della Commissione.

~~Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo~~ Allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità a norma [dell'articolo 137, paragrafo 2], ~~In tal caso il Consiglio delibera all'unanimità.~~

Articolo 140

Per conseguire gli obiettivi [dell'articolo 136] e fatte salve le altre disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal [presente capo], in particolare per le materie riguardanti:

- a) l'occupazione;
- b) il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;
- c) la formazione e il perfezionamento professionale;
- d) la sicurezza sociale;
- e) la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- f) l'igiene del lavoro;
- g) il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

¹ In questo caso, il termine "decisione" è apparentemente impiegato in senso generico, non corrispondente quindi alla definizione di "decisione" dell'articolo 249, quarto comma CE. La Convenzione dovrebbe indicare se desidera precisare l'atto giuridico da utilizzare che, finora, è stato la direttiva e dovrebbe pertanto essere la legge quadro (v. allegato II della presente relazione).

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

Articolo 141

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

- a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,
- b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.

3. Il **Parlamento europeo e il Consiglio**, ~~deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale~~, adottano, **secondo la procedura legislativa**, misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. **Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

Articolo 142

Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito ¹.

¹ Perplexità sull'operatività di questa disposizione.

Articolo 143

La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi [dell'articolo 136], compresa la situazione demografica ~~nella Comunità~~**nell'Unione**. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

~~Il Parlamento europeo può invitare la Commissione ad elaborare relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.~~¹

Articolo 144

Il Consiglio, ~~previa consultazione del Parlamento europeo~~, istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.** Il comitato è incaricato:

- a) di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nella Comunità **nell'Unione**;
- b) di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione;
- c) fatto salvo [l'articolo 207], di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

Articolo 145

La Commissione dedica, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale ~~nella Comunità~~**nell'Unione**.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

¹ Questo comma è identico al secondo comma dell'articolo 145 e pertanto potrebbe essere soppresso.

CAPO 2

IL FONDO SOCIALE EUROPEO

Articolo 146

Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro ~~delle disposizioni seguenti~~ **del presente [capo]**, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno ~~della Comunità~~ **dell'Unione** le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.

Articolo 147

~~La amministrazione del Fondo spetta alla Commissione~~ **amministra il Fondo.**

In tale compito ~~la Commissione~~ **essa** è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti ~~dei governi~~ **degli Stati membri** e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Articolo 148

~~Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adottano, secondo la procedura legislativa, le decisioni~~ **misure**¹ di applicazione relative al Fondo sociale europeo. **Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.**

¹ Il termine "decisione" sembra qui utilizzato in senso generico, il che non corrisponde alla definizione di "decisione" dell'articolo 249, quarto comma CE. La Convenzione dovrebbe indicare se desidera specificare l'atto giuridico da utilizzare .

CAPO 3

ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ

Articolo 149

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.
2. L'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** è intesa:
 - a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
 - b) a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
 - c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
 - d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
 - e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative;
 - f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.
3. ~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:
 - a) **il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la deliberando in conformità della procedura legislativa, di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, azioni misure** di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; **Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni;**
 - b) **il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta a maggioranza qualificata** raccomandazioni.

Articolo 150

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.
2. L'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** è intesa:
 - a) a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;
 - b) a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;
 - c) a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;
 - d) a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese;
 - e) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.
3. ~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.
4. **Il Parlamento europeo e il Consiglio** ~~„deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni,~~ **adottano, secondo la procedura legislativa,** le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. **Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.**

TITOLO XII

CULTURA

Articolo 151

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2. L'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
- a) miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
 - b) conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
 - c) scambi culturali non commerciali;
 - d) creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
3. ~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. ~~La Comunità~~ **L'Unione** tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.¹
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, ~~il Consiglio adotta:~~
- a) ~~deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato delle Regioni,~~ **il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, misure azioni** di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. ~~Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251;~~ **Essi deliberano previa consultazione del Comitato delle regioni;**
 - b) ~~deliberando all'unanimità~~ **il Consiglio**, su proposta della Commissione, **adotta all'unanimità** raccomandazioni.

¹ Questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunita in un unico articolo con altre dello stesso tipo (cfr. nota in calce all'articolo 3, paragrafo 2).

TITOLO XIII

SANITÀ PUBBLICA

Articolo 152¹

1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività ~~della Comunità~~**dell'Unione** è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.²

L'azione ~~della Comunità~~**dell'Unione**, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria.

~~La Comunità~~**L'Unione** completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.

2. ~~La Comunità~~**L'Unione** incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione.

Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.

3. ~~La Comunità~~**L'Unione** e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

4. **Il Parlamento europeo e il Consiglio contribuiscono, secondo la procedura legislativa, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, contribuisce** alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando:

- a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose,
- b) in deroga [all'articolo 37], misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica,

¹ Il Gruppo XI "Europa sociale" ha proposto di estendere la portata di quest'articolo al fine di "disciplinare aspetti quali gravi minacce transnazionali, malattie trasmissibili, bioterrorismo e accordi dell'OMS" (CONV 516/03, punto 35).

² Questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunita in un unico articolo con altre dello stesso tipo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2).

- c) misure di incentivazione destinate a proteggere e a migliorare la salute umana, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Per i fini stabiliti dal presente articolo, il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione~~, può altresì adottare raccomandazioni a maggioranza qualificata ~~per i fini stabiliti dal presente articolo~~.

5. L'azione ~~comunitaria~~**dell'Unione** nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. In particolare le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.

TITOLO XIV

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo 153

1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, ~~la Comunità~~ **L'Unione** contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività ~~comunitarie~~ **dell'Unione** sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.¹

3. ~~La Comunità~~ **L'Unione** contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:

- a) misure adottate a norma [dell'articolo 95] nel quadro della realizzazione del mercato interno,
- b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.

¹ Si potrebbe riunire questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, con altre dello stesso tipo in un singolo articolo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2).

4. **Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando adottano**, secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, **adotta legislativa**, le misure di cui al paragrafo 3, lettera b). **Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre ~~misure~~ **disposizioni** di protezione più rigorose. Tali ~~misure~~ **disposizioni** devono essere compatibili con ~~il presente trattato~~ **la Costituzione**. Esse sono notificate alla Commissione.

TITOLO XV

RETI TRANSEUROPEE

Articolo 154

1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli [articoli 14 e 158] e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, ~~la Comunità~~ **l'Unione** concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.

2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali ~~della Comunità~~ **dell'Unione** le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche.

Articolo 155

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 154, ~~la Comunità~~ **l'Unione**:

- a) stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune;
- b) intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;

- c) può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui ~~al primo trattino~~ **alla lettera a)**, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; ~~la Comunità~~ **l'Unione** può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione ~~istituito~~ **istituito** ~~conformemente all'articolo 161~~, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

L'azione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 155, al paragrafo 1., sono adottati dal Consiglio, che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.

Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.¹

~~2.3.~~ Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui [all'articolo 154]. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.

~~3.4.~~ ~~La Comunità~~ **l'Unione** può ~~decidere di~~ cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti.

~~Articolo 156~~

~~Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 155, paragrafo 1, sono adottati dal Consiglio, che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni.~~

~~Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.²~~

¹ In un intento di semplificazione il nuovo paragrafo 2, che fornisce la base giuridica per l'azione dell'Unione riguardante le reti transeuropee, riprende integralmente il testo dell'articolo 156; le modifiche indicate sono quelle proposte all'attuale testo di quest'ultimo articolo.

² Questo articolo potrebbe essere soppresso. Cfr. la nota precedente.

TITOLO XVI

INDUSTRIA

Articolo 157

1. ~~La Comunità~~**L'Unione** e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria ~~della Comunità~~**dell'Unione**.

A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:

- a) ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;
- b) a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta ~~la Comunità~~**l'Unione**, segnatamente delle piccole e medie imprese;
- c) a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;
- d) a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.

3. ~~La Comunità~~**L'Unione** contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche e azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni ~~del presente trattato~~**della Costituzione**¹. **Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, può decidere** misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1. **Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte ~~della Comunità~~**dell'Unione** di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

¹ Questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, potrebbe essere riunita in un unico articolo con altre dello stesso tipo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2).

TITOLO XVII

COESIONE ECONOMICA E SOCIALE

Articolo 158

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

In particolare ~~la Comunità~~ **L'Unione** mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.

Articolo 159

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi [dell'articolo 158]. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni ~~comunitarie~~ **dell'Unione**, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi [dell'articolo 158] e concorrono alla loro realizzazione ¹. ~~La Comunità~~ **L'Unione** appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa, ogni ~~Le~~ ~~azioni specifiche~~ ~~misura specifica~~ che si rivelassero ~~necessarie~~ ~~necessaria~~ al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure ~~decise~~ ~~adottate~~ nell'ambito delle altre politiche ~~della Comunità~~ ~~dell'Unione~~, ~~possono essere adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251~~ e. Essi ~~deliberano~~ previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

¹ Si potrebbe riunire questa disposizione, applicabile orizzontalmente a tutte le politiche, con altre dello stesso tipo in un singolo articolo (cfr. nota relativa all'articolo 3, paragrafo 2).

Articolo 160

Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti ~~nella Comunità~~**nell'Unione**, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.

Articolo 161

Fatto salvo [l'articolo 162], ~~il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, le misure~~¹ **che definiscono:**

- a) ~~definisce~~ i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi, e
- b) ~~Il Consiglio definisce inoltre, secondo la stessa procedura,~~ le norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.

Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Essi adottano, secondo la stessa procedura, le misure che istituiscono Un Fondo di coesione è istituito dal Consiglio secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

~~A decorrere dal 1° gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, nel caso in cui le prospettive finanziarie pluriennali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 e il pertinente accordo interistituzionale siano stati adottati a tale data. In caso contrario la procedura prevista nel presente comma è applicabile a decorrere dalla data della loro adozione.~~

¹ Cambiamento di procedura decisionale, da parere conforme a codecisione ("procedura legislativa"), in linea con la relazione del Gruppo IX "Semplificazione" (doc. \CONV 424/02, pag. 17).

Articolo 162

Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, ~~Le decisioni~~ misure d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale ~~sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.~~

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», ed il Fondo sociale europeo ~~restano~~ **sono** applicabili rispettivamente gli [articoli 37 e 148].

TITOLO XVIII

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

Articolo 163

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**.

2. A tal fine essa incoraggia nell'insieme ~~della Comunità~~ **dell'Unione** le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.

3. Tutte le azioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione** ai sensi ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente ~~alle disposizioni del~~ **al** [presente titolo].

Articolo 164

Nel perseguire tali obiettivi, ~~la Comunità~~ **l'Unione** svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:

- a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università,
- b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ~~e comunitari~~ **dell'Unione** con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali,
- c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ~~e comunitari~~ **dell'Unione**,
- d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Articolo 165

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica ~~e comunitaria~~ **dell'Unione**.
2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.

Articolo 166

1. **Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, una legge che stabilisce** ~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta~~ un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione**. **Essi deliberano** ~~previa consultazione del Comitato economico e sociale.~~

Il programma quadro:

- a) fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste [dall'articolo 164] e le relative priorità;
 - b) indica le grandi linee di dette azioni;
 - c) stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria ~~della Comunità~~ **dell'Unione** al programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.
2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione.

3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione.

4. Il Consiglio, **su proposta della Commissione, adotta deliberando** a maggioranza qualificata ~~su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le misure che stabiliscono~~ i programmi specifici. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.**

Articolo 167 ¹

Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, **il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, le misure che fissano:**

- a) ~~fissa~~ le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università;
- b) ~~fissa~~ le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.

Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Articolo 168

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere ~~decisi~~ **adottati** programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Il Parlamento europeo e il Consiglio ~~adotta~~ adottano, secondo la procedura legislativa, le misure che fissano le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. **Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale.**

L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati. ²

¹ Per ragioni di intelligibilità, le procedure decisionali attualmente previste dall'articolo 172 del TCE sono state annesse alle rispettive basi giuridiche (articoli 167, 168, 169 e 171).

² Comma ripreso dall'attuale articolo 172, ultima frase, del TCE.

Articolo 169

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale ~~la Comunità~~ **L'Unione** può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.

Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, le misure necessarie. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Articolo 170

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale ~~la Comunità~~ **L'Unione** può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ~~e comunitari dell'Unione~~ con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente [all'articolo 300], tra ~~la Comunità~~ **L'Unione** e i terzi interessati.

Articolo 171

~~La Comunità~~ **L'Unione** può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ~~e comunitari dell'Unione~~. **Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta a maggioranza qualificata le misure necessarie. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.**

Articolo 172 ¹

~~Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 171.~~

~~Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli 167, 168 e 169. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati.~~

¹ Per ragioni di intelligibilità le disposizioni del presente articolo sono state riprese tutte agli articoli 167, 168, 169 e 171.

Articolo 173

All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente nonché sul programma di lavoro dell'anno in corso.

TITOLO XIX

AMBIENTE

Articolo 174

1. La politica ~~della Comunità~~ **dell'Unione** in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- b) protezione della salute umana;
- c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- d) promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

2. La politica ~~della Comunità~~ **dell'Unione** in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione**. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, ~~misure~~ **disposizioni** provvisorie soggette ad una procedura ~~comunitaria~~ di controllo **dell'Unione**.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale ~~la Comunità~~ **l'Unione** tiene conto:

- a) dei dati scientifici e tecnici disponibili;
- b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione**;
- c) dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;

d) dello sviluppo socioeconomico ~~della Comunità~~ **dell'Unione** nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, ~~la Comunità~~ **l'Unione** e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione ~~della Comunità~~ **dell'Unione** possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente [all'articolo 300], tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Articolo 175

1. ~~Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità~~ **adottano, secondo la procedura legislativa, misure intese a** per realizzare gli obiettivi [dell'articolo 174]. **Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.**

2. In deroga ~~alla procedura decisionale di cui al~~ paragrafo 1 e fatto salvo [l'articolo 95], il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni~~ **adotta all'unanimità:**

- a) ~~disposizioni~~ **misure** aventi principalmente natura fiscale;
- b) misure aventi incidenza:
 - i) sull'assetto territoriale;
 - ii) sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse;
 - iii) sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;
- c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Secondo la stessa procedura il Consiglio, ~~deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma,~~ può definire le materie cui è fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali ~~le decisioni devono essere prese~~ **delibera** a maggioranza qualificata.

3. In altri settori ¹ **il Parlamento europeo e il Consiglio**, ~~deliberando adottano~~, secondo la procedura **legislativa**, **le misure che stabiliscono** ~~di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta~~ programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere. **Essi deliberano** previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

~~Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dal paragrafo 1 o, secondo i casi, dal paragrafo 2, adotta~~ **Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate** secondo la procedura prevista, **rispettivamente**, dal paragrafo 1 o dal paragrafo 2.

4. Fatte salve talune misure ~~di carattere comunitario~~ **adottate dall'Unione**, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.

5. Fatto salvo il principio «chi inquina paga», qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, ~~il Consiglio stabilisce, nell'atto recante adozione di tale misura~~ **prevede**, ~~disposizioni appropriate in forma di~~ **appropriata**:

a) deroghe temporanee e/o

b) sostegno finanziario del Fondo di coesione ~~istituito in conformità dell'articolo 161~~ ².

Articolo 176

~~I provvedimenti~~ **Le disposizioni** di protezione adottate in virtù [dell'articolo 175] non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere ~~provvedimenti~~ **disposizioni** per una protezione ancora maggiore. Tali ~~provvedimenti~~ **disposizioni** devono essere compatibili con ~~il presente trattato~~ **la Costituzione**. Esse sono notificate alla Commissione.

TITOLO XX

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ³

Articolo 177

1. La politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo, che integra quelle svolte dagli Stati membri, favorisce:

¹ Tale membro di frase potrebbe essere soppresso, dato che di fatto il Parlamento europeo e il Consiglio adottano programmi quadro di portata generale.

² Tale precisazione è superflua, dato che esiste un solo Fondo di coesione.

³ Il titolo XX dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nel quadro delle "relazioni esterne" dell'Unione e non viene quindi trattato in questa sede.

- *lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli più svantaggiati;*
 - *l'inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale;*
 - *la lotta contro la povertà nei paesi in via di sviluppo.*
2. *La politica della Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.*
3. *La Comunità e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.*

Articolo 178

La Comunità tiene conto degli obiettivi di cui all'articolo 177 nelle politiche da essa svolte che potrebbero avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo.

Articolo 179

1. *Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 177. Tali misure possono assumere la forma di programmi pluriennali.*
2. *La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.*
3. *Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nell'ambito della convenzione ACP-CE.*

Articolo 180

1. *La Comunità e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto comunitario.*
2. *La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.*

Articolo 181

Nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

TITOLO XXI ¹

COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI

Articolo 181 A

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, segnatamente quelle del titolo XX, la Comunità conduce, nel quadro delle sue competenze, azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi. Tali azioni sono complementari a quelle condotte dagli Stati membri e coerenti con la politica di sviluppo della Comunità.

La politica della Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie per dare attuazione al paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimità per gli accordi di associazione di cui all'articolo 310 nonché per gli accordi da concludere con Stati candidati all'adesione all'Unione.

3. Nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

¹ Il titolo XXI dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nel quadro delle "relazioni esterne" dell'Unione e non viene quindi trattato in questa sede.

PARTE QUARTA

ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ¹

Articolo 182

~~Gli Stati membri convengono di associare alla Comunità~~ I paesi e i territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari **sono associati all'Unione**. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati paesi e territori, sono enumerati nell'~~elenco che costituisce l'~~[allegato II] ~~del presente trattato~~.

Scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e ~~la Comunità~~ **I'Unione** nel suo insieme.

Conformemente ai principi enunciati ~~nel preambolo del presente trattato ...~~ ² l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.

Articolo 183

L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:

- 1) Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**.
- 2) Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.
- 3) Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi e territori.
- 4) Per gli investimenti finanziati ~~dalla Comunità~~ **dall'Unione**, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori.

¹ La parte "PTOM" riguarda l'applicazione parziale del regime del trattato CE ai paesi e territori interessati. Potrebbe essere collocata tra gli attuali articoli 299 (applicazione territoriale del trattato) e 300 (relazioni esterne) del trattato CE. Sarebbe inoltre opportuno inserire un riferimento al regime di associazione nella prima parte della Costituzione.

² Sarebbe opportuno riprendere i principi in questione, che attualmente figurano nel preambolo del trattato CE. Essi andrebbero ripresi nella Costituzione e, se del caso, in questa disposizione.

- 5) Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al [capo] relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le ~~disposizioni~~ **misure** particolari ~~prese~~ **adottate** in virtù [dell'articolo 187].

Articolo 184

1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali ~~e che interviene fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente trattato~~ **previsto dalla Costituzione**.
2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente ~~alle disposizioni dell'~~ **all'**[articolo 25].
3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.

I dazi di cui al **primo** comma ~~precedente~~ non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.

4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.
5. L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscono le merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

Articolo 185

Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo ~~alle disposizioni dell'~~ **all'**[articolo 184, paragrafo 1], è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri **di prendere le misure** ~~disposizioni~~ necessarie per porre rimedio a questa situazione.

Articolo 186 ¹

Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri.

Articolo 187

Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità, stabilisce~~ **adotta all'unanimità** ², muovendo dalle realizzazioni acquisite, nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e ~~la Comunità~~ **l'Unione** e basandosi sui principi iscritti ~~nel presente trattato ...~~ ³, le ~~disposizioni~~ **misure** relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e ~~la Comunità~~ **l'Unione**.

Articolo 188

Gli articoli da 182 a 187 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, ~~allegato al presente trattato~~.

¹ Questo articolo andrebbe adattato per tener conto della competenza dell'Unione a regolare la libera circolazione dei lavoratori dei paesi terzi negli Stati membri (v. infra, articolo 187). Si ricorda inoltre che il Gruppo X "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia" ha raccomandato di eliminare il ricorso alla convenzione tra Stati membri come strumento giuridico per conseguire gli obiettivi dell'Unione.

² Si noti che in questo caso il Consiglio delibera senza proposta della Commissione.

³ Cfr. supra, nota relativa all'articolo 182, terzo comma del TCE.

PARTE QUINTA
LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ' UNIONE

A questa parte sono state apportate alcune modifiche tecniche in linea con il mandato; esse lasciano impregiudicate le modifiche di merito che la Convenzione potrebbe decidere. In particolare le disposizioni relative alla composizione delle istituzioni e degli organi sono riprodotte in corsivo, perchè saranno riprese nella parte I.

TITOLO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO 1

LE ISTITUZIONI

SEZIONE 1

IL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 189

Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato.

Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentadue.

Articolo 190

1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.

2. *Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:*

Belgio	25
Danimarca	16
Germania	99
Grecia	25
Spagna	64
Francia	87
Irlanda	15
Italia	87
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	31
Austria	21
Portogallo	25
Finlandia	16
Svezia	22
Regno Unito	87.

In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità.

3. *I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.*

4. *Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.*

Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

5. *Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio.*

Articolo 191

I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, ~~deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina~~ adottano, secondo la procedura legislativa, le misure che determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

Articolo 192

Nella misura prevista ~~dal presente trattato,~~**dalla Costituzione**, il Parlamento europeo partecipa al processo per l'adozione degli atti ~~comunitari dell'Unione~~, esercitando le sue funzioni nell'ambito ~~delle procedure di cui agli articoli 251 e 252 della~~ **procedura legislativa**, nonché formulando pareri conformi o pareri consultivi.¹

A maggioranza dei ~~suei~~ **suoi** membri **che lo compongono**, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di una ~~atto della Comunità~~ **misura dell'Unione**² ai fini dell'attuazione ~~del presente trattato~~**della Costituzione**.

Articolo 193

Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei ~~suei~~ **suoi** membri **che lo compongono**,³ può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti ~~dal presente trattato~~**dalla Costituzione** ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto ~~comunitari dell'Unione~~⁴, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.

La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.

Le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta sono fissate di comune accordo⁵ dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

¹ Questa descrizione generale dei compiti del Parlamento dovrebbe essere integrata con un riferimento ai suoi poteri di bilancio, di controllo e di nomina; esso esercita inoltre poteri decisionali autonomi (v. allegato II della presente relazione).

² Si noti che la sostituzione della parola “Comunità” con “Unione” potrebbe comportare, salvo disposizioni particolari, un'estensione del campo di applicazione di quest'articolo (richiesta di presentazione di una proposta) alle materie rientranti attualmente nel secondo e terzo pilastro.

³ Chiarimento conforme alla formulazione della maggior parte delle altre disposizioni del trattato CE che richiedono una maggioranza dei membri del Parlamento per l'adozione di una decisione.

⁴ Si noti che la sostituzione della parola “Comunità” con “Unione” potrebbe comportare, salvo disposizioni particolari, un'estensione del campo di applicazione di quest'articolo (commissione temporanea d'inchiesta) alle materie rientranti attualmente nel secondo e terzo pilastro.

⁵ Quest'atto non rientra nella tipologia definita nel progetto di articolo “atti giuridici dell'Unione” della parte I (articolo 24 CONV 571/03).

Articolo 194

Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività ~~della Comunità~~ **dell'Unione**¹ e che lo (la) concerne direttamente².

Articolo 195

1. Il Parlamento europeo nomina un mediatore³, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi ~~comunitari~~ **dell'Unione**⁴, salvo la Corte di giustizia, ~~e~~ il Tribunale di primo grado **e le camere giurisdizionali**⁵ nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Conformemente alla sua missione, il mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.

Ogni anno il mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.

2. Il mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.

Il mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

¹ Si noti che la sostituzione della parola “Comunità” con “Unione” potrebbe comportare, salvo disposizioni particolari, un'estensione del campo di applicazione di quest'articolo (diritto di petizione) alle materie rientranti attualmente nel secondo e terzo pilastro.

² La Convenzione potrebbe esaminare l'opportunità di aggiungere a quest'articolo una base giuridica specifica per l'adozione delle modalità di esercizio del diritto di petizione.

³ Conformemente all'uso, si potrebbe utilizzare in questa sede il termine “mediatore europeo”.

⁴ Si noti che la sostituzione della parola “Comunità” con “Unione” potrebbe comportare, salvo disposizioni particolari, un'estensione del campo di applicazione di quest'articolo (mediatore) alle materie rientranti attualmente nel secondo pilastro.

⁵ Anche se le camere giurisdizionali saranno “affiancate” al Tribunale di primo grado, sarebbe opportuno citarle espressamente in questa sede.

3. Il mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

4. Il Parlamento europeo **adotta le misure¹ che fissano** lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore. **Esso delibera** previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che ~~delibera~~**si pronuncia** a maggioranza qualificata,

Articolo 196

Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Esso si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo.

Il Parlamento europeo può riunirsi in ~~sessione~~**-tornata** straordinaria² a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.

Articolo 197

Il Parlamento europeo designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi a loro richiesta.

La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questa.

Il Consiglio è udito dal Parlamento europeo, secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.

Articolo 198

Salvo contrarie disposizioni ~~del presente trattato~~**della Costituzione**, il Parlamento europeo delibera a maggioranza ~~assoluta~~³ dei suffragi espressi.

Il regolamento interno fissa il numero legale.

¹ Si rilevi che il progetto di titolo V della parte I della Costituzione (CONV 571/03) non contempla la possibilità che il Parlamento adotti da solo atti normativi (v. allegato II della presente relazione).

² I termini attualmente usati non corrispondono né alla pratica né alla terminologia del comma precedente: la distinzione fra “sessione” e “tornata” è ripresa dall’articolo 10 del regolamento del Parlamento.

³ L’aggettivo “assoluta” rischia di generare confusione fra la maggioranza dei suffragi e la maggioranza (qualificata) dei membri che compongono il Parlamento (v. allegato II della presente relazione).

Articolo 199

Il Parlamento europeo ~~stabilisce~~ **adotta** il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che lo compongono.

Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste da detto regolamento.

Articolo 200

Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.

Articolo 201

Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei ~~voti~~ **suffragi** espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'[articolo 214]. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente.

SEZIONE 2

IL CONSIGLIO

Articolo 202

Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal ~~presente trattato~~ **dalla Costituzione** e alle condizioni da quest~~ea~~ previste, il Consiglio:

- a) provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri,
- b) dispone di un potere di decisione,

- c) *conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce. Il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità. Il Consiglio può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione. Le suddette modalità devono rispondere ai principi e alle norme che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avrà stabilito in via preliminare.*¹

Articolo 203

Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il governo di detto Stato membro.

La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo l'ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Articolo 204

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.

Articolo 205

1. *Salvo contrarie disposizioni del presente trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono.*

2. *Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:*

<i>Belgio</i>	<i>5</i>
<i>Danimarca</i>	<i>3</i>
<i>Germania</i>	<i>10</i>
<i>Grecia</i>	<i>5</i>
<i>Spagna</i>	<i>8</i>
<i>Francia</i>	<i>10</i>
<i>Irlanda</i>	<i>3</i>
<i>Italia</i>	<i>10</i>
<i>Lussemburgo</i>	<i>2</i>
<i>Paesi Bassi</i>	<i>5</i>
<i>Austria</i>	<i>4</i>
<i>Portogallo</i>	<i>5</i>
<i>Finlandia</i>	<i>3</i>
<i>Svezia</i>	<i>4</i>
<i>Regno Unito</i>	<i>10.</i>

¹ V. progetto di articolo sugli atti esecutivi della parte I (articolo 28, paragrafo 3 CONV 571/03).

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:

- *sessantadue voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,*
- *sessantadue voti che esprimano il voto favorevole di almeno dieci membri, negli altri casi.*

3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

Articolo 206

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Articolo 207

1. Un Comitato costituito dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri è responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il Comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

2. Il Consiglio è assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilità di un Segretario generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Segretario generale aggiunto che è responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale.

3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.

Ai fini dell'applicazione dell'[articolo 255, paragrafo 3], il Consiglio definisce nel **proprio** regolamento **interno** le condizioni alle quali il pubblico accede ai suoi documenti. Ai fini del presente paragrafo il Consiglio definisce i casi in cui si deve considerare che esso deliberi in qualità di legislatore onde consentire, in tali casi, un maggior accesso ai documenti, preservando nel contempo l'efficacia del processo decisionale. In ogni caso, quando il Consiglio delibera in qualità di legislatore, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni a verbale sono resi pubblici.

Articolo 208

Il Consiglio può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso.

Articolo 209

Il Consiglio ~~stabilisce, previo parere della Commissione,~~ **adotta le misure che fissano** lo statuto dei comitati previsti ~~dal presente trattato.~~ **dalla Costituzione. Essa delibera previa consultazione della Commissione.**

Articolo 210

Il Consiglio, ~~deliberando~~ **adotta** a maggioranza qualificata **le misure che** fissano gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

SEZIONE 3

LA COMMISSIONE

Articolo 211 ¹

[Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato ~~e comune~~ **interno**] ², la Commissione:

- a) vigila sull'applicazione ~~delle disposizioni del presente trattato~~ **della Costituzione** e delle ~~disposizioni~~ **misure adottate** dalle istituzioni in virtù ~~del trattato stesso;~~ **della Costituzione stessa;**
- b) formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**, quando ~~queste~~ **questa** esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario;
- c) dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti **del Parlamento europeo e del Consiglio** ~~e del Parlamento europeo~~, alle condizioni previste ~~dal presente trattato;~~ **dalla Costituzione;**
- d) esercita le competenze che le sono conferite **dal Parlamento europeo e dal Consiglio o dal Consiglio** per l'attuazione delle ~~norme~~ **misure** da essi ~~stabilite~~ **adottate**.

¹ Si rilevi che l'eliminazione dei pilastri potrebbe comportare, salvo disposizioni specifiche, un'estensione dei settori coperti dalle attribuzioni della Commissione alle materie che attualmente rientrano nel secondo e terzo pilastro.

² Si può discutere della coerenza fra la portata di questa frase introduttiva e la sfera delle attribuzioni della Commissione di cui alle lettere da a) a d) seguenti.

Articolo 212

La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull'attività ~~della Comunità~~**dell'Unione**.

Articolo 213

1. La Commissione è composta di venti membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.

Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.

La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due.

*2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale ~~della Comunità~~**dell'Unione**.*

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti.

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste [dall'articolo 216] ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Articolo 214

1. I membri della Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni, secondo la procedura prevista al paragrafo 2, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 201.

Il loro mandato è rinnovabile.

2. Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare presidente della Commissione; tale designazione è approvata dal Parlamento europeo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Il presidente e gli altri membri della Commissione così designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 215

A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

Il membro dimissionario o deceduto è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità~~, può decidere **all'unanimità** che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista [dall'articolo 214, paragrafo 2].

Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste [dall'articolo 216], i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida **all'unanimità** che non vi è motivo di procedere alla sostituzione. ~~conformemente al secondo comma del presente articolo.~~

Articolo 216

Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.

Articolo 217

1. La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente, che ne decide l'organizzazione interna per garantire la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione.
2. Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.

3. Previa approvazione del collegio, il presidente nomina dei vicepresidenti tra i membri della Commissione.

4. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede.

Articolo 218

1. Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro collaborazione ¹.

2. La Commissione ~~stabilisce~~**adotta** il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi ~~alle condizioni previste dai trattati~~. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.

Articolo 219

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto [dall'articolo 213].

La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno.

SEZIONE 4

LA CORTE DI GIUSTIZIA ²

Potrebbe rendersi necessario adattare le disposizioni di questa sezione in funzione dei risultati dei lavori del circolo di discussione sulla Corte di giustizia (CONV 543/03)

Articolo 220

La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione ~~del presente trattato~~**della Costituzione**.

¹ Si potrebbe discutere dell'utilità di questo paragrafo, che è meramente dichiaratorio.

² Si rilevi che l'eliminazione dei pilastri potrebbe incidere sulla sfera di competenza della Corte di giustizia. Per la situazione attuale, v. attuale articolo 46 del trattato UE. Osservazioni complementari al riguardo figurano nell'allegato II.

Al Tribunale di primo grado possono inoltre essere affiancate, alle condizioni di cui [all'articolo 225 A], camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, competenze giurisdizionali previste ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**.

Articolo 221

La Corte di giustizia è composta di un giudice per Stato membro.

La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia.

Ove ciò sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia può riunirsi anche in seduta plenaria.

Articolo 222

La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento.

Articolo 223

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.

La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura ¹. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 224

Il Tribunale di primo grado è composto di almeno un giudice per Stato membro. Il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.

I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale di primo grado. Il suo mandato è rinnovabile.

Il Tribunale di primo grado nomina il proprio cancelliere, di cui ~~fixsa~~**adotta** lo statuto.

Il Tribunale di primo grado ~~stabilisce~~**adotta** il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia ². ~~Tale regolamento è sottoposto all'Esso delibera previa~~ approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni ~~del presente trattato~~**della Costituzione** relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale di primo grado.

Articolo 225

1. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli [articoli 230, 232, 235, 236 e 238], ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.

2. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione [dell'articolo 225 A].

¹ Questo comma prevede un potere normativo della Corte di giustizia. Si rilevi che attualmente il progetto di titolo V "Esercizio delle competenze dell'Unione" della parte prima (CONV 571/03) non contempla la possibilità che la Corte adotti atti normativi.

² V. nota in calce all'articolo 223.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto ~~comunitario~~**dell'Unione** siano compromesse.

3. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi [dell'articolo 234], in materie specifiche determinate dallo statuto.

Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto ~~comunitario~~**dell'Unione**, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto ~~comunitario~~**dell'Unione** siano compromesse.

Articolo 225 A

~~Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, può istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Esso delibera all'unanimità su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione. In entrambi i casi, esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.~~

La ~~decisione~~**misura**¹ sull'istituzione di una camera giurisdizionale stabilisce le regole relative alla composizione di tale camera e precisa la portata delle competenze ad essa conferite.

Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora la ~~decisione~~**misura** sull'istituzione della camera lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale di primo grado.

I membri delle camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Le camere giurisdizionali ~~stabiliscono~~**adottano** il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia². ~~Tale regolamento è sottoposto all'Esse deliberano~~ **previa** approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

¹ In questo caso, il termine "decisione" è apparentemente impiegato in senso generico; esso non corrisponde infatti alla definizione di "decisione" di cui all'attuale articolo 249 del trattato CE (ossia atto con uno o più destinatari determinati). La Convenzione dovrebbe indicare se desidera prevedere uno strumento particolare.

² Cfr. nota in calce all'articolo 223.

Salvo ove diversamente disposto dalla ~~decisione~~**misura** sull'istituzione della camera giurisdizionale, le disposizioni ~~del presente trattato~~**della Costituzione** relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali.

Articolo 226

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù ~~del presente trattato~~**della Costituzione**, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.

Articolo 227

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù ~~del presente trattato~~**della Costituzione**.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù ~~del presente trattato~~**della Costituzione**, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.

Articolo 228

1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù ~~del presente trattato~~**della Costituzione**, tale Stato è tenuto a prendere i ~~provvedimenti~~**disposizioni** che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso dette ~~provvedimenti~~**disposizioni**, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.

Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i ~~provvedimenti~~ **disposizioni** che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni [dell'articolo 227].

Articolo 229

~~I regolamenti adottati congiuntamente dal~~ **Le leggi del** Parlamento europeo e ~~dal~~ **del** Consiglio e ~~dalle leggi/i regolamenti~~ ¹ **del** Consiglio **adottate/i** in virtù ~~delle disposizioni del presente trattato~~ **della Costituzione** possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per ~~quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi~~ **che prevedono**.

Articolo 229 A

Fatte salve le altre disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità~~ su proposta della Commissione e ~~previa consultazione del Parlamento europeo~~, può adottare **all'unanimità** ~~disposizioni~~ **misure** ~~intese ad attribuire~~ **con cui attribuisce** alla Corte di giustizia, ~~nella misura da esso stabilita~~, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base ~~al presente trattato~~ **alla Costituzione** che creano titoli ~~comunitari~~ di proprietà [industriale] ² **a livello dell'Unione**. Il Consiglio **delibera** ~~previa consultazione del Parlamento europeo~~. Esso raccomanda l'adozione di siffatte ~~disposizioni~~ **misure** da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

¹ Poiché, in base al progetto di articoli della Parte I, titolo V "Esercizio delle competenze dell'Unione" (articoli 25 e 26 - CONV 571/03), il Consiglio può adottare sia leggi che regolamenti, la Convenzione dovrebbe individuare i casi in cui, nel settore contemplato da questo articolo, il Consiglio può adottare l'uno o l'altro tipo di atto o tutti e due i tipi (cfr. spiegazione nell'allegato II della presente relazione).

² Ci si potrebbe interrogare sulla pertinenza di questo concetto, che pare restrittivo, e si osserva che l'articolo 133, paragrafo 7 del trattato CE fa riferimento al concetto più ampio di "proprietà intellettuale".

Articolo 230¹

La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE² che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.³

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

*Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur appearing come **[una legge]**⁴, un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.*

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Articolo 231

Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

Tuttavia, ~~per quanto concerne i regolamenti, la Corte di giustizia, essa,~~ ove lo reputi necessario, precisa gli effetti ~~del regolamento~~⁵ **dell'atto** annullato che devono essere considerati come definitivi.

¹ Quest'articolo è oggetto di un'analisi specifica in sede di circolo di discussione sulla Corte di giustizia e non viene quindi trattato in questa sede.

² V. nota in calce all'articolo 8 sull'opportunità di utilizzare abbreviazioni nella Costituzione e sulla possibile alternativa.

³ Nell'ambito delle discussioni sulla Corte di giustizia la Convenzione potrebbe vagliare l'opportunità di estendere la competenza della Corte prevista in quest'articolo agli atti adottati dalle agenzie comunitarie e da altri organi e destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Attualmente una competenza in tal senso è prevista da taluni regolamenti d'istituzione di agenzie.

⁴ Si rilevi che l'inserimento della parola "legge" rappresenterebbe una modifica di merito.

⁵ Sostituire "atto" a "regolamento" è un adattamento necessario per allineare questo comma alla giurisprudenza in cui la Corte ha sostenuto gli effetti di atti diversi dai regolamenti.

Articolo 232

Qualora, in violazione ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione si astengano ¹ dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione** possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione.

I ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni ~~della Comunità~~ di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi proposti dalla BCE nei settori che rientrano nella sua competenza o proposti contro di essa.

Articolo 233

L'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ~~al presente trattato~~ **alla Costituzione** sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

Tal obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'[articolo 288, secondo comma].

Il presente articolo si applica anche alla *BCE*.

Articolo 234

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**,
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti ~~compiti dalle~~ **delle** istituzioni ~~della Comunità~~ e della BCE,
- c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto [*del Consiglio*], quando sia previsto dagli statuti stessi. ²

¹ Cfr. nota in calce relativa all'articolo 230 sull'opportunità di estensione alle agenzie e ad altri organismi.

² Ci si può interrogare sulla portata della lettera c) rispetto alla precedente. Ad ogni modo occorrerebbe adeguare il testo per tenere conto degli organismi creati da un atto in codecisione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.

Articolo 235

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'[articolo 288, secondo comma].

Articolo 236

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra ~~la Comunità~~ **l'Unione** e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.

Articolo 237

La Corte di giustizia è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

- a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'[articolo 266];
- b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'[articolo 230];
- c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'[articolo 230], soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui all'articolo 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 incluso, dello statuto della Banca;
- d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione** e dallo statuto del SEBC. Il consiglio della BCE dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'[articolo 226] nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte di giustizia riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, essa è tenuta a prendere i ~~provvedimenti~~ **le disposizioni** che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

Articolo 238

La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato ~~dalla Comunità~~ **dall'Unione** o per conto di questa.

Articolo 239

La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.

Articolo 240

Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**, le controversie nelle quali ~~la Comunità~~ **l'Unione** sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.

Articolo 241

Nell'eventualità di una controversia che mette in causa ~~un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, una legge del Parlamento europeo e dal Consiglio, una legge del Consiglio~~ o un regolamento del Consiglio, della Commissione o della BCE, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'[articolo 230, quinto comma,] valersi dei motivi previsti dall'[articolo 230, secondo comma,] per invocare dinanzi alla Corte di giustizia l'inapplicabilità ~~del regolamento dell'atto~~ stesso.

Articolo 242

I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Articolo 243

La Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

Articolo 244

Le sentenze della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'[articolo 256].

Articolo 245

Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo ~~separato~~.

~~Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I dello stesso. Esso delibera all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione o su richiesta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia. Nei due casi, esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.~~

SEZIONE 5

LA CORTE DEI CONTI

Articolo 246

La Corte dei conti assicura il controllo dei conti.

Articolo 247

1. *La Corte dei conti è composta di un cittadino di ciascuno Stato membro.*
2. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.
3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. **Il loro mandato è rinnovabile.** ~~Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta a maggioranza qualificata l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.~~¹

I membri **della Corte dei conti** designano tra loro, per tre anni, il **loro** presidente ~~della Corte dei conti~~. Il suo mandato è rinnovabile.

4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale ~~della Comunità dell'Unione~~.

¹ Sembra più logico trattare innanzitutto la durata ed il rinnovo del mandato ed in seguito la procedura di designazione.

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.

5. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

6. A parte rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7.

L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.

Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

7. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

8. Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata,~~ fissa **a maggioranza qualificata** le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennità e pensioni, del presidente e dei membri della Corte dei conti. ~~Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata,~~ **nonché** tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

9. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee¹ applicabili ai giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti.²

Articolo 248

1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese ~~della Comunità dell'Unione.~~ Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato ~~dalla Comunità dall'Unione,~~ nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.

¹ Occorrerà modificare la denominazione di tale protocollo alla luce della nuova denominazione dell'Unione.

² A fini di semplificazione, ci si può chiedere se non sia meglio collocare questo paragrafo direttamente all'interno del protocollo, come è avvenuto per i membri delle altre istituzioni.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività ~~comunitaria~~ **dell'Unione**.

2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate ~~alla Comunità~~ **all'Unione**.

Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.

Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.

3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto ~~della Comunità~~ **dell'Unione** e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

Le altre istituzioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese ~~della Comunità~~ **dell'Unione** gestite dalla Banca.

4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni ~~della Comunità~~ ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni ~~della Comunità~~.

Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.

La Corte dei conti ~~stabilisce~~ **adotta** il proprio regolamento interno. ~~Tale regolamento è sottoposto all'~~ **Essa delibera** previa approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

CAPO 2

DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ ISTITUZIONI

Articolo 249 ¹

~~Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.~~

~~Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.~~

~~La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.~~

~~La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.~~

~~Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.~~

¹ Quest'articolo è stato soppresso e sostituito con il progetto di articolo sugli atti giuridici dell'Unione del titolo V della parte I (articolo 24 CONV 571/03).

Articolo 250¹

1. Quando, in virtù del presente trattato, un atto del Consiglio viene adottato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta solo deliberando all'unanimità, fatte salve le disposizioni dell'articolo 251, paragrafi 4 e 5.

2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario.

Articolo 251²

1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue.

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo:

- se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo, può adottare l'atto proposto così emendato;*
- se il Parlamento europeo non propone emendamenti, può adottare l'atto proposto;*
- adotta altrimenti una posizione comune e la comunica al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.*

Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

- a) approva la posizione comune o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato in conformità con la posizione comune,*
- b) respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato,*
- c) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.*

¹ Quest'articolo dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nel quadro della parte I della Costituzione e non viene quindi trattato in questa sede.

² Quest'articolo dovrebbe essere adattato in funzione dell'articolo 250 del trattato CE e delle raccomandazioni del Gruppo IX "Semplificazione"; esso non viene quindi trattato in questa sede.

3. *Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato nella forma della posizione comune così emendata; tuttavia il Consiglio deve deliberare all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo. Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.*

4. *Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'adempire tale compito il comitato di conciliazione si richiama alla posizione comune in base agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.*

5. *Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni entro tale termine, l'atto in questione si considera non adottato.*

6. *Se il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si considera non adottato.*

7. *I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

Articolo 252¹

~~Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la seguente procedura:~~

~~b) — il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune;~~

~~b) — la posizione comune del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo. Il Consiglio e la Commissione informano esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune, nonché della posizione della Commissione.~~

¹ Articolo soppresso, cfr. relazione del Gruppo IX "Semplificazione", pag. 16.

~~Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo approva la posizione comune, ovvero se esso non si è pronunciato entro detto termine, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in conformità della posizione comune,~~

- ~~e) — entro il termine di tre mesi indicato alla lettera b) il Parlamento europeo può, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, proporre emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Il Parlamento europeo può anche, alla stessa maggioranza, respingere la posizione comune del Consiglio. Il risultato delle delibere è trasmesso al Consiglio e alla Commissione.~~

~~Qualora il Parlamento europeo abbia respinto la posizione comune del Consiglio, quest'ultimo può deliberare in seconda lettura soltanto all'unanimità,~~

- ~~d) — la Commissione, sulla scorta degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, riesamina entro il termine di un mese la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune.~~

~~La Commissione trasmette al Consiglio, contemporaneamente alla proposta riesaminata, gli emendamenti del Parlamento europeo che essa non ha recepito, esprimendo il suo parere sugli stessi. Il Consiglio può adottare all'unanimità detti emendamenti,~~

- ~~e) — il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta la proposta riesaminata dalla Commissione.~~

~~Il Consiglio può modificare la proposta riesaminata dalla Commissione soltanto all'unanimità,~~

- ~~f) — nei casi di cui alle lettere c), d) e e), il Consiglio deve deliberare entro il termine di tre mesi. In mancanza di una decisione entro detto termine, la proposta della Commissione si considera non adottata,~~

- ~~g) — i termini di cui alle lettere b) e f) possono essere prorogati di un mese al massimo di comune accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo.~~

~~Articolo 253¹~~

~~I regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché detti atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente trattato.~~

¹ Quest'articolo è stato soppresso e sostituito con il progetto di articolo sui principi comuni agli atti dell'Unione del titolo V della parte I (articolo 32 CONV 571/03).

Articolo 254 ¹

~~1. — I regolamenti, le direttive e le decisioni adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 251 sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.~~

~~2. — I regolamenti del Consiglio e della Commissione, nonché le direttive di queste istituzioni che sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.~~

~~3. — Le altre direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.~~

Articolo 255 ²

1. *Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.*

2. *I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.*

3. *Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti.*

Articolo 256

Le ~~decisioni~~ **misure** ³ del Consiglio, ~~e della Commissione o della Banca centrale europea~~ ⁴ che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.

¹ Questo articolo è soppresso e sostituito dal progetto di articolo sulla pubblicazione e entrata in vigore del titolo V della parte I (articolo 33 CONV 571/03).

² Questo articolo potrebbe essere ripreso nella parte I della Costituzione (cfr. CONV 369/02) e dunque non viene trattato in questa sede. Si propone tuttavia che la Convenzione esamini l'opportunità di estendere l'obbligo previsto in quest'articolo alle agenzie ed altre entità. Allo stato attuale, siffatto obbligo è previsto da taluni regolamenti istitutivi di agenzie.

³ Il termine "decisioni" viene qui impiegato in senso generico. Si propone dunque di sostituirlo con il termine "misure" in considerazione del fatto che potrebbe coprire altri tipi di atti.

⁴ Questa aggiunta consente di procedere alla soppressione dell'articolo 110, paragrafo 2, quarto comma del trattato CE, che rinvia al presente articolo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato **membro** sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità ~~dei provvedimenti~~ **delle disposizioni** esecutive è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

CAPO 3

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE ¹

Articolo 257

È istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.

Il Comitato è costituito da rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni, dei consumatori e dell'interesse generale.

Articolo 258

Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non può essere superiore a trecentocinquanta.

¹ Si propone di esaminare se, conformemente alla denominazione utilizzata attualmente da tale Comitato, non si debba aggiungere il termine "europeo".

Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

<i>Belgio</i>	<i>12</i>
<i>Danimarca</i>	<i>9</i>
<i>Germania</i>	<i>24</i>
<i>Grecia</i>	<i>12</i>
<i>Spagna</i>	<i>21</i>
<i>Francia</i>	<i>24</i>
<i>Irlanda</i>	<i>9</i>
<i>Italia</i>	<i>24</i>
<i>Lussemburgo</i>	<i>6</i>
<i>Paesi Bassi</i>	<i>12</i>
<i>Austria</i>	<i>12</i>
<i>Portogallo</i>	<i>12</i>
<i>Finlandia</i>	<i>9</i>
<i>Svezia</i>	<i>12</i>
<i>Regno Unito</i>	<i>24</i>

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata, fissa~~ **adotta a maggioranza qualificata le misure che fissano** le indennità dei membri del Comitato.

Articolo 259

1.—I membri del Comitato sono nominati ~~su proposta degli Stati membri~~¹ per quattro anni. **Il loro mandato è rinnovabile.** Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata,~~ **adotta a maggioranza qualificata** l'elenco dei membri redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. ~~Il mandato dei membri del Comitato è rinnovabile.~~²

2.—~~Il Consiglio consulta la~~ **Esso delibera previa consultazione della** Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all'attività ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Articolo 260

Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni.

Esso ~~stabilisce~~ **adotta** il proprio regolamento interno.

¹ Il riferimento alla proposta degli Stati membri è ripetitivo rispetto alla frase successiva.

² Il Gruppo ritiene più logico trattare prima la durata ed il rinnovo del mandato e poi la procedura di designazione.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta **del Parlamento europeo**,¹ del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.

Articolo 261

Il Comitato comprende delle sezioni specializzate per i principali settori contemplati ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**.

L'attività delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato.

Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato.

Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.

Articolo 262

Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**. Tali istituzioni possono consultarlo ~~in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno~~ **in tutti gli altri casi**. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può **anche** formulare un parere di propria iniziativa.

Qualora lo reputino necessario, **il Parlamento europeo**, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi **al Parlamento europeo**, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

~~Il Comitato può essere consultato dal Parlamento europeo.~~²

¹ Questa modifica, al pari di quelle degli articoli 262, 264 e 265, sono opportune per mettere il Parlamento europeo su un piede di parità con il Consiglio nel quadro della procedura legislativa, come raccomandato nella relazione del Gruppo IX "Semplificazione" (CONV 424/02, pag. 15).

² Questa soppressione è la conseguenza delle altre modifiche apportate al presente articolo (cfr. nota relativa all'articolo 260).

CAPO 4

IL COMITATO DELLE REGIONI

Articolo 263

È istituito un comitato a carattere consultivo, in appresso designato "Comitato delle regioni", composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta.

Il numero dei membri del Comitato delle regioni non può essere superiore a trecentocinquanta.

Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

<i>Belgio</i>	<i>12</i>
<i>Danimarca</i>	<i>9</i>
<i>Germania</i>	<i>24</i>
<i>Grecia</i>	<i>12</i>
<i>Spagna</i>	<i>21</i>
<i>Francia</i>	<i>24</i>
<i>Irlanda</i>	<i>9</i>
<i>Italia</i>	<i>24</i>
<i>Lussemburgo</i>	<i>6</i>
<i>Paesi Bassi</i>	<i>12</i>
<i>Austria</i>	<i>12</i>
<i>Portogallo</i>	<i>12</i>
<i>Finlandia</i>	<i>9</i>
<i>Svezia</i>	<i>12</i>
<i>Regno Unito</i>	<i>24</i>

I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati, ~~su proposta dei rispettivi Stati membri,~~¹ per quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata,~~ adotta **a maggioranza qualificata** l'elenco dei membri e dei supplenti redatto conformemente alle proposte presentate dai ~~ciascuno rispettivi Stati membri.~~ Alla scadenza del mandato di cui al primo comma in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

¹ Il riferimento alla proposta degli Stati membri è ripetitivo rispetto alla frase successiva.

Articolo 264

Il Comitato delle Regioni designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per la durata di due anni.

Esso ~~stabilisce~~ **adotta** il proprio regolamento interno.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta **del Parlamento europeo**, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.

Articolo 265

Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle Regioni nei casi previsti ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione** e in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.

Qualora lo reputino necessario, **il Parlamento europeo**, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell'[articolo 262], **il Parlamento europeo**, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle Regioni di tale domanda di parere. ~~[Il Comitato delle Regioni, qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia.]~~¹

~~Il Comitato delle Regioni può essere consultato dal Parlamento europeo.~~²

Il Comitato delle Regioni, ~~qualora lo ritenga utile~~, può formulare un parere di propria iniziativa **qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici**.

Il parere del Comitato è trasmesso **al Parlamento europeo**, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

CAPO 5

LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo 266

La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.

¹ Si propone di fondere questa frase con il penultimo comma del presente articolo, visto che quest'ultimo prevede la possibilità per il Comitato di formulare un parere di propria iniziativa in tutti i casi.

² Questa soppressione è la conseguenza delle altre modifiche apportate al presente articolo (cfr. nota relativa all'articolo 260).

Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.

Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo ~~allegato al presente trattato~~. Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti~~, può modificare gli articoli 4, 11 e 12 e l'articolo 18, paragrafo 5 di detto statuto. **Esso delibera all'unanimità su richiesta della Banca europea per gli investimenti previa consultazione della Commissione, o su richiesta della Commissione previa consultazione della Banca europea per gli investimenti. In entrambi i casi, esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

Articolo 267

La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato ~~comune~~ **interno** nell'interesse ~~della Comunità~~ **dell'Unione**. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:

- a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate,
- b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato ~~comune~~ **interno** che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri,
- c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

TITOLO II ¹

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 268 ²

Tutte le entrate e le spese della Comunità, ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.

Le spese amministrative risultanti per le istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune ed alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ³ sono a carico del bilancio. Le spese operative risultanti dall'attuazione di dette disposizioni possono, alle condizioni ivi previste, essere messe a carico del bilancio.

Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

Articolo 269

Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie della Comunità di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo 270

Per mantenere la disciplina di bilancio la Commissione, prima di presentare proposte di atti comunitari o di modificare le proprie proposte o di adottare misure di esecuzione che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette proposte o misure possono essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie della Comunità derivanti dalle disposizioni stabilite dal Consiglio ai sensi dell'articolo 269.

¹ Talune disposizioni di questo titolo potrebbero essere riprese nella parte I della Costituzione (cfr. CONV 369/02).

² Gli articoli da 268 a 273 dovrebbero essere esaminati dalla Convenzione nel quadro della parte I e non vengono quindi trattati in questa sede.

³ Questo riferimento non è conforme alle modifiche apportate al trattato UE dal trattato di Amsterdam; la rubrica corretta è "disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale".

Articolo 271

Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'[articolo 279].

Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'[articolo 279], i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.

I crediti sono specificamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'[articolo 279].

Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

Articolo 272

- 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.*
- 2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.*

Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

- 3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.*

Ogniquale volta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette al Parlamento europeo.

- 4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto al Parlamento europeo non oltre il 5 ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.*

Il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma.

Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato.

Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio così emendato o corredato di proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito al progetto di bilancio, delibera alle condizioni che seguono:

- a) il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo;*
- b) per quanto concerne le proposte di modifica:*
 - qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata;*
 - qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di accettazione, la proposta di modificazione è rigettata;*
 - qualora, in applicazione delle disposizioni di uno dei precedenti commi, il Consiglio abbia rigettato una proposta di modificazione, esso può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio sia fissare un altro importo.*

Il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di modifica accettate dal Consiglio.

Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dal Parlamento europeo e le proposte di modificazione da esso presentate siano state accettate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa il Parlamento europeo del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte di modificazione sono state accettate.

Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dal Parlamento europeo o le proposte di modificazione da esso presentate siano state rigettate o modificate, il progetto di bilancio modificato è trasmesso nuovamente al Parlamento europeo. Il Consiglio espone a quest'ultimo il risultato delle proprie deliberazioni.

6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo, informato dell'esito delle proprie proposte di modificazione, può, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora entro tale termine il Parlamento europeo non si sia pronunciato, il bilancio si considera definitivamente adottato.

7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.

8. Tuttavia il Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei due terzi dei suffragi espressi, può, per importanti motivi, rigettare il progetto di bilancio e chiedere che gli venga presentato un nuovo progetto.

9. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.

La Commissione, dopo aver consultato il comitato di politica economica, constata tale tasso massimo che risulta:

- dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,
- dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri
- e
- dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio.

Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.

Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, il Parlamento europeo, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.

~~Quando il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.~~

10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.

Articolo 273

Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempre che siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma.

Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente al Parlamento europeo; entro un termine di trenta giorni il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, può prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al primo comma. Questa parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui il Parlamento europeo abbia preso la decisione. Se nel termine precitato il Parlamento europeo non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest'ultima viene considerata definitivamente adottata.

Le decisioni di cui ai commi secondo e terzo prevedono le misure necessarie in materia di risorse per garantire l'applicazione del presente articolo.

Articolo 274

La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base ~~alle disposizioni del regolamento stabilito~~ **alle leggi**/ai regolamenti **adottate/i** in esecuzione [dell'articolo 279], sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria.

~~Il regolamento~~ **La legge**/il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

All'interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate ~~dal regolamento stabilito~~ **dalla legge**/dal regolamento **adottata/o** in esecuzione [dell'articolo 279], a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.

Articolo 275

Ogni anno la Commissione sottopone **al Parlamento europeo** e al Consiglio ~~e al Parlamento europeo~~ i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo ~~della Comunità~~ **dell'Unione**.

Articolo 276

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui [all'articolo 275], la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui [all'articolo 248, paragrafo 1, secondo comma,] nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.
2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultima in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.
3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.

La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.

Articolo 277

Il bilancio è stabilito ~~nell'unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento adottato in esecuzione dell'articolo 279~~ **in euro**.

Articolo 278

La Commissione, con riserva di informare le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da questo ultimo autorizzati.

Articolo 279

1. Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti:~~

- a) ~~stabilisce i~~ **adotta le leggi finanziarie** /i regolamenti finanziari ¹ che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti;
- b) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili.

Il Consiglio delibera all'unanimità e, A a decorrere dal 1° gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. su proposta della Commissione e Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e ~~parere~~ della Corte dei conti.

2. Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti,~~ **adotta all'unanimità le misure che fissa fissano** le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunità ~~dell'Unione~~ sono messe a disposizione della Commissione, **nonché** ~~e determina~~ le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria. **Esso delibera** previa consultazione del Parlamento europeo e **della Corte dei conti.**

Articolo 280

1. ~~La Comunità~~ **L'Unione** e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari ~~della Comunità~~ **dell'Unione** stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri.

2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, le stesse ~~misure~~ **disposizioni** che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.

3. Fatte salve altre disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari ~~della Comunità~~ **dell'Unione** contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.

¹ Poiché, in base al progetto di articoli della parte I, titolo V “Esercizio delle competenze dell’Unione” (articoli 25 e 26 – doc. CONV 571/03), il Consiglio può adottare leggi o regolamenti, la Convenzione dovrebbe individuare i casi in cui, nel settore contemplato da quest’articolo, il Consiglio può adottare o uno o l’altro tipo di atto o tutti e due i tipi (v. spiegazione nell’allegato II della presente relazione).

4. Il **Parlamento europeo e il Consiglio adottano**, ~~deliberando~~ secondo la procedura **legislativa**, ~~di cui all'articolo 251, previa consultazione della Corte dei conti, adotta~~ le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari ~~della Comunità dell'Unione~~, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri. **Essi deliberano previa consultazione della Corte dei conti.** Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure **e sulle disposizioni** adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

~~Articolo 281~~¹

~~La Comunità ha personalità giuridica.~~

Articolo 282

In ciascuno degli Stati membri, ~~la Comunità~~ **l'Unione** ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione.

Articolo 283

Il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata~~, su proposta della Commissione ~~e previa consultazione delle altre istituzioni interessate~~, **stabilisce adotta a maggioranza qualificata** lo statuto dei funzionari ~~delle Comunità europee dell'Unione~~ e il regime applicabile agli altri agenti ~~di tali Comunità dell'Unione~~. **Esso delibera previa consultazione delle altre istituzioni interessate.**

¹ Quest'articolo è soppresso e sostituito dal progetto di articolo "personalità giuridica" del titolo I della parte I (articolo 4 CONV 528/03).

Articolo 284

Per l'esecuzione dei compiti affidatili, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente ~~alle disposizioni del presente trattato~~ **alla Costituzione**.

Articolo 285

1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea, **il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando** secondo la procedura ~~di cui all'articolo 251,~~ **legislativa**, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività ~~della Comunità dell'Unione~~.

2. L'elaborazione delle statistiche presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

Articolo 286 ¹

1. ~~A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli~~ **Gli** atti ~~comunitari dell'Unione~~ sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi istituiti ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione** o sulla base ~~del medesimo~~ **della medesima**.

2. ~~Anteriormente alla data di cui al paragrafo 1~~ **Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, deliberando** secondo la procedura ~~di cui all'articolo 251,~~ **istituisce legislativa, le misure che istituiscono** un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione ~~di detti degli atti di cui al paragrafo 1~~ alle istituzioni e agli organismi ~~comunitari dell'Unione, e adotta, se del caso, nonché~~ tutte le altre pertinenti ~~disposizioni~~ **misure**.

¹ Si noti che l'eliminazione dei pilastri potrebbe comportare, salvo disposizioni specifiche, un'estensione del campo d'applicazione di questa disposizione alle materie che attualmente rientrano nel secondo e terzo pilastro.

Articolo 287 ¹

I membri delle istituzioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione**, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti ~~della Comunità~~ **dell'Unione** sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

Articolo 288

La responsabilità contrattuale ~~della Comunità~~ **dell'Unione** è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

In materia di responsabilità extracontrattuale, ~~la Comunità~~ **l'Unione** ² deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Il secondo comma si applica alle stesse condizioni ai danni cagionati dalla *BCE* o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La responsabilità personale degli agenti nei confronti ~~della Comunità~~ **dell'Unione** è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

Articolo 289

La sede delle istituzioni ~~della Comunità~~ **dell'Unione** è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.

Articolo 290

Il Consiglio adotta all'unanimità le misure che fissano il regime linguistico delle istituzioni della Comunità dell'Unione ~~è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo~~ **dello** statuto della Corte di giustizia, ~~dal Consiglio, che delibera all'unanimità.~~

¹ Si può discutere dell'opportunità di estendere l'obbligo di cui al presente articolo alle agenzie e altri organismi, tenuto anche conto dell'eventuale estensione dell'obbligo di cui all'articolo 255 del trattato CE.

² Si noti che la sostituzione del termine "Comunità" con "Unione" potrebbe comportare, salvo disposizioni specifiche, un'estensione del campo d'applicazione di questo articolo (responsabilità extracontrattuale) alle materie che attualmente rientrano nel secondo e terzo pilastro.

Articolo 291

~~La Comunità~~ **L'Unione** gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee¹. Lo stesso vale per la Banca Centrale europea, ~~per l'Istituto monetario europeo~~ e per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 292²

Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione ~~del presente trattato~~ **della Costituzione** a un modo di composizione diverso da quelli previsti ~~dal trattato stesso~~ **dalla Costituzione stessa**.

[Articolo 293³

Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini:

- la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini,
- l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità,
- il reciproco riconoscimento delle società a mente dell'articolo 48, comma secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse,
- la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.]

Articolo 294⁴

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente [dell'articolo 48].

¹ V. nota in calce all'articolo 247 (modifica della denominazione del protocollo).

² Si noti che l'eliminazione dei pilastri potrebbe comportare, salvo disposizioni specifiche, un'estensione del campo d'applicazione di questa disposizione alle materie che attualmente rientrano nel secondo e terzo pilastro.

³ Viste le raccomandazioni del Gruppo IX "Semplificazione delle procedure legislative e degli strumenti" e del Gruppo X "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia" riguardanti la soppressione dello strumento della convenzione, si suggerisce alla Convenzione di esaminare quale sorte riservare a questo articolo.

⁴ Questa disposizione riguarda la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali. Si propone di spostarla nel titolo o capo relativo a queste libertà nel mercato interno.

Articolo 295

~~Il presente trattato~~ **La Costituzione** lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

Articolo 296 ¹

1. ~~Le disposizioni del presente trattato~~ **La Costituzione** non ~~ostano~~ **osta** alle norme seguenti:
 - a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,
 - b) ogni Stato membro può adottare le ~~misure~~ **disposizioni** che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali ~~misure~~ **disposizioni** non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato ~~comune~~ **interno** per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
2. Il Consiglio, ~~deliberando all'unanimità~~ su proposta della Commissione, può apportare **all'unanimità** modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

Articolo 297

Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato ~~comune~~ **interno** abbia a risentire delle ~~misure~~ **disposizioni** che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 298

Quando delle ~~misure~~ **disposizioni** adottate nei casi contemplati dagli [articoli 296 e 297] abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato ~~comune~~ **interno**, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali ~~misure~~ **disposizioni** possono essere rese conformi alle norme sancite ~~dal presente trattato~~ **dalla Costituzione**.

¹ La Convenzione potrebbe esaminare questo articolo nel quadro delle questioni relative alla difesa comune.

In deroga alla procedura di cui agli [articoli 226 e 227], la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli [articoli 296 e 297]. La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.

Articolo 299

1. ~~Il presente trattato~~ **La Costituzione**¹ si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord².

2. ~~Le disposizioni del presente trattato~~ **La Costituzione** si ~~applicano~~ **applica** ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie.

Tuttavia, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, ~~deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo~~, adotta **a maggioranza qualificata** misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione ~~del presente trattato~~ **della Costituzione** a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. **Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.**

Il Consiglio, all'atto dell'adozione delle pertinenti misure di cui al secondo comma, prende in considerazione settori quali politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali ~~della Comunità dell'Unione~~.

Il Consiglio adotta le misure di cui al secondo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico ~~e comunitario~~ **dell'Unione**, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

3. I paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura [nell'allegato II] ~~del presente trattato~~, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella [quarta parte] ~~del trattato stesso~~ **della Costituzione**.

¹ Si noti che l'articolo 299 si applica al solo TCE e che la sostituzione del termine "trattato" con "Costituzione" solleva la questione del campo d'applicazione territoriale della Costituzione.

² Questo paragrafo dovrà essere adattato conformemente all'atto di adesione.

~~Il presente trattato~~ **La Costituzione** non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco ~~precitato~~ **riportato nell'allegato II**.

4. ~~Le disposizioni del presente trattato~~ **La Costituzione** si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.

5. ~~Le disposizioni del presente trattato~~ **La Costituzione** si applicano alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

6. In deroga ai paragrafi precedenti:

- a) ~~il presente trattato~~ **la Costituzione** non si applica alle Faeröer,
- b) ~~il presente trattato~~ **la Costituzione** non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro,
- c) ~~le disposizioni del presente trattato~~ **la Costituzione sono applicabili è applicabile** alle isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.

[Inserire qui le disposizioni sui PTOM] ¹

Articolo 300 ²

1. Quando le disposizioni del presente trattato prevedano la conclusione di accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero un'organizzazione internazionale, la Commissione sottopone raccomandazioni al Consiglio, che la autorizza ad avviare i necessari negoziati. I negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con i comitati speciali designati dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente paragrafo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui il primo comma del paragrafo 2 richiede l'unanimità.

¹ Come suggerisce la nota in calce alla parte quarta (articoli 182-188 del trattato CE) le disposizioni sui paesi e territori d'oltremare potrebbero essere collocate in questo punto del testo.

² Questo titolo dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nel quadro delle "relazioni esterne" dell'Unione e non viene quindi trattato in questa sede.

2. *Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, la firma, eventualmente accompagnata da una decisione riguardante l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore, e la conclusione degli accordi sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità sul piano interno, nonché per gli accordi di cui all'articolo 310.*

In deroga alle norme previste dal paragrafo 3, si applicano le stesse procedure alle decisioni volte a sospendere l'applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione, adottata a norma del presente paragrafo, relativa all'applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi, ovvero alla definizione della posizione della Comunità nell'ambito di un organismo istituito da un accordo.

3. *Il Consiglio conclude gli accordi previa consultazione del Parlamento europeo, salvo per gli accordi di cui all'articolo 133, paragrafo 3, inclusi i casi in cui l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta sul piano interno la procedura di cui all'articolo 251 o quella di cui all'articolo 252. Il Parlamento europeo formula il suo parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine il Consiglio può deliberare.*

In deroga al comma precedente, gli accordi di cui all'articolo 310, nonché gli altri accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunità e gli accordi che implicano la modifica di un atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 sono conclusi previo parere conforme del Parlamento europeo.

In caso d'urgenza, il Consiglio e il Parlamento europeo possono concordare un termine per il parere conforme.

4. *All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga al paragrafo 2, può abilitare la Commissione ad approvare a nome della Comunità gli adattamenti di cui l'accordo in questione prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso, corredando eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.*

5. *Quando il Consiglio prevede di concludere accordi che implicano emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura prevista nell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea.*

6. *Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del presente trattato. Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite dall'articolo 48 del trattato sull'Unione europea.*

7. *Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri.*

Articolo 301¹

Quando una posizione comune o un'azione comune adottata in virtù delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un'azione della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi² terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie.

Articolo 302³

La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite.

La Commissione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.

Articolo 303

La Comunità attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa.

Articolo 304

La Comunità attua con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d'intesa comune.

¹ Quest'articolo dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nel quadro delle "relazioni esterne" e non viene quindi trattato in questa sede. Si propone tuttavia di esaminare l'opportunità di fonderlo con l'attuale articolo 60 del TCE.

² Il riferimento ai soli "paesi" impedisce attualmente di ricorrere a quest'articolo per sanzioni nei confronti di persone o entità non statali. Per sviluppi e suggerimenti al riguardo, v. nota in calce all'articolo 60.

³ Gli articoli da 302 a 304 dovrebbero essere esaminati dalla Convenzione nel quadro delle "relazioni esterne" e non vengono quindi trattati in questa sede.

Articolo 305 ¹

~~1. Le disposizioni del presente trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio.~~

2. ~~Le disposizioni del presente trattato~~ **La Costituzione** non derogano ~~a quanto stipulato dal~~ **al** trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica.

Articolo 306

~~Le disposizioni del presente trattato~~ **La Costituzione** non ostano all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione ~~del presente trattato~~ **della Costituzione**.

Articolo 307

~~Le disposizioni del presente trattato~~ **La Costituzione** non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili ~~col presente trattato~~ **con la Costituzione**, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.

Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti ~~nel presente trattato~~ **nella Costituzione** da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante ~~dell'instaurazione della Comunità~~ **dell'Unione** e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.

¹ Questo articolo potrebbe essere riesaminato in funzione di come sarà affrontata la questione relativa al trattato EURATOM.

Articolo 308 ¹

~~Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.~~

Articolo 309 ²

1. Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo di uno Stato membro a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato.

2. Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere, per lo Stato membro in questione, alcuni dei diritti derivanti dall'applicazione del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Gli obblighi dello Stato membro in questione a norma del presente trattato continuano comunque ad essere vincolanti per lo Stato medesimo.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

4. Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione. In deroga all'articolo 205, paragrafo 2, per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1. In tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimità sono adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione

¹ Quest'articolo è soppresso e sostituito dal progetto di articolo "clausola di flessibilità" del titolo III della parte I (articolo 16 CONV 528/03).

² Questo articolo dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nel quadro della parte I e non viene quindi trattato in questa sede.

Articolo 310¹

La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Articolo 311²

I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.

Articolo 312

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 313

Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.

Il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.

Articolo 314

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi tutti facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

¹ Quest'articolo dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nel quadro delle "relazioni esterne" e non viene quindi trattato in questa sede.

² Gli articoli da 311 a 314 dovrebbero essere ripresi nella parte III (cfr. CONV 369/02) e non sono pertanto trattati in questa sede.

In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

Parte B

**Disposizioni del trattato sull'Unione europea
(trattato UE)**

Sommario

	pagina
TITOLO I — Disposizioni comuni	143
TITOLO II — Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea	146
TITOLO III — Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio	147
TITOLO IV — Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica	147
TITOLO V — Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune	147
TITOLO VI — Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale	158
TITOLO VII — Disposizioni su una cooperazione rafforzata	166
TITOLO VIII — Disposizioni finali	168

* * *

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

~~Articolo 1~~¹

~~Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata "Unione".~~

~~Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.~~

~~L'Unione è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal presente trattato. Essa ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli.~~

~~Articolo 2~~

~~L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi:~~

- ~~— promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle disposizioni del presente trattato;~~
- ~~— affermare la sua identità sulla scena internazionale, in particolare mediante l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo 17;~~
- ~~— rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione;~~
- ~~— conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima;~~

¹ Gli articoli 1 e 2 sono soppressi e sostituiti da progetti di articoli (istituzione, valori e obiettivi dell'Unione) della parte I (articoli 1, 2 e 3 CONV 528/03).

~~—mantenere integralmente l'acquis comunitario e svilupparlo al fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie.~~

~~Gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.~~

Articolo 3

*L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel contempo l'acquis comunitario.*¹

*L'Unione assicura in particolare la coerenza globale della sua azione esterna nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilità di garantire tale coerenza e cooperano a tal fine. Essi provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ad attuare dette politiche.*²

Articolo 4³

Il Consiglio europeo dà all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali.

Il Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri nonché il presidente della Commissione. Essi sono assistiti dai Ministri incaricati degli Affari esteri degli Stati membri e da un membro della Commissione. Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte l'anno sotto la Presidenza del Capo di Stato o di Governo dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio.

Il Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni, nonché una relazione scritta annuale sui progressi compiuti dall'Unione.

¹ Questo punto sarà contemplato dal titolo IV (istituzioni) della parte I.

² Questo punto dovrebbe essere esaminato dalla Convenzione nell'ambito delle "relazioni esterne" e non è pertanto trattato in questa sede.

³ Gli articoli 4 e 5 saranno contemplati dal titolo IV (istituzioni) della parte I.

Articolo 5

Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni del presente trattato.

Articolo 6 ¹

~~1. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.~~

~~2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.~~

~~3. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri.~~

4. [L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.] ²

Articolo 7 ³

1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o più principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e rivolgergli le appropriate raccomandazioni. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e, deliberando secondo la medesima procedura, può chiedere a delle personalità indipendenti di presentare entro un termine ragionevole un rapporto sulla situazione nello Stato membro in questione.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

¹ Il paragrafo 1 è soppresso e sostituito dal progetto di articolo "valori" della parte I (articolo 2 CONV 528/03); il paragrafo 2 è soppresso e sostituito dal progetto di articolo "diritti fondamentali" della parte I (articolo 5, paragrafo 3 CONV 528/03; il paragrafo 3 è soppresso e sostituito dal progetto di articolo "istituzione dell'Unione" della parte I (articolo 1, paragrafo 2 CONV 528/03).

² Si propone di far rientrare questo paragrafo nella parte I e di sopprimerlo.

³ Questo articolo dovrebbe essere esaminato dalla convenzione nell'ambito della parte I e pertanto non è trattato in questa sede.

2. *Il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro di uno o più principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni.*

3. *Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.*

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.

4. *Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.*

5. *Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati pari a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea.*

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 3.

6. *Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.*

TITOLO II

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA PER CREARE LA COMUNITA' EUROPEA

Articolo 8 (non riprodotto)

TITOLO III

~~DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO~~

~~Articolo 9
(non riprodotto)~~

TITOLO IV

~~DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA~~

~~Articolo 10
(non riprodotto)~~

TITOLO V ¹

DISPOSIZIONI SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

Articolo 11

1. L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti:

- difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;*
- rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue forme;*
- mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;*
- promozione della cooperazione internazionale;*

¹ Questo titolo sarà riesaminato dalla Convenzione e pertanto non è trattato in questa sede.

- *sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.*

2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.

Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.

Il Consiglio provvede affinché detti principi siano rispettati.

Articolo 12

L'Unione persegue gli obiettivi di cui all'articolo 11:

- *definendo i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune;*
- *decidendo strategie comuni;*
- *adottando azioni comuni;*
- *adottando posizioni comuni;*
- *rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.*

Articolo 13

1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.

2. Il Consiglio europeo decide strategie comuni che l'Unione deve attuare nei settori in cui gli Stati membri hanno importanti interessi in comune.

Le strategie comuni fissano i rispettivi obiettivi, la durata nonché i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.

3. Il Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.

Il Consiglio raccomanda strategie comuni al Consiglio europeo e le attua, in particolare adottando azioni comuni e posizioni comuni.

Il Consiglio assicura l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione.

Articolo 14

1. Il Consiglio adotta azioni comuni. Le azioni comuni affrontano specifiche situazioni in cui si ritiene necessario un intervento operativo dell'Unione. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata.

2. Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di un'azione comune, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta azione e adotta le decisioni necessarie. L'azione comune resta valida sinché il Consiglio non abbia deliberato.

3. Le azioni comuni vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.

4. Il Consiglio può chiedere alla Commissione di sottoporgli qualsiasi proposta appropriata relativa alla politica estera e di sicurezza comune per assicurare l'attuazione di un'azione comune.

5. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di un'azione comune forma oggetto di informazione entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.

6. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una decisione del Consiglio, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali dell'azione comune. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.

7. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di un'azione comune, uno Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione né nuocere alla sua efficacia.

Articolo 15

Il Consiglio adotta posizioni comuni. Le posizioni comuni definiscono l'approccio dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni comuni.

Articolo 16

Gli Stati membri si informano reciprocamente e si consultano in sede di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per garantire che l'influenza dell'Unione si eserciti nel modo più efficace con un'azione convergente e concertata.

Articolo 17

1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

La definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti.

2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace.

3. L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al presente articolo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, secondo comma.

4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) e della NATO, purché detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli.

5. *Per favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate in conformità all'articolo 48.*

Articolo 18

1. *La Presidenza rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune.*

2. *La Presidenza è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate nell'ambito del presente titolo; a questo titolo essa esprime in via di principio la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e nelle conferenze internazionali.*

3. *La Presidenza è assistita dal Segretario Generale del Consiglio, che esercita le funzioni di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune.*

4. *La Commissione è pienamente associata ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. La Presidenza è assistita in tali compiti, se necessario, dallo Stato membro che eserciterà la Presidenza successiva.*

5. *Il Consiglio, ogniqualvolta lo ritenga necessario, può nominare un rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici.*

Articolo 19

1. *Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni comuni.*

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni comuni.

2. *Fatto salvo il paragrafo 1 e l'articolo 14, paragrafo 3, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono informati questi ultimi in merito ad ogni questione di interesse comune.*

Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri. Gli Stati membri che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza assicureranno, nell'esercizio delle loro funzioni, la difesa delle posizioni e dell'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 20

Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni della Commissione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle posizioni comuni e delle azioni comuni adottate dal Consiglio.

Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni e contribuendo all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 20 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 21

La Presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. Il Parlamento europeo è regolarmente informato dalla Presidenza e dalla Commissione in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza dell'Unione.

Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio. Esso procede ogni anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune.

Articolo 22

1. Ogni Stato membro o la Commissione può sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e può presentare proposte al Consiglio.

2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, la Presidenza convoca, d'ufficio o a richiesta della Commissione o di uno Stato membro, una riunione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.

Articolo 23

1. *Le decisioni a norma del presente titolo sono adottate dal Consiglio all'unanimità. Le astensioni di membri presenti o rappresentati non impediscono l'adozione di tali decisioni.*

In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo la loro astensione rappresentino più di un terzo dei voti secondo la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la decisione non è adottata.

2. *In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:*

- quando adotta azioni comuni, posizioni comuni o quando adotta decisioni sulla base di una strategia comune;*
- quando adotta decisioni relative all'attuazione di un'azione comune o di una posizione comune.*
- quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5.*

Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e importanti motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, affinché si pronunci all'unanimità.

Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 62 voti a favore, espressi da almeno 10 membri.

Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

3. *Per le questioni procedurali il Consiglio delibera alla maggioranza dei suoi membri.*

Articolo 24

1. *Quando, ai fini dell'attuazione del presente titolo, occorre concludere un accordo con uno o più Stati od organizzazioni internazionali, il Consiglio può autorizzare la presidenza, assistita se del caso dalla Commissione, ad avviare i negoziati a tal fine necessari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio su raccomandazione della presidenza.*
2. *Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda una questione per la quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di decisioni sul piano interno.*
3. *Qualora l'accordo sia previsto per attuare un'azione comune o una posizione comune, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 23, paragrafo 2.*
5. *Il presente articolo si applica anche alle materie di cui al titolo VI. Quando l'accordo riguarda una questione per la quale è richiesta la maggioranza qualificata per l'adozione di decisioni o di misure sul piano interno, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 34, paragrafo 3.*
5. *Nessun accordo è vincolante per uno Stato membro il cui rappresentante in sede di Consiglio dichiara che esso deve conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale; gli altri membri del Consiglio possono convenire che nondimeno l'accordo si applichi a titolo provvisorio.*
6. *Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni dell'Unione.*

Articolo 25

Fatto salvo l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea, un comitato politico e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze della presidenza e della Commissione.

Nel quadro del presente titolo il comitato, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi.

Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione, fatto salvo l'articolo 47.

Articolo 26

Il Segretario Generale del Consiglio, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, assiste il Consiglio nelle questioni rientranti nel campo della politica estera e di sicurezza comune, in particolare contribuendo alla formulazione, preparazione e attuazione delle decisioni politiche e conducendo all'occorrenza, a nome del Consiglio e su richiesta della Presidenza, un dialogo politico con terzi.

Articolo 27

La Commissione è pienamente associata ai lavori nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

Articolo 27 A

1. Le cooperazioni rafforzate in uno dei settori di cui al presente titolo sono dirette a salvaguardare i valori e a servire gli interessi dell'Unione nel suo insieme, affermando la sua identità come forza coerente sulla scena internazionale. Esse rispettano:

- i principi, gli obiettivi, gli orientamenti generali e la coerenza della politica estera e di sicurezza comune nonché le decisioni adottate nel quadro di tale politica;*
- le competenze della Comunità europea;*
- la coerenza tra l'insieme delle politiche dell'Unione e l'azione esterna della stessa.*

2. Gli articoli da 11 a 27 e gli articoli da 27 B a 28 si applicano alle cooperazioni rafforzate previste dal presente articolo, salvo disposizioni contrarie contenute nell'articolo 27 C e negli articoli da 43 a 45.

Articolo 27 B

Le cooperazioni rafforzate di cui al presente titolo riguardano l'attuazione di un'azione comune o di una posizione comune. Esse non possono riguardare questioni aventi implicazioni militari o nel settore della difesa.

Articolo 27 C

Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata a norma dell'articolo 27 B presentano una richiesta in tal senso al Consiglio.

La richiesta è trasmessa alla Commissione e, per informazione, al Parlamento europeo. La Commissione esprime un parere segnatamente sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le politiche dell'Unione. L'autorizzazione è concessa dal Consiglio che delibera ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nel rispetto degli articoli da 43 a 45.

Articolo 27 D

Fatte salve le competenze della presidenza e della Commissione, il Segretario generale del Consiglio, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, provvede in particolare affinché il Parlamento europeo e tutti i membri del Consiglio siano pienamente informati dell'attuazione delle cooperazioni rafforzate nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

Articolo 27 E

Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 27 C notifica tale intenzione al Consiglio e informa la Commissione. La Commissione dà un parere al Consiglio entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica il Consiglio decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può ritenere necessarie. La decisione si intende adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro il medesimo termine, decida di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio precisa i motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il riesame della stessa.

Ai fini del presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati e una proporzione del numero dei membri del Consiglio interessati pari a quelle previste all'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma.

Articolo 28

1. *Gli articoli 189, 190, da 196 a 199, 203, 204, da 206 a 209, da 213 a 219, 255 e 290 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo.*

2. *Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità europee.*

3. *Le spese operative cui dà luogo l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunità europee, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.*

Nei casi in cui non sono a carico del bilancio delle Comunità europee, le spese sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento.

4. *La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee.*

TITOLO VI ¹

DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo 29

Fatte salve le competenze della Comunità europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia.

Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode, mediante:

- una più stretta cooperazione fra le forze di polizia, le autorità doganali e le altre autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite l'Ufficio europeo di polizia (Europol), a norma degli articoli 30 e 32;*
- una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri, anche tramite l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), a norma degli articoli 31 e 32;*
- il ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale, a norma dell'articolo 31, lettera e).*

Articolo 30

1. L'azione comune nel settore della cooperazione di polizia comprende:

- a) cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri, compresi la polizia, le dogane e altri servizi specializzati incaricati dell'applicazione della legge, in relazione alla prevenzione e all'individuazione dei reati e alle relative indagini;*

¹ Titolo che sarà riesaminato dalla Convenzione e non viene quindi trattato in questa sede.

- b) *la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio, in particolare attraverso Europol, delle pertinenti informazioni, comprese quelle in possesso dei servizi incaricati dell'applicazione della legge riguardo a segnalazioni di transazioni finanziarie sospette, nel rispetto delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali;*
 - c) *la cooperazione e le iniziative comuni in settori quali la formazione, lo scambio di ufficiali di collegamento, il comando di funzionari, l'uso di attrezzature, la ricerca in campo criminologico;*
 - d) *la valutazione in comune di particolari tecniche investigative ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.*
2. *Il Consiglio promuove la cooperazione tramite Europol e, in particolare, entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam:*
- a) *mette Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonché di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri, comprese azioni operative di unità miste cui partecipano rappresentanti di Europol con funzioni di supporto;*
 - b) *adotta misure che consentono a Europol di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici e di sviluppare competenze specifiche che possono essere messe a disposizione degli Stati membri per assisterli nelle indagini relative a casi di criminalità organizzata;*
 - c) *promuove accordi di collegamento tra organi inquirenti sia di magistratura che di polizia che si specializzano nella lotta contro la criminalità organizzata in stretta cooperazione con Europol;*
 - d) *istituisce una rete di ricerca, documentazione e statistica sulla criminalità transnazionale.*

Articolo 31

1. *L'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende:*
- a) *la facilitazione e l'accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri, ove appropriato anche tramite Eurojust, in relazione ai procedimenti e all'esecuzione delle decisioni;*

- b) *la facilitazione dell'estradizione fra Stati membri;*
- c) *la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione;*
- d) *la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri;*
- e) *la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti.*

2. *Il Consiglio incoraggia la cooperazione tramite Eurojust:*

- a) *mettendo Eurojust in condizione di contribuire al buon coordinamento tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili dell'azione penale;*
- b) *favorendo il concorso di Eurojust alle indagini riguardanti i casi di criminalità transnazionale grave, in particolare ove si tratti di criminalità organizzata, tenendo segnatamente conto delle analisi di Europol;*
- c) *agevolando una stretta cooperazione fra Eurojust e la Rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di facilitare l'esecuzione delle rogatorie e delle domande di estradizione.*

Articolo 32

Il Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti di cui agli articoli 30 e 31 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo.

Articolo 33

Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Articolo 34

1. Nei settori di cui al presente titolo, gli Stati membri si informano e si consultano reciprocamente, in seno al Consiglio, per coordinare la loro azione; essi instaurano a tal fine una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni.

2. *Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'Unione. A questo scopo, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio può:*

- a) *adottare posizioni comuni che definiscono l'orientamento dell'Unione in merito a una questione specifica;*
- b) *adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta;*
- c) *adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del presente titolo, escluso qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Queste decisioni sono vincolanti e non hanno efficacia diretta. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per l'attuazione di tali decisioni a livello dell'Unione;*
- d) *stabilire convenzioni di cui raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri avviano le procedure applicabili entro un termine stabilito dal Consiglio.*

Salvo disposizioni contrarie da esse previste, le convenzioni, una volta adottate da almeno la metà degli Stati membri, entrano in vigore per detti Stati membri. Le relative misure di applicazione sono adottate in seno al Consiglio a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti.

3. *Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 62 voti favorevoli, espressi da almeno 10 membri.*

4. *Per le questioni procedurali il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.*

1. *La Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste dal presente articolo, è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l'interpretazione delle decisioni quadro e delle decisioni, sull'interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e sulla validità e sull'interpretazione delle misure di applicazione delle stesse.*
2. *Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma del trattato di Amsterdam o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, come previsto dal paragrafo 1.*
3. *Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 2 precisa che:*
 - a) *ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o*
 - b) *ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza.*
4. *Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 2, ha la facoltà di presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte nei procedimenti di cui al paragrafo 1.*
5. *La Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.*
6. *La Corte di giustizia è competente a riesaminare la legittimità delle decisioni-quadro e delle decisioni nei ricorsi proposti da uno Stato membro o dalla Commissione per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere. I ricorsi di cui al presente paragrafo devono essere promossi entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto.*

7. *La Corte di giustizia è competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri concernente l'interpretazione o l'applicazione di atti adottati a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso è stato adito da uno dei suoi membri. La Corte è inoltre competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri e Commissione concernente l'interpretazione o l'applicazione delle convenzioni stabilite a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera d).*

Articolo 36

1. *È istituito un comitato di coordinamento composto di alti funzionari che, oltre a svolgere un ruolo di coordinamento, ha il compito:*

- di formulare pareri per il Consiglio, a richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa;*
- di contribuire, fatto salvo l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea, alla preparazione dei lavori del Consiglio nei settori contemplati dall'articolo 29.*

2. *La Commissione è pienamente associata ai lavori nei settori di cui al presente titolo.*

Articolo 37

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione delle conferenze internazionali cui partecipano, gli Stati membri esprimono le posizioni comuni adottate in base alle disposizioni del presente titolo.

Alle materie che rientrano nel presente titolo si applicano, per quanto opportuno, gli articoli 18 e 19.

Articolo 38

Gli accordi di cui all'articolo 24 possono riguardare materie rientranti nel presente titolo.

Articolo 39

1. *Il Consiglio consulta il Parlamento europeo prima di adottare qualsiasi misura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettere b), c) e d). Il Parlamento europeo esprime il suo parere entro un termine che il Consiglio può fissare; tale termine non può essere inferiore a tre mesi. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.*

2. *La Presidenza e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo dei lavori svolti nei settori che rientrano nel presente titolo.*
3. *Il Parlamento europeo può rivolgere al Consiglio interrogazioni o raccomandazioni. Esso procede ogni anno a un dibattito sui progressi compiuti nei settori di cui al presente titolo.*

Articolo 40

1. *Le cooperazioni rafforzate in uno dei settori di cui al presente titolo sono dirette a consentire all'Unione di diventare più rapidamente uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, rispettando nel contempo le competenze della Comunità europea e gli obiettivi stabiliti dal presente titolo.*
2. *Gli articoli da 29 a 39 e gli articoli 40 A, 40 B e 41 si applicano alle cooperazioni rafforzate previste dal presente articolo, salvo disposizioni contrarie contenute nell'articolo 40 A e negli articoli da 43 a 45.*
3. *Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea relative alle competenze della Corte di giustizia e all'esercizio di dette competenze si applicano al presente articolo, nonché agli articoli 40 A e 40 B.*

Articolo 40 A

1. *Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata a norma dell'articolo 40 trasmettono una richiesta alla Commissione, che può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione. Questi ultimi possono in tal caso sottoporre al Consiglio un'iniziativa volta a ottenere l'autorizzazione per la cooperazione rafforzata in questione.*
2. *L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa, nel rispetto degli articoli da 43 a 45, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o su iniziativa di almeno otto Stati membri e previa consultazione del Parlamento europeo. Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea.*

Un membro del Consiglio può chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. Una volta la questione sollevata in tale sede, il Consiglio può deliberare ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

Articolo 40 B

Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 40 A notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà un parere al Consiglio, eventualmente corredato di una raccomandazione sulle misure specifiche che può ritenere necessarie perché tale Stato membro partecipi alla cooperazione in questione. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica il Consiglio decide sulla richiesta. La decisione si intende adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro il medesimo termine, decida di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio precisa i motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il riesame della stessa.

Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera alle condizioni stabilite nell'articolo 44, paragrafo 1.

Articolo 41

1. Gli articoli 189, 190, 195, da 196 a 199, 203, 204, 205, paragrafo 3, da 206 a 209, da 213 a 219, 255 e 290 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al presente titolo.

2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità europee.

3. Le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunità europee, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti. Se non sono a carico del bilancio delle Comunità europee, tali spese sono imputate agli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.

4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee.

Articolo 42

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere che un'azione in settori contemplati dall'articolo 29 rientri nel titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, e stabilire nel contempo le relative condizioni di voto. Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

TITOLO VII ¹

DISPOSIZIONI SU UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA

Articolo 43

Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato e dal trattato che istituisce la Comunità europea, a condizione che la cooperazione:

- a) sia diretta a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione e della Comunità, a proteggere e servire i loro interessi e a rafforzare il loro processo d'integrazione;*
- b) rispetti i suddetti trattati, nonché il quadro istituzionale unico dell'Unione;*
- c) rispetti l'acquis comunitario e le misure adottate a norma delle altre disposizioni dei suddetti trattati;*
- d) rimanga nei limiti delle competenze dell'Unione o della Comunità e non riguardi i settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità;*
- e) non rechi pregiudizio al mercato interno quale definito nell'articolo 14, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea né alla coesione economica e sociale stabilita conformemente al titolo XVII del medesimo trattato;*
- f) non costituisca un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri e non provochi distorsioni di concorrenza tra questi ultimi;*
- g) riunisca almeno otto Stati membri;*
- h) rispetti le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano;*
- i) lasci impregiudicate le disposizioni del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea;*
- j) sia aperta a tutti gli Stati membri, conformemente all'articolo 43 B.*

¹ Questo titolo sarà contemplato dalla parte I.

Articolo 43 A

Le cooperazioni rafforzate possono essere instaurate solo in ultima istanza, qualora sia stato stabilito, in sede di Consiglio, che gli obiettivi che esse si prefiggono non possono essere conseguiti, entro un termine ragionevole, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 43 B

Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri. La partecipazione ad una cooperazione rafforzata resta possibile in qualsiasi momento ai sensi degli articoli 27 E e 40 B del presente trattato e dell'articolo 11 A del trattato che istituisce la Comunità europea, fatto salvo il rispetto della decisione di base e delle decisioni adottate in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.

Articolo 44

1. Ai fini dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari per l'attuazione di una cooperazione rafforzata di cui all'articolo 43, si applicano le pertinenti disposizioni istituzionali del presente trattato e del trattato che istituisce la Comunità europea. Tuttavia, benché tutti i membri del Consiglio possano partecipare alle deliberazioni, solo quelli che rappresentano Stati membri partecipanti a detta cooperazione prendono parte all'adozione delle decisioni. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati e una proporzione del numero dei membri del Consiglio interessati pari a quelle previste all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma del presente trattato per quanto riguarda una cooperazione rafforzata stabilita sulla base dell'articolo 27 C. L'unanimità è costituita unicamente dai membri del Consiglio interessati.

Tali atti e decisioni non rientrano nell'acquis dell'Unione.

2. Gli Stati membri applicano, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni adottati per l'attuazione della cooperazione rafforzata cui partecipano. Tali atti e decisioni vincolano solo gli Stati membri partecipanti e sono, se del caso, direttamente applicabili solo in detti Stati. Gli Stati membri che non partecipano a tale cooperazione non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

Articolo 44 A

Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti i suoi membri previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.

Articolo 45

Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese sulla base del presente titolo, nonché la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione e della Comunità, e cooperano a tale scopo.

TITOLO VIII ¹

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ed all'esercizio di tali competenze si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato:

- a) le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;*
- b) le disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste dall'articolo 35;*
- c) le disposizioni del titolo VII, alle condizioni previste dagli articoli 11 e 11 A del trattato che istituisce la Comunità europea e dall'articolo 40 del presente trattato;*
- d) l'articolo 6, paragrafo 2, per quanto riguarda l'attività delle istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee e a norma del presente trattato;*

¹ Questo titolo sarà ripreso nelle disposizioni generali e finali (la parte III).

- e) *unicamente le disposizioni di carattere procedurale di cui all'articolo 7, per le quali la Corte delibera su richiesta dello Stato membro interessato, entro un termine di un mese a decorrere dalla data in cui il Consiglio procede alla constatazione prevista da detto articolo;*
- f) *gli articoli da 46 a 53.*

Articolo 47

Fatte salve le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché le presenti disposizioni finali, nessuna disposizione del presente trattato pregiudica i trattati che istituiscono le Comunità europee né i trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati.

Articolo 48

Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati su cui è fondata l'Unione.

Qualora il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai suddetti trattati. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario viene consultata anche la Banca centrale europea.

Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo 49

Ogni Stato europeo che rispetti i principi sanciti nell'articolo 6, paragrafo 1 può domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo 50

- 1. Sono abrogati gli articoli da 2 a 7 e da 10 a 19 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965.*
- 2. Sono abrogati l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2 e il titolo III dell'Atto unico europeo firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all'Aia il 28 febbraio 1986.*

Articolo 51

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

Articolo 52

- 1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.*
- 2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.*

Articolo 53

Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

In forza del trattato di adesione del 1994, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua finlandese e svedese.